1808

Ex Lib. Equit. Prosperi di Rosa Reg. Consil.

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
C
332
NAPOLI

1.3.6.

Digitized by Google

Race Vill. C. 332
605658

DEL SEQUESTRO

D E'

BASTIMENTI NEUTRALI

OVVERO

DEL DIRITTO CHE HANNO LE NAZIONI BELLIGERANTI
D' ARRESTARE I BASTIMENTI DE' POPOLI AMICI.

DI M.R HUBNER

Aſſeſſore nel Conſiglio di Sua Maeſtà Daneſe in Coppenaghen, Membro della Società di Londra, e dell' Accademia delle Iſcrizioni, e Belle Lettere di Parigi.

TRADOTTO DAL FRANCESE

TOMO I.

GENOVA MDCCLXXVIII.

PRESSO FELICE REPETTO, IN CANNETO.
Con permiſſione.

Biblioteca Nazionale V. E. III NAPOLI
Digitized by Google

IL TRADUTTORE A' LEGGITORI.

È Un penſar veramente da ſaggio, il credere che gli abuſi non abbian giammai formato al Mondo alcun ſiſtema nell' ordine delle coſe. Quindi è che troppo degni di compaſſione ſon coloro, che avvezzi a dedurre le conſeguenze dagli eventi, e non dalle cagioni, giudicano inutili certe Opere che tendono a porre in chiaro i Diritti dell' Umanità, ſol perchè talvolta l' Ambizione, l' Orgoglio, e la Violenza ci an ſomminiſtrato degli eſempj co' quali abbiam veduto infrangere, e calpeſtare queſti medeſimi ſa-

croſanti, ed inviolabili Diritti. Se imitar ſi voleſſe una ſi ſtrana forma di ragionare, dir ſi potrebbe eziandío, che le Leggi ſono vane, ed inutili, perchè talvolta da uomini malvagi deluſe vengono, e violate. Dunque perch a' tempi di Cicerone v' erano de' falſi amici, non avrebbe egli dovuto dare alla luce il ſuo Trattato *De' Doveri dell' Amicizia*; nè avrebbe dovuto Seneca comporre il Libro *Della Clemenza*, perchè fino a que' tempi v' erano ſtati de' Tiranni ſul Trono di Roma, e perchè recenti ancora eran le dolorose memorie delle ſofferte ſciagure. Non avrebbe dovuto Grozio ſcrivere il ſuo Trattato *Della Guerra, e della Pace*, perchè forſe prima di lui s' eran veduti alcuni Principi bellicoſi, che dominati dal vano, e funeſto onore di diventare il terror dell' Europa, avean per così dire, ſepolto nel tumulto delle Armi, tutt' i ſemi del Giuſto, e dell' Oneſto. Se ciò ſi chiami ragionar con ſodi principj, io ne appello al Buon Senſo, ed alla Ragion medeſima.

Non parrà fuor di propoſito a' miei Leggitori quanto fin quì ho detto, allorchè ſapranno che vi ſono ſtati alcuni di coloro che decidon di tutto, e tutto ignorano, i quali an preteſo eſſer la preſente Opera del noſtro Autore di poco o niun vantaggio pel moderno ſiſtema de' politici affari, perchè forſe an veduto in varj incontri tacer la Ragione, e dominar la Forza. An creduto altresì lecito il criticarla ſenza intenderla. A ragion ſi potrebbe lor riſpondere quel che riſpoſero alcuni dotti Veſcovi all' Imperator Giuliano Apoſtata, allorchè diſprezzò una Dottrina d' Apollinare: *Legiſti, ſed non intellexiſti; ſi enim intellexiſſes, non improbaſſes*.

Ma per tinger loro di roſſor le gote, è d' uopo ſapere che allorchè l' illuſtre Autore la pubblicò, fu eſſa accolta da' veri

veri Letterati con quel piacere, con quell' avidità, e con quella ſpecie d' entuſiaſmo che ordinariamente cagionano le Opere degli Uomini grandi. Tale, e sì pronto ne fu lo ſpaccio, che in breve tempo difficile intento ſi reſe il trovarne degli eſemplari. Credo che poſſa un sì favorevole incontro compruovare abbaſtanza la bontà dell' Opera, ed aſſicurare all' Autore quella ſtima che le ſue Letterarie fatiche gli hanno così giuſtamente procacciata.

Non dee dunque ſtrana coſa apparire, ſe preſo da ſupore nel non averne veduto una ſeconda Edizione, io mi ſia determinato a tradurla nella natía favella, perchè ho penſato che in tal guiſa trar ſe ne può vantaggio tanto da coloro che coltivano il Franzeſe Idioma, quanto da quei che non ſono in iſtato d' appieno intenderlo. Ho imitato parimente così i colti, ed illuminati ingegni di queſta medeſima Nazione, i quali non mancano di toſto trasferire nel proprio linguaggio qualunque Opera di ſtraniero Autore, che porti ſeco il merito d' una Traduzione.

Dopo aver fatto meco ſteſſo le più ſerie rifleſſioni, ho creduto a propoſito dover dedicare il mio preſente travaglio a' miei corteſi Leggitori, diſponendo così l' animo loro ad eſſermi più favorevoli, e condonarmi quegli errori ne' quali ha forſe potuto la mia inſufficienza farmi cadere, o che alla mia accuratezza an forſe potuto sfuggire. Ho creduto eziandío di ſoddisfare in tal maniera agl' inalterabili doveri della mia gratitudine verſo i figli primogeniti del Ligure terreno, i quali in ogni tempo m' an dato non equivoche ripruove della loro amorevolezza, e benevolenza. E poichè piacque alla Provvidenza di traſpiantarmi in queſto nobil ſoggiorno di Libertà, dove l' Umanità reſpira aure ſerene di pace, e dove congiunta alla Grandezza trovaſi l' Affabilità; all' Opulenza la Compaſſione; ed alla Giuſtizia

la

la Dolcezza: aſcolti benigno il Supremo Conſervatore de' Regni, e degli Stati i miei fervidi voti per la conſervazione, e felicità d' una Repubblica in cui l' Uomo all' ombra di provvide, e ben inteſe Leggi gode tranquillo del più caro, e più prezioſo de' ſuoi Diritti.

DISCORSO PRELIMINARE.

UN' Opera molto utile quella ſarebbe, che con ſolidità ſpiegaſſe i Diritti de' Popoli, relativi al Commercio, e ſpecialmente al Commercio Marittimo. Ella converrebbe almeno aſſai al ſiſtema preſente de' pubblici affari, ed allo ſpirito quaſi univerſale de' Governi del Secolo. Son già alcuni anni che ne ho il penſiero: ma la vaſtità del mio piano, e dell' oggetto medeſimo, me ne ha fatto finora interamente ſoſpendere l' eſecuzione. Queſt' Opera tende ſoltanto in parte ad eſeguirlo.

La Guerra ſopraggiunta cinque anni addietro fra alcune Potenze Marittime, era appena dichiarata, che rinnovar s' inteſero le doglianze degli Stati Neutrali intorno al Sequeſtro de' loro Baſtimenti. Codeſte doglianze divennero più amare, a miſura che moltiplicaronſi le preſe. Ciaſcuno difeſe la propria Cauſa; vi ſi adoperò ben anche qualche aſprezza; ſi fecero delle Memorie *pro*, e *contra*; allegaronſi dall' una parte non meno, che dall' altra delle ragioni tanto buone, che cattive: Ma niuno penſò mai di rimontare alla ſorgente con eſaminare, ſecondo i principj della ſana Ragione, ſu di che ſia fondato, e fin dove ſi eſtenda il Diritto che hanno i Popoli che ſono in Guerra, di viſitare, arreſtare, o confiſcare i Baſtimenti di coloro che ſon con eſſi in pace.

Quel che ne accennai, qualche tempo dopo, nella mia Storia del Diritto Naturale (*a*) in occaſione d' un erroneo ſentimento di Grozio ſull' origine dell' Univerſal Diritto delle Genti, eſſendo piacciuto a molti de' miei Leggitori; fui pregato di dare

(a) *Tom. II. §. II. pag.* 116. 132.

dare un pò più di eſtenſione a tali idee, e farne una ſpecie di Diſſertazione. Io ſoddisfeci un tale deſiderio; e queſta mia deferenza produſſe le *Rifleſſioni imparziali ſul Diritto delle Nazioni Belligeranti di confiſcare i Baſtimenti Neutrali*, inſerite nel Giornale di queſt' anno che ſi pubblica in Bruſſelles.

Lungo tempo innanzi che mandato aveſſi codeſte Rifleſſioni ai Giornaliſti, erano elle ſtate comunicate in manoſcritto, a differenti perſone molto intelligenti, e molto iſtrutte, che generalmente le onorarono della loro approvazione, per compiacenza, ovvero perchè ebbero riguardo all' aggiuſtatezza delle mie mire. Frattanto ad onta di queſti luſinghieri applauſi conobbi, quanto elleno foſſero imperfette, ed inſufficienti, per porre in tutta chiarezza l' importante materia che n' è l' oggetto. Una tale conſiderazione, unita al conſiglio di alcuni miei Amici, determinommi, non oſtante la difficoltà, e la delicatezza dell' impreſa, a comporre un' Opera particolarizzata, e formale ſu queſta parte della Giuriſprudenza delle Nazioni Sovrane; e dopo una continua applicazione di quaſi due anni, ſon giunto finalmente a compire quella che attualmente preſento al Pubblico.

Queſt' ultima aſſertiva parrà forſe ſingolare a coloro che dell' Opera giudicheranno dalla groſſezza del volume; ovvero coloro che avvezzi a sbrigare col ſolo ſoccorſo della loro immaginativa, i Soggetti più frivoli, e le più gravi materie, fan colla medeſima leggerezza, de' racconti, delle Meditazioni metafiſiche, delle Poeſie ſcherzevoli, o vaghe, e de' Tratttati di Pace, o d' Alleanza: Ma non temo ch' ella ſorprenda que' miei Leggitori che conoſceranno quante combinazioni ho dovuto fare, e quanti pregiudizj togliere, per riſolver ſolidamente tutte le queſtioni, ſovente meno ſpinoſe in ſe medeſime, che imbarazzate dalla prevenzione, che ad ogn' iſtante ho dovuto incontrare nel corſo dell' Opera.

Ciò che non ha laſciato di aggiugner difficoltà al mio travaglio, è la novità dell' impreſa; non eſſendovi ſtato alcuno, che io ſappia, che abbia nulla pubblicato formalmente in alcuna Lingua, ſul medeſimo ſoggetto, che foſſe alquanto ſoddisfacente, preciſo, o bene inteſo. Non abbiamo ſu ciò che alcuni ſquarci, i quali non mancherebbero di sfigurare l' Opera, ſe ſi tentaſſe di rappezzarvegli; ovvero alcune maſſe informi, dalle quali ſpeſſo nulla ſe ne ricava, di qualunque maniera ſi volgano, e rivolgano. Io conſidero quaſi come del primo genere,

re, alcune *Diſſertazioni Accademiche*, pubblicate nelle Univerſità di Alemagna, ſu differenti parti del mio oggetto; e credo poter ſituare nella ſeconda Claſſe, il famoſo libro *del Conſolato del Mare*, ch' è ſtato citato alcune volte come un' Opera importante, in alcune Memorie non ha guari comparſe, in occaſione delle moderne controverſie ſulle Preſe Marittime.

Io non ho potuto fare alcun uſo delle Diſſertazioni Accademiche. In tutte quelle che pervenute mi ſono, o che ho potuto raccogliere quì in Francia, ho trovato più di erudizone, per me inutile, che di ſocco.ſi reali. Una tale ſcoperta non ammi punto ſorpreſo. Io già me l'aſpettava. Non ho voluto ben anche per altro motivo ripaſſarne alcune, ſe non per aſſicurarmi della verità della mia opinione.

Io non contraſto affatto a tali Scritti uſciti dal ſeno delle Scuole, quel merito che nella loro ſfera poſſono avere. Gli credo buoniſſimi pel fine che ſi ſon propoſti i loro Compoſitori; che val quanto dire, per eſercitare gli Studenti, ovvero per iſtruire que' Giovani che ſanno appena articolare i primi elementi della Giuriſprudenza univerſale, e che per mezzo di tali eſercizj acquiſtano delle idee, e apprendono nel tempo medeſimo a riconoſcere gli Autori, copioſamente allegati, ſu ciaſcheduna pagina di tali abbozzi; allegazioni che ſenza un tal motivo, ſono il più ſovente fatte a pura perdita: ma tuttociò non fa ch' elleno mi ſiano ſtate del tutto inutili.

La ragion di ciò non ſolo è ripoſta nella natura dell'Opera, ma eziandío in quella delle mie mire. Non ho preteſo di trattare il mio ſoggetto, per metterlo alla portata della Gioventù, o per farne pompa in qualità di Accademico. Il mio ſcopo è ſtato di dilucidarlo in maniera, che poteſſe il mio travaglio eſſer tollerabile, ed utile ad un molto maggior numero di perſone, e ſpecialmente a coloro che trovanſi di già impiegati negli affari; ſia nella parte che riſguarda l' Amminiſtrazione, ovvero le Negoziazioni; oſſia in quella della Giudicatura marittima, ne' Conſigli delle Preſe, ovvero ne' Tribunali di Ammiragliato: ciò che non è ſtato certamente lo ſcopo di quei Diſſertatori de' quali parliamo, e ch'eſſi avrebbero ben anche durato fatica ad adempiere.

Per conoſcere, e diſcutere in tutta la loro eſtenſione, le materie intereſſanti del Diritto delle Genti che ſono ſtrettamente legate con ciò che oggidì coſtituiſce la baſe, ed il gran perno del-

la forza, e della felicità degli Stati, non baſta ſolamente di ſapere i principj di queſta Scienza. Ella preſenta molte coſe come belliſsime, e veriſſime, e che lo ſono in fatti nella ſpeculativa; ma dalle quali non potraſsi ricavar quaſi partito alcuno nella pratica, o negli affari. Per iſpiegar prammaticamente, e con qualche ſucceſſo le anzidette materie, è indiſpenſabile di avere una nozione alquanto particolarizzata del Commercio Politico in generale, e di conoſcere ſpecialmente i rimedj, le coſtituzioni, ed altresì l' amminiſtrazione de' Governi, e ſopra tutto quella delle principali Nazioni commercianti. Or queſte cognizioni tali, quali io le eſigo, non ſi acquiſtano affatto nel Gabinetto, ed anche meno trovanſi ſegnate nella polvere delle Scuole. Affin di proccurarſele, fa d' uopo informarſi del piano coſtante del maneggio de' loro pubblici Affari, ſe pur ne hanno qualcheduno; ignorar non ſi debbono le loro Leggi mercantili, ed altre, e la forza di eſſe nell' eſecuzione; finalmente fa di meſtieri eſaminare attentamente le loro manifatture, gl' induſtrioſi loro ſtabilimenti, le conſeguenze della loro condotta, i loro vantaggi, e diſcapiti, la conſiſtenza de' loro progetti, o delle loro impreſe, i loro coſtumi, e fin anche il loro genio. Or queſto è quello che gli enunziati Scrittori Accademici fatto non hanno, e che non an nè pure potuto fare.

Ho poſto nella claſſe delle maſſe informi in queſta parte il Libro intitolato: Il Conſolato del Mare (*) che viene qualche

(*) Queſto Libro, di cui non ho potuto giammai ritrovar l' edizione originale in Lingua Catalana, è ſtato tradotto, ed impreſſo in Caſtigliano in Valenza di Spagna, da Franceſco Biaz Romano, nel 1639., in 4°., portando il titolo. Libro llamado Conſulado de Mar. Obra muy util, y provechoſa: y aun muy neceſſaria: aſsi para todo genero de mercaderes: como de Señores de Navios: y Pilotos; y Marineros; y todos los que navegan. Demas de tener clara luz para todos los negocios de la Mar, o concernientes à ella: tiene ahora nuevamente las ordinaciones de los derechos del general: y del peſo del Señor Rey. Eſtà tambien pueſto al privilegio de los Conſules y Mercaderes: concedido por el Rey Don Fernando de glorioſa memoria. Es ahora nuevamente traducido de lengua Catalana en Caſtillana. Noi ne abbiamo altresì una traduzione Italiana, fatta da Gio: Battiſta Pedrezzano, e ſtampata in Venezia, preſſo Daniele Zanetti, nel

che volta citato come un' autorità; quantunque non ſia che una maſſa ovvero una ben male aſſortita raccolta, di Leggi marittime, e poſitive, e di particolari Ordinanze de' Secoli mediocri, ovvero poco illuminati, unite ad una compilazione di Deciſioni private. Tanto le une, che le altre riſguardano le Aſſicurazioni, le Avarie, i Diritti di Ancoraggio, i Noli, i Noleggiatori, gli Armatori, e finalmente, le Preſe, e Ripreſe marittime; ma nè le une, nè le altre poſſono eſſere di alcun ſoccorſo a coloro che diſcuter voleſſero i Diritti delle Nazioni Belligeranti intorno alla Navigazione de' Popoli Neutrali. Le mentovate Ordinanze an potuto allora obbligare i Sudditi de' Legislatori; ma ſiccome elleno ſono particolari, non an giammai potuto obbligare altri che quelli; e per eſſer al preſente invecchiate, più non obbligano alcuno. Per quello riſguarda le Deciſioni, non mi ſembrano aſſolutamente buone a nulla nella pratica; ſpecialmente perchè non ſono motivate, nè fatte nè pure in un tempo, in cui si ſapeſſe coſa foſſe un Commercio ben inteſo, ovvero la di lui manutenzione. Tutto il frutto che puoſsi ſperare di ricavar dalla lettura di una tale raccolta, è quel di ſoddisfare alla propria curioſità col fare una comparazione delle maſsime uſitate, e del regolamento del Commercio di que' Secoli, con quelle che oggidì ſi praticano, per vantaggio del noſtro; e nel ſentire, per così dire, dalla bocca di que' Sovrani, la profonda ignoranza in cui viveano tanto eſsi, che quei loro Sudditi che reputavanſi i più abili, su molte coſe vantaggioſe ai Popoli, delle quali ampiamente c' iſtruiſcono non meno la moderna Politica, che il Codice delle Nazioni indipendenti, che ſonoſi poſcia molto più illuminate.

Vi ſarebbe molta ragion di credere, che Grozio, il di cui nome ſolo vale un elogio, che fu Cittadino nato in uno Stato marittimo, e commerciante, che fece diſtinta figura fra i Miniſtri, ed i Magiſtrati della ſua Patria, ch' entrò poſcia al ſervigio d' un' altra Potenza marittima, e che fu per lungo tempo rifugiato, e finalmente eletto Ambaſciatore preſſo d' un' altra; che queſto Autore dico, ci abbia inſegnato quanto evvi di più eſſen-

 ziale

1576., di 230. pagine in 4°. Queſta medeſima traduzione è ſtata riſtampata nel medeſimo luogo in altrettante pagine, nel 1584., ed aumentata in forma di Supplemento, da un Itinerario Marittimo, Portolano del Mare, il di cui Autore chiamaſi Paolo Gerardo, e che contiene altre 38. pagine.

ziale a dire, intorno alle Preſe Neutrali, ed alla Navigazione de' Popoli in tempo di Guerra. La coſa ſembra altrettanto più probabile in quanto che l' Opera che gli ha acquiſtato, e tuttavia gli ſoſtiene in parte una gran reputazione, è ſtata eſpreſſamente compoſta per iſpiegare i Diritti della Guerra e della Pace. Frattanto la coſa va altrimenti. Quel ch' egli avanza su tal propoſito (*a*) ſi riduce non ſolamente a tre o quattro pagine, compreſavi un' annotazione molto lunga, e puramente iſtorica che i tre quarti ne forma, ed alcune citazioni che nulla pruovano; ma eziandío quelle poche parole, o propoſizioni che in ſe medeſima riſguardano la coſa, non ſono ne troppo chiare, nè bene ſtabilite, nè del tutto eſatte, o degne di Grozio. Sembra per altro aver egli avuto diſpiacere di eſſere ſtato ridotto a decider la queſtione ſecondo il Diritto di Natura, non avendo affatto trovato, dic' egli, nulla nella Storia con cui riſolverla mediante il volontario Diritto delle Genti. Queſto e quel ch' è d' uopo fare, quantunque non ſe ne abbia la volontà.

Se abbiamo trovato Grozio difettoſo su tale Articolo, è facile il capire coſa mai dobbiamo aſpettarci da Puffendorf, e dagli altri Scrittori che hanno ſtimato vergognoſo lo ſpiegare i Diritti de' Popoli nelle Opere loro Siſtematiche. Il primo non parla affatto di cio che quì trattiamo, e puoſſene altrettanto dire di Selden, Obbes, Cumberland, e degli altri.

Il ſolo Scrittore di queſta ſpecie che ne faccia menzione, dopo Grozio, è Mr. Vattel, la di cui Opera comparve tempo fa in un ben groſſo volume, intitolata il *Diritto delle Genti*. Coteſto libro, per più rifleſsi pregevole, non eſſendomi capitato che nel fine del mio travaglio, non ho potuto conſultarlo a tempo, per approfittare di ciò ch' egli avanza ſul mio oggetto; e del rimanente, il di lui Autore troppo ſincero, e troppo intelligente mi ſembra, perchè io non debba preſumere, che cambierà parere su di alcuni punti, allorchè avrà letto, ed eſaminato attentamente i miei principj, e le mie ragioni, in queſti fogli eſpoſte.

Alcune parole ancora mi rimangono a dire d' un grande Abbozzo, pubblicato, ſon già alquanti anni, in Lingua Spagnuola, dal Cavaliere d' Abreu, tuttavia al preſente Inviato Straordinario di Sua Maeſtà Cattolica alla Corte di Londra, e Membro dell' Accademia Reale di Madrid; abbozzo che, a giudicar-

(a) De jure Belli ac Pacis lib. III. cap. I. §. V.

dicarne dal titolo, ſembra deſtinato in parte a diſcutere ciò ch' è giuſto riſguardo alle Preſe Neutrali. Eccolo, quale ſi trova nel Frontiſpizio della Traduzion Franceſe che comparve quì in Parigi, nello ſcaduto anno, in due picciole parti in 8°: *Trattato Giuridico-Politico ſulle Preſe Marittime, e ſui mezzi che debbono concorrere per renderle legittime.*

Queſt' Operetta fa onore a quello zelo con cui Mr. d' Abreu procura in tutte le occaſioni, di render ſervigio alla ſua Patria. Egli può eſſer utile agli Spagnuoli, e ſpecialmente a coloro che ſono incaricati della giudicatura delle Preſe negli Stati del Re Cattolico. Ma di gran lunga s' ingannerebbe, chi credeſſe trovarvi una generale, e ſufficiente ſpiegazione di ciò che promette il frontiſpizio. L' illuſtre Autore ſembra che non abbia avuto altra mira, ſe non quella di porre in chiaro i luoghi delle Leggi particolari, o degli Editti di Marina della ſua Patria, che riſguardano le Catture fatte ſul Mare, e che gli è parſo che ſieno ſoggette ad alcune difficoltà: di maniera che il ſuo Libro meriterebbe piuttoſto il nome di Commentario ſull' Ordinanza de' Córſi e ſu di alcuni altri regolamenti della Marina di Spagna, che quello d' un Trattato formale ſulle Preſe Marittime. E' vero che in eſſo ſi rimonta qualche volta ad alcuni principj generali, e che vi ſi citano parimenti parecchi Trattati: ma queſti ſon ſempre Trattati fatti colla Spagna e ſi finiſce ſempre col ridurre il tutto all' oggetto principale, di ſpiegare, e bene ſpeſſo di giuſtificare le Diſpoſizioni dell' Ordinanza de' Córſi, o di qualche altra Legge marittima delle Spagne. Coſicchè queſto ſcritto di Mr. Abreu per buono che poſſa eſſere nel ſuo genere, e per quanto ſembri iſtruttivo agli Spagnuoli, a ben conſiderar la coſa, non ha quaſi nulla di comune colla mia preſente Opera.

Dalle particolarità nelle quali ho ſtimato opportuno di entrare, ſi vede quanto mai ho dovuto ritrovare incolto, o almen poco lavorato il mio terreno; e che per conſeguenza m' è ſtato d' uopo coltivare, per così dire, aſſolutamente il cantone dell' Impero delle verità utili, la coltura delle quali ho ardito intraprendere.

Ho luogo di ſperare che accuſato non ſarò di alcuna parzialità. Io ſon d' una Nazione veramente Neutrale; ed ho l' onore di ſervire un Monarca che ha fatto oſſervare coll' ultima eſattezza, a tutti i ſuoi Sudditi, durante la preſente Guerra, i Doveri della Neutralità da eſſo lui abbracciata. Non poſſo dunque

eſſe

eſſer parziale per ragion di Stato; e noi ſono nè pure per inclinazione. Preferiſco, come debbo, gl' intereſſi del mio Sovrano a quei di tutti gli altri; del rimanente però, lo ſtudio dell' uomo, e del Mondo, ed il mio ſoggiorno in varj Paeſi dell' Europa ove mi ſon fermato quaſi che otto anni, mi an fatto trovar da per tutto del buono, e del cattivo, e mi hanno imparato ad eſſer Cittadino del Mondo. Conſidero tutti gli uomini come miei Fratelli, e vorrei che foſſero tutti giuſti; ciò che gli renderebbe tutti felici. Se qualche volta mi accade di arringare una cauſa; ella è ſempre, o quella dell' Umanità in generale, ſpecialmente quando mi ſembra che ſia oltraggiata; o quella della Pace, e della Neutralità .. di cui eſſenza è formata dall' imparzialità medeſima. D' altronde, ſiccome l' Opera mia è puramente dommatica, non può in eſſa trattarſi di difendervi o attaccarvi la condotta di chi che ſia. Di ſaper ſi tratta, ſe i miei principj ſon veri? e ſe buone ſono le mie pruove. Ne laſcio ad altri l' incarico. Veggano eſſi ſe i paſſi di ciaſcheduna Nazione ſiano in queſta parte giuſti, o biaſimevoli, e fin dove lo ſiano.

Il mio diſegno non eſſendo ſtato quel di fare un Libro dotto, o erudito, ma bensì un Libro iſtruttivo, non vi ſi troveranno affatto certe citazioni di nomi, e di opere, incognite alla maggior parte de' Leggitori, che sfigurano le pagine ſenza ombra di neceſſità e che frattanto furono altre volte indiſpenſabili per far valere, o apprezzare i proprj Scritti. Quanti libri non abbiam noi di puro ragionamento, anche molto moderni, le di cui chiamate, ovvero citazioni, che ſpeſſo la terza parte ne compongono, altro non ci fan ſapere, ſe non che il divino Platone, ed il Padre de' Filoſofi an creduto col rimanente del Genere umano, che gli uomini ſon mortali, che il Sole è un corpo luminoſo, e che la Virtù è amabile? Varrebbe altrettanto che ci citaſſero Euclide, e Newton, per perſuaderci che due, e due fanno quattro, ovvero che un triangolo ha tre angoli.

Grazie al buon ſenño del Secolo! non ſon più que' tempi, ne' quali era glorioſo l' eſſer nel numero di que' Dotti che ſon cotanto dotti, che nulla ſan fare che ſia utile; a' quali l' apparato d' una frivola letteratura tien luogo di vero merito; e che maſcherano la loro ignoranza, o la loro pigrizia con una varietà di citazioni pedanteſche. Una tale ciarlatanería non è più alla moda in una parte dell' Europa, ed ella perde giornalmente terreno in un' altra; eſſendo il rimanente ancora ſotto il giogo

go della Superſtizione, e della barbarie Scolaſtica. Oggidì è permeſſo di ſervirſi d' un principio, o d' un argomento, ſenza che faccia di meſtieri implorar la garantía del famoſo Puffendorff, o del celebre Grozio; quantunque le medeſime propoſizioni ſi trovin forſe negli Scritti di tali Autori. Le Nazioni veramente illuminate non vogliono che più ſi citino loro delle autorità, allorchè ſi tratta di ragionare; eſſe domandano che loro ſi diano delle pruove ragionevoli di ciò che ſi avanza, ſenza curarſi ſe altre volte vi ſiano ſtati degli uomini che ne abbian detto altrettanto; ſpecialmente allorchè ſi tratta d' un' Opera di tal natura.

Io non inſiſto affatto cotanto ſu queſto articolo, per autorizzarmi a rubar negli Autori a dritta, ed a ſiniſtra, ſenza fare ad eſſi onore delle loro ſcoperte. Non temo d' eſſer trovato nel caſo. Ma ho piacere di far conoſcere, in tale occaſione, agli Scrittori di alcuni Paeſi, il ridicolo, e l'inconſeguenza delle loro ſuperflue citazioni; il lor furore di riempire i loro Scritti d' una letteratura inutile, per fare ammirare la moltitudine delle loro cognizioni da coloro che non ſono in iſtato di penetrar coteſte nuvole, e giudicare il fondo della coſa; e finalmente la loro oſtinazione con cui paſſano la vita in imparare, e ſpacciar parole, e nomi, in vece che ſarebbe ormai tempo di ſtudiar le coſe, e ſeriamente applicarſi a quelle Scienze che tendono a render gli uomini migliori, ovvero più felici.

Ho proccurato di ſoddisfare al mio oggetto, con tutto quell' ordine di cui è ſtata capace la materia; ſapendo quanto la mancanza di ben diſporre le coſe deroghi al merito, ed all' utile, eziandío delle buone Opere. Ne abbiam di quelle, le quali quantunque ripiene per altro di ſentimenti, di mire, e di oſſervazioni iſtruttive, non ſon quaſi d' alcun vantaggio nella pratica; perchè tutto vi ſi preſenta confuſamente, e di maniera che non laſcia nella teſta de' Leggitori, ſe non delle impreſſioni erranti, o delle nozioni vaghe, e ſcucite. Tai Libri, per quanto ſpiritoſi, ed anche ſolidi eſſer poſſano in un certo ſenſo, per lo più non ſon buoni che a dar delle idee ſuperficiali a' parlatori.

Per prevenire un ſimile effetto riſguardo al preſente Scritto, l' ho toſto diviſo in Quattro *Parti* che formeranno due Volumi.

La Prima *Parte tratta*, dopo avere ſtabilito i principj, *del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali in generale, ed in ſe medeſimo.*

La

La Seconda *ſpiega quel che precede il Sequeſtro de' detti Baſtimenti*, ovvero i Diritti ſcambievoli delle Potenze Belligeranti, e di quelle che ſon Neutrali, relativamente alla Navigazione di queſti ultimi.

La Terza, la quale è la prima del Secondo Tomo, *tratta di ciò che ſiegue il detto Sequeſtro, ovvero di ciò ch' è univerſalmente giuſto riſguardo alle Preſe Neutrali*.

La Quarta finalmente, *diſcute il Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, ſecondo il Diritto Convenzionale delle Genti*; o ſecondo il tenore de' Trattati, che ſuſſiſtono fra varie Potenze Moderne.

Del rimanente, io ſarei ſenza dubbio ben contento, ſe queſto Scritto inconrraſſe l' approvazione de' Conoſcitori, o s' egli meritaſſe ben anche l' attenzione delle Potenze Marittime; ma non ſarò alla meta de' miei voti, ſe non nel caſo che il mio travaglio poteſſe in qualche maniera contribuire, a far diminuire le Avanie che ingiuſtamente opprimono la Navigazione, e l' induſtria delle Nazioni pacifiche. Oh quanto è legittimo un tal deſiderio! Permette forſe lo ſpirito del Secolo, che un ſi gran bene ſperar ſi poſſa?

DEL SEQUESTRO
DE'
BASTIMENTI NEUTRALI
OVVERO
Del Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti di arreſtar le Navi de' Popoli Amici.

TOMO I. PARTE I.

INTRODUZIONE.

§. I.

GLi uſi ſcambievoli delle Nazioni Sovrane, e i diritti, le obbligazioni, le conſeguenze, e gl' inconvenienti che ne riſultano, formano un oggetto altrettanto più degno dell' attenzione d' un Uomo ſaggio, quanto la materia è egualmente intereſſante, e ſpinoſa. Il vero Filoſofo, cioè colui che penſa di renderſi utile, non può farę un miglior uſo delle ſue cognizioni, e delle ſue facoltà intellettuali, che nel ſervirſene per contribuire a diſſeccare una ſorgente, dònde derivano i mali che affliggono talvolta la più legittima induſtria, o piuttoſto, per indicare le cagioni che ſovente ne rendono le acque fangoſe. Siccome ſi ſtima ch' egli ragionerà da ſenno, eviterà così gli errori; e come che ragiona da imparziale, qualche ſucceſſo ſe ne può ſperare; malgrado tutta la forza de' pregiudizj, de' cattivi diſegni, e del capriccio che vi ſi oppongono. Queſto è quanto può egli fare. Tocca a' Sovrani, a' Padri de' Popoli, di fare il rimanente. Egli dee contentarſi d' avere avuto la virtù e la felicità degli uomini per iſcopo, la verità per guida. Il piacere che ne proverà, ſarà la ſua ricompenſa.

§. II.

In tre Claſſi io diſporrò i coſtumi ricevuti fralle Nazioni libere, ed indipendenti, l' accumulamento de' quali, quantunque molto impropriamente, puoſſi chiamar Diritto delle Genti. Precario, ovvero Municipale. Ve n' ha di quei *che an luogo in ogni tempo*: Di quei *che ſi praticano ſoltanto in tempo di pace*: Di quei finalmente, *che ſono ſolamente relativi alla Guerra.* Le due prime ſorte non an che fare col noſtro propoſito. Trattiamo di quei che ſi riferiſcono allo ſtato di Guerra.

§. III.

Gli uſi delle Società Sovrane, praticati allorchè alcune fra eſſe ſon Belligeranti, hanno in ogni tempo eſercitato gli Uomini di Stato, i Politici, ed i ſemplici Giureconſulti. L' importanza de' loro oggetti; le conſeguenze faſtidioſe che ne riſultano, ed aggravate ſono dalla violenza dello ſtato che le produce; e finalmente la contraddizione che vi ſi oſſerva, hanno egualmente imbarazzato, che occupato i più grandi Uomini. Frattanto codeſte materie ſono ancora cotanto intrigate, che colui che poteſſe, e voleſſe intraprendere di porle in chiaro con ſolidità, ed in una maniera ſoddisfacente, renderebbe, ſecondo rutte le apparenze, un eſſenziale ſervigio a tutta la ſocietà umana.

§. IV.

Ma come mai riuſcirvi, allorchè non ſi prendono le miſure convenevoli? Si è preteſo di fiſſar lo ſpirito, e le obbligazioni che ſeco portano tali coſtumi, e ciaſcun s' è fermato alla ſuperficie delle coſe, ed ai coſtumi medeſimi. Per non averne ricercato, o ritrovato i veri fondamenti; tutte le ricerche fatte non an prodotto fin oggi, ſe non delle opinioni differenti, ed anche tanto oppoſte, che non è quaſi poſſibile di conciliarle. Lo ſpirito di partito, e l' intereſſe particolare, oſtacoli eterni alla verità, meſcolati vi ſi ſono, ed an rerminato di condenſare i nuvoli che cuoprono queſt' importanti oggetti della ſcienza delle leggi univerſali, e dell' arte di governare i Popoli.

§. V.

Digitized by Google

§. V.

Gli Oracoli del Codice dell' Umanità, e di quello delle Potenze Sovrane, ſon frattanto coſtanti ed immutabili. Vogliono eſſi che ſiamo giuſti, ed obbligano i più aſſoluti, e poderoſi Monarchi, al pari de' ſemplici particolari; e ciò con altrettanto più di ragione, eſſendo eſſi i ſoli limiti del ſupremo Potere: laddove i Cittadini, i ſemplici membri delle Società Politiche, ſon ben anche tenuti a conformarſi alle Leggi Civili.

E' vero che gli Stati non an ſovente de' riguardi per la giuſtizia, ſe non quando credono tornar loro a conto; talvolta non amano quell' equità che ſembra contraria a' loro diſegni. Ma ciò non impediſce che l' obbligo loro non ſia ſempre il medeſimo; egli non diventa perciò minore. Gli andamenti ingiuſti d' una intera Repubblica, o d' un Sovrano, non derogan nulla più all' autorità del Diritto delle Genti, di quel che la violazione da un Cittadino commeſſa d' una Legge Civile non deroga a quella del Codice particolare, una parte di cui è una tal Legge.

§. VI.

L' aver preteſo di palliare il male, ha fatto conſiderare qual delicata, e difficile, quella parte del Diritto delle Genti, che riſguarda i coſtumi de' Popoli. Niun s' è applicato ad eſaminare la natura medeſima di tali coſtumi. Si pretende di ſpiegargli, e determinar la loro influenza ſulla condotta delle Nazioni, ſenza incominciare dal far vedere perchè, e fino a qual ſegno ſiano eſſi obbligatorj. Si traſcura il rimontare alla ſorgente donde derivano, e toſto ſi cade in un labirinto da cui non ſi vede uſcita alcuna. Talora ſi eſclama contro la violazione del Diritto delle Genti, quando che non ſi tratta che d' un uſo: talora chiamaſi ſemplice coſtume, ciò che realmente è il riſultato dell' univerſal Diritto delle Genti. Soventi volte non v' è accordo su d' altra coſa, che ſulla diviſione de' ſentimenti. Quindi naſce quella dubbiezza, o quelle precipitoſe riſoluzioni de' Gabinetti: quindi, quella timidezza, o quell' eccеſſiva vivacità nelle Negoziazioni: quindi naſcono finalmente quelle diſpute eterne fra' Sovrani, le quali vanno ſpeſſo a terminare in diſpiacevoli conteſe, e talvolta ancora nelle vie di fatto.

§. *VII.*

Per conoſcere i veri limiti dell' autorità, e dell'obbligo, che ſeco portano i coſtumi ſcambievoli degli Stati, e per prevenire le ſpiegazioni arbitrarie, la contraddizione, e l'incertezza, che la falſa Politica ha ſpeſſo piacere di ſpargere ſu i diritti de' Popoli; altro mezzo non evvi, che di conſultare le Leggi inalterabili dell' univerſale Legislazione, di eſaminar colla bilancia in mano le conteſe delle Società Civili, e di ſtabilire in tal guiſa la giuſtizia, o l'ingiuſtizia, la legittimità, o l' illegittimità degli uſi loro. *Se queſti ſon contrarj all' equità naturale, non poſſono giammai diventare obbligatorj: ſe riguardo ad eſſa ſono indifferenti, non obbligano, che molto imperfettamente: ſe al contrario le ſono conformi, diventano ſenza dubbio obbligatorj; non già perchè ſono uſi, ma in virtù del Codice univerſale delle Nazioni, che gli erge in doveri.*

Senza codeſto metodo, e ſenza ſeguitar queſte regole, ſempre ſi travaglierà indarno ſu tal materia. Perchè ſi è trascurata, non abbiam noi nulla di preciſo ſul di lei propoſito, ed è rimaſta alla diſcrezione de' ragionatori. Le rifleſſioni ſuperficiali ſono aſſolutamente inutili: eſſe non ſerviranno, che ad accreſcere la confuſione, e l'incertezza.

§. *VIII.*

L'incertezza è madre feconda di preteſti, talvolta ſpecioſi, di rado perdonabili, e ſempre frivoli nel fondo. Siano eſſi quali ſi vogliano, ſpeſſo favoriſcono le mire dell'ambizione, e'l particolare intereſſe, a coſto dell' equità. In tal guiſa conſiderata l' incertezza non manca quaſi mai di far cadere in gravi errori, di dare un falſo aſpetto di rettitudine alla più ingiuſta condotta, e di far degenerare in manifeſti abuſi i coſtumi meglio fondati, e forſe alla Società più ſalutevoli.

In queſto caſo ritrovaſi: *l' uſo de' Popoli che ſono in Guerra di ſequeſtrare i Baſtimenti delle Nazioni Neutrali.* Il Diritto che poſſono avere le Nazioni Belligeranti d' impadronirſi in certi caſi dei Baſtimenti Neutrali, non eſſendo mai ſtato eſaminato a fondo, i limiti di eſſo ſon diventati incerti; e codeſta incertezza, unita al particolare intereſſe di alcuni Stati eccellentemente trafficanti, e per conſeguenza potenti ſul mare colla medeſima proporzione, è ſtata la cagione per cui ſi è inſenſibilmente introdotto negli uſi de' Popoli un abuſo conſiderevole di un tale Diritto.

§. *IX.*

§. IX.

Se i coſtumi praticati fra gli Stati Civili, relativamente alla Guerra, foſſero altrettanto indifferenti in ſe medeſimi, quanto lo ſono, in una gran parte, quelli che an luogo tra loro in tempo di pace, i loro abuſi non pregiudicherebbero cotanto la proſperità dei Popoli. Queſti ultimi non ſono ſpeſſo, che invenzioni d'una falſa gloria, dell'aſtuzia, dell'ozio, o dell'adulazione; effetti dell'orgoglio, del capriccio, della vanità, o del faſto; che val quanto dire ſon l'opera dei pregiudizj, e degli uomini dappoco, ovvero ignoranti. Aggiranſi eſſi quaſi tutti ſu gli onori da farſi, ſulla precedenza, ſulle cerimonie, in una parola ſulla reciproca etichetta dei Corpi Politici. Tre quarte parti e mezza di loro ſono poco eſſenziali per la felicità reale d'un Popolo. Oſſervati, o nò, che ſiano, non ſaran perciò meno felici le Nazioni. Gli effetti della loro abolizione ſarebbero quaſi di niuna conſeguenza, purchè foſſero univerſalmente aboliti. L'immaginazione gli ha fatti eſiſtere: il buon ſenno, gli diſtruggerebbe, ſe foſſe baſtantemente forte per impoſſeſſarſi del governo di tutti gl'Imperi.

Accade altrimenti di quei coſtumi che relativi ſono alla Guerra. Nati in buona parte dalla violenza, conſervano la durezza della loro origine, e toſto i loro abuſi attaccano i più preziosi Diritti delle Società Sovrane.

L'abuſo di quel coſtume, per eſempio, di cui quì ſi tratta particolarmente, è aſſolutamente pregiudizievole all'induſtria, ed alla felicità dei popoli naviganti; ed egli è ſtato portato, ſpecialmente dopo il principio del preſente Secolo, a tale eccesſo, che la di lui riforma tiene attualmente occupati i gabinetti di parecchi Sovrani, e che ſembra molto proprio a ſeminar diſcordie fralle Potenze le più ſtrettamente unite da' nodi dei trattati, ed altresì da' comuni loro intereſſi.

§. X.

La materia eſſendo in ſe medeſima importantiſſima, e d'altronde molto opportuna nelle preſenti congiunture, io mi ſon propoſto in queſt'Opera di porla in chiaro, con iſtabilire alcuni principj accompagnati da rifleſſioni le quali, ſenza eſtenuare il ſoggetto, potranno condurre ad ulteriori ricerche.

Mi

Mi ſono tanto più volontieri determinato a tale occupazione, perchè non v'è ſtato alcun finora, che io conoſca, che abbia intrapreſo la medeſima carriera, o che abbia a bella poſta trattato una tal materia, quantunque non ſia meno curioſa, che intereſſante. Codeſta inazione ſembra ſorprendente in un ſecolo in cui tutto il mondo aſpira alla triſta gloria di eſſere Autore.

Se i famoſi Scrittori del Diritto delle Genti non an dato che una occhiata molto rapida, e conſeguentemente molto ſuperficiale ſu tal propoſito, non è difficile di ritrovarne la cagione; ella ſi è, perchè molto recente è l'abuſo del Sequeſtro dei Baſtimenti Neutrali. Gli Uomini grandi, che nel ſecolo precedente ſpiegarono i Diritti dell'Umanità, non penſarono che formerebbe egli un giorno un oggetto altrettanto importante, quanto noi il vediamo a giorni noſtri. Ed in fatti, chi penſato l'avrebbe?

E' vero però che il celebre Grozio ci dice aver egli compoſto una Diſſertazione ſu tal materia. Sappiamo eziandio qual è ſtato il ſentimento da queſto illuſtre Autore in eſſa ſoſtenuto, poichè ſcrive al Fratello, Guglielmo Grozio, in una lettera (a) che indirizzogli l'anno 1629., *Che fatto avea un Trattato per provar che la Guerra fra più Sovrani, non dovea nuocere alla libertà del Commercio delle Potenze, che non erano Belligeranti.* Ma comechè ſappiamo che un tale ſcritto non è ſtato giammai ſtampato, nè ſparſo, o veduto da niuno, ſecondo che l'ha molto bene oſſervato Mr. De Burigny nella Vita di queſto rinomato Scrittore (b), così poſſiamo conſiderarlo per non fatto giammai.

CAPI-

(a) *Ella è la 207. della Raccolta delle Lettere di Ugone Grozio, in cui ſi ritrova nella pag.* 817.

(b) *Vedi la Vita di Grozio, ſcritta da Mr. de Burigny Membro dell'Accademia Reale delle Iſcrizioni, e belle Lettere, tom. II., pag.* 179.

CAPITOLO I.

DELLA GUERRA, E DE' SUOI DIRITTI RIGUARDO ALLE POTENZE NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. *Definizione*. §. II. *Cagioni d'una Guerra legittima*. §. III. *Scopo di ogni Guerra giusta*. §. IV. *Diritti della Guerra, relativamente ai Popoli neutrali*. §. V. *Limiti di tali Diritti*. §. VI. *Primo diritto della Guerra. Sua limitazione*. §. VII. *Secondo diritto della Guerra. Suoi limiti*. §. VIII. *Limiti del terzo diritto della Guerra*. §. IX. *Confutazione d'una falsa massima*.

§. I.
Definizione.

LA Guerra non è altra cosa se non *lo stato di coloro, che a vicenda si fanno ogni sorta di male, che procurano scambievolmente di nuocersi, sia con aperte violenze, sia con altri mezzi; affin di strappar colla forza ciò che loro si dee, ovvero ciò che a loro credono dovuto*. Questa è l'idea che far si dee della Guerra in generale, acciò ella ne comprenda tutte le specie; Guerre pubbliche, intestine o civili, offensive, difensive, marittime, solenni, giuste ed ingiuste, e quella ben anche che far potrebbero gl' individui dell' umana specie, vivendo nello stato di natura. La nozione che generalmente se ne ha, si riduce a credere, che la Guerra non è se non una composizione di battaglie, e di stragi fra gli eserciti di due, o più nazioni differenti.

La Guerra è sempre *particolare*, laddove la pace può essere considerata come *universale*, *e particolare*.

§. II.
Cagioni d' una Guerra legittima.

Tutte le cagioni giuste della Guerra riferisconsi ai due se-

guen-

guenti capi: 1.° *ad una vera offesa*, cioè reputata tale dal Diritto delle Genti; e 2.° *al positivo rifiuto*, o almeno non dubbioso *di un perfetto diritto*. Tutte le guerre intrapreſe per altri motivi meritano il nome d'ingiuſte. Coloro che trovano ardita codeſta aſſertiva, faccianſi ad eſaminare attentamente la materia, e toſto vedranno, non ſolo, ch'ella è fondata, ma eziandio, che queſte due cagioni, preſe in tutta la loro eſtenſione, ſon troppo feconde di ragioni che autorizzano gli uomini a diſtruggerſi legittimamente.

§. III.

Scopo di ogni Guerra giuſta.

Quantunque ſia incontraſtabile che puoſſi far la Guerra ſenza offendere in guiſa alcuna la giuſtizia; pure è coſtante che allora ciò accade quando colui che la intraprende, ſi propone di ottenere con tal mezzo la pace. Il rendere eterna una Guerra affin di manifeſtare la ſua potenza, di opprimere interamente i vinti, o di fare ammirare il ſuo coraggio, e le ſue geſta, è un renderla viſibilmente ingiuſta, non oſtante, ch' ella ſia incominciata per una legittima cauſa.

„ Se quella grandezza d'animo, che ſi fa comparire nel „ ſoſtenere i travagli, e nell'eſporſi ai più terribili pericoli, „ non è accompagnata da un gran fondo di giuſtizia; e ſe s'im„ piega per ſe medeſimo, e per i proprj vantaggi, in vece d' „ impiegarla pel comun bene; ben lungi dall'eſſere una virtù, „ diventa un vizio; ed è una vera ferocia, che diſtrugge qua„ lunque ſentimento di umanità." Codeſta è una molto aſſennata rifleſſione di Cicerone (*a*), che fondata ſi trova ſulla ſana ragione. Gli Ebrei aveano, per atteſtato di Selden, una maſſima molto deteſtabile. Credeano eſſi, che baſtava che la Guerra foſſe ſtata dichiarata in ſeguito di una deliberazione del Sinedrio, per potere attaccar le altre Nazioni, ſpogliarle dei loro beni, e ſoggiogarle, ſoltanto *per aumentar* le loro conquiſte, e *la loro propria gloria* (*b*). Un principio così atroce non corriſponde a quell' idea, che comunemente haſſi della divina vocazione di queſto Popolo. Molto più bella, e molto più giuſta è la lezione, che Filiſco dava ad Aleſſandro il Grande ſuo Diſcepolo

(a) *De offic. lib.* 1. *c.* 19.
(b) *De Jure N. & Gent., Sec. Diſc. Hebr. L.* 6. *c.* 3. *&* 12.

ſcepolo: *Ricercate*, gli dicea, *la gloria; ma ſia per portar dappertutto la pace, e la felicità, e non per diventare il flagello del Genere Umano*. Se quel Principe ſeguitato aveſſe queſto ſavio conſiglio, non ſarebbe diventato un gran devaſtatore, in vece di diventare un grand'uomo.

La Pace dee eſſere indiſpenſabilmente lo ſcopo della Guerra, perchè poſſa eſſere reputata giuſta, e legittima: 1.° perchè le leggi dell'umanità aſſolutamente il domandano; 2.° perchè il vero bene di ogni Stato lo eſige, per quanto grandi ſieno i di lui ſucceſſi; e 3.° perchè i Popoli Neutrali, cioè quei co' quali ſi è in pace, trovanſi eſpoſti a cagion della Guerra, ad alcuni inconvenienti, ed a certi incomodi, che l'equità ci preſcrive di riſparmiar loro, ſubitochè la noſtra ſalvezza, e la noſtra ſicurezza cel rendono poſſibile.

§. IV.

Diritti della Guerra relativamente ai Popoli Neutrali.

Per ciò che riſguarda i Diritti della Guerra, in quanto ch' eſſi poſſono avere qualche correlazione con gli Stati Neutrali ed amici, oſſerviamo in primo luogo, che ſarebbe un aſſurdo l'accordare a qualcheduno il diritto di fare una coſa, ſenza accordargli nel tempo medeſimo quello di ſervirſi dei mezzi neceſſarj per venirne a capo; e che per conſeguenza, *ſiccome il far la Guerra è un' azione giuſta, così tutto quel che ha una connessione eſattamente neceſſaria con lo ſcopo legittimo di eſſa Guerra, è d' uopo che ſia permeſſo, ed accordato alle Parti Belligeranti: Ben inteſo però, che i Diritti di un terzo non rimangano pregiudicati più di quel che ragionevolmente ſi ſtimi voler egli pur ſoffrire pel comun bene dell' umanità*. Non debbono i Popoli, che ſi fan la Guerra, pretender troppo da' loro amici, i quali non ſono in conto alcuno a parte delle loro querele: perchè ſarebbe un'atroce ingiuſtizia, che alcune Nazioni, perchè ſi trovaſſero in Guerra, poteſſero col preteſto di ſoſtenere, o eſigere i loro Diritti, violare impunemente quei di tutto il Mondo, e foſſe loro permeſſo, cercando diſtruggere la parte avverſa, di rovinare nel tempo iſteſſo i Popoli Neutrali. L'umanità, che può, e dee aver luogo in qualche maniera eziandio tra gli orrori della Guerra, e la generoſità anche meno, non permettono neppure, che portinſi i mali, e la diſtruzione, ſenza neceſſità fino

agli ultimi eſtremi, riguardo al nemico: con più forte ragione ha da eſſer proibito alle Parti Belligeranti di porre in opera un eſtremo rigore verſo coloro, che almeno con eſſe, ſono in una profonda pace. Ciò ſarebbe un abuſarſi crudelmente della loro connivenza, della loro imparzialità, ed anche per così dire, della loro compiacenza.

§. V.
Limiti di tali Diritti.

Queſta regola generale non impediſce, che *le Nazioni Belligeranti non poſſan porre tutto in opera per impedire che i Sudditi degli Stati Neutrali non rendano più forti i loro Nemici, purchè non uſurpino i perfetti diritti, che hanno tali Stati di provvedere alla loro proſperità, e conſervazione.* Queſta è la ragion per cui debbono i primi far uſo della più gran moderazione. Vi ſon nella Guerra alcune inevitabili conſeguenze, le quali quando cadono ſu qualche membro d'un Corpo politico neutrale, ſi ſtima che accadano contro l'intenzione di coloro, che fannoſi la Guerra: ma non può ſtimarſi, che una coſa accada contro la noſtra intenzione, ſe ſi ricuſa di ammettere quei temperamenti, che la ſana ragione ci dimoſtra.

§. VI.
Primo Diritto della Guerra. Sua limitazione.

Le Parti Belligeranti poſſono, ſenza dubbio, *uccidere il lor nemico dappertutto dove lo incontrano, ſia nel ſuo Paeſe, ſia nel loro, oſſia finalmente in quei luoghi, i quali, al pari del vaſto mare, non appartengono ad alcuno: ma non è affatto permeſſo ad eſſe d'inſultarlo, attaccarlo, ovvero ucciderlo, nei luoghi ſottopoſti al Dominio d'una Nazione Neutrale.* Il Diritto della Spada appartiene ivi aſſolutamente ed unicamente al Sovrano. Le violenze, e le vie di fatto ſono incompatibili colla Natura dello Stato Civile. Eſſe non ſon permeſſe in un tale Stato. Codeſti ſtabilimenti ſono ſtati in gran parte fatti per prevenirle. Colui, che trovandoſi in eſſo Stato, crede di eſſere offeſo, dee rimettere la ſua querela alla deciſion delle Leggi, o aſpettarſi la punizione dovuta ad un ribelle, e ad un perturbatore del pubblico ripoſo.

§. VII.

§ VII.
Secondo Diritto della Guerra. Suoi Limiti.

Egli è coſtante che *ſi poſſono con giuſtizia devaſtare, ſaccheggiare, e danneggiare le terre del Nemico, ed involare o diſtruggere i ſuoi beni, e tutto ciò che gli appartiene; purchè però queſti atti d' oſtilità non faccianſi ne' luoghi del Dominio d' una Potenza Neutrale.* I luoghi appartenenti ad una tal Potenza, ſono ſacroſanti, e tutto quel che in eſſi è contenuto è ſotto la ſalvaguardia della ſua autorità. Sarebbe un ferire la Sovranità ed il ſupremo potere d' uno Stato Neutrale, il venire alle vie di fatto, ovvero l' eſercitare qualche violenza in que' luoghi, ne' quali un tale Stato ſolamente ha il diritto di comandare. Nel territorio ed in tutti i luoghi che dipendono dall' imperio di qualcheduno, non è permeſſo che niuno occupi nulla ſenza il di lui conſentimento, ed un Sovrano neutrale non può permettere nè acconſentire che s' involi, unicamente per cagion della Guerra, dai luoghi al ſuo imperio ſottopoſti, qualunque coſa ſiaſi, ſenza offendere la ſua neutralità. D' altronde amendue le Parti oppoſte ceſſano di eſſer nemiche, ſubito ch' entrano negli Stati d' un terzo neutrale; di maniera che debbono eſſe riconoſcere la di lui Giuriſdizione, durante il tempo che ivi dimorano. La regola è indubitabile, e non ſoffre alcuna eccezione: *Che coloro che vanno in un Paeſe, ſon ſubito ſommeſſi alle Leggi del Sovrano di eſſo*; almeno quanto è neceſſario perchè non ſi dia alcuno intacco alla ſua Sovranità, e non ſi turbi o diminuiſca in guiſa alcuna, l' uſo di quell' incontraſtabile diritto, ch' egli ha di comandarvi ſovranamente.

§ VIII.
Limiti del terzo Diritto della Guerra.

Quantunque una Nazione poſſa, in virtù de' Diritti della Guerra, *renderſi padrona del Paeſe del ſuo Nemico*, e di tutti i luoghi che ad eſſo lui appartengono con diritto di Sovranità, *ed impadronirſi legittimamente di ciò che vi ſi trova* in beni mobili o immobili; *pure fa di meſtieri eccettuarne gli effetti, che appartengono viſibilmente agli Stati neutrali, ovvero ai loro Sudditi*; ſe però non ſiano munizioni di Guerra, o che tali effetti non ſiano ſtati mandati al Nemico col diſegno di ſoccorrerlo

nell'

nell' attuale Guerra: Che val quanto dire, a meno che la loro ſpedizione non ſia contraria alle Leggi della Neutralità. Perchè allora i Proprietarj di eſſi eſſendo uſciti dal loro carattere non ſon più nel diritto di reclamare i loro privilegj.

Nella ſteſſa guiſa una Parte Belligerante, allorchè s' impadroniſce d' una Città Marittima dell' altra, non acquiſta alcun diritto ſu i Baſtimenti Neutrali, che ritrovar ſi potrebbero nel Porto in tempo dell' occupazione: Ben inteſo però che tali Baſtimenti, ſiccome ancora i loro Equipaggi ſianſi condotti in quella maniera che conviene all' imparzialità della lor Patria. Se qualche coſa an ſofferto durante l' aſſedio, o nell' aſſalto, il danno è per conto loro; poichè per evitarlo avrebbero dovuto uſcirne, il che non dee eſſer loro negato dall' aſſalitore, e che d' altronde queſto è un caſo fortuito, che ſempre è per conto del Proprietario.

Se ſi confiſcano comunemente i carichi de' Baſtimenti del Nemico, quantunque ſiano reclamati da un Popolo neutrale, e che forſe gli appartengono effettivamente, queſto coſtume è fondato ſull' eſtrema difficoltà che vi è di provarne chiaramente la proprietà, e di allontanare ogni ſoſpetto di poter eſſere caricati in frode, per conto del medeſimo Proprietario del Baſtimento, ovvero, per qualcheduno de' ſuoi Compatriotti. Poichè non è dubbioſo che nel caſo che il Proprietario neutrale ſi giuſtificaſſe d' una maniera convincente ſu d' ogni punto, non dovrebbe eſſergli reſo ovvero pagato, ſe piuttoſto ciò egli bramaſſe, il carico del Vaſcello preſo, ed appartenente al Nemico. In conſeguenza d' una tale giuſta maſſima, gli Olandeſi ſtabilirono in piena Aſſemblea nel 1438., durante la Guerra che ſoſtennero contro la Città di Lubecca, ed altre Città Anſeatiche, *che le mercanzie de' Neutrali, trovate ſu i Baſtimenti Neutrali, non ſarebbero di buona preſa*; purchè detti Neutrali le reclamaſſero, e ne provaſſero la proprietà. Codeſta deciſione che fa onore alla probità intelligente di quel Popolo trafficante, ha poſcia avuto preſſo di eſſi, forza di Legge.

Per quanto violento ſia lo Stato di Guerra, e per quanta eſtenſione dar ſi voglia ai Diritti che anneſſi vi ſono, *eſſi non ſi eſtendono giammai, riguardo ai Popoli neutrali, oltre ciò che ha un legame immediato, neceſſario, e generalmente aſſoluto, collo ſcopo della Guerra. Non debbono eſſi recare alcun pregiudizio diretto e poſitivo a quella Nazione, che oſſerva la più eſatta imparzialità.*

§. IX.

§. IX.

Confutazione d' una falsa massima.

Codesta regola generale fa ben conoscere, quanto gli Scrittori del Diritto delle Genti, anche i più celebri, an deferito ai pregiudizj ed ai costumi, che son sovente altrettanti abusi, allorchè an preteso *che i Diritti della Guerra permettono, nel caso d' una estrema necessità d' impadronirsi, a forza aperta, d' una piazza neutrale*. Se non è solamente permesso alle Parti Belligeranti, d' impadronirsi de' beni mobili del loro Nemico che ritrovansi in un Paese neutrale, perchè così violerebbero la Sovranità d' un tale Stato; come mai si vuole che abbiano esse il diritto, in qualunque caso che siasi di occupare in quello, colla forza delle armi, una Fortezza d' un Sovrano con cui vivono in pace? Tanto più che tali Piazze, o Fortezze sono luoghi, ne' quali risiede, per così dire, eccellentemente, la sovranità, ovvero il supremo potere del Sovrano.

Havvi un bel dire, che tosto passato il pericolo fa d' uopo che si renda una tal Piazza al suo Padrone, con pagargli il danno che può aver ricevuto: Io sempre domando, se permesso è di occuparla? Ed in virtù di che? I pericoli, come altresì le contese di coloro che si fan la Guerra, non risguardano un terzo; egli dee risguardo a loro esser perfettamente imparziale, ed indifferente: Per qual ragione dunque dovrebbe egli soffrir degl' insulti, quando anche il volesse, e potesse esser rifatto delle sue perdite? D' altronde chi mai può esser garante delle conseguenze d' una tale occupazione? Se, per esempio, il Nemico vuole scacciar dalla Piazza l'occupatore, il Paese rimarrà esposto alle sventure della Guerra.

Del rimanente, la cosa implica una contraddizione; poichè il caso della questione ne cambia visibilmente lo stato. Perchè se un Nemico, pressato da un gran pericolo, ha il diritto d' impadronirsi, colla forza delle armi, d' una Piazza neutrale, il Sovrano di essa ha doppiamente ancora quello d' impedirglielo, opponendo alla forza la forza: Or da quel momento quest' ultimo non è più neutrale. La Guerra non è giammai meno dubbiosa, e lo stato della Guerra più deciso, che allorchè fassi effettivamente. E' un singolar Diritto delle Genti, quello che stabilisce due opposti Diritti, i quali distruggonsi scambievolmente, e son cotanto contradditorj, che ne risulta, che relativamente alle medesime Potenze puossi esser nel tempo stesso neutrale, e parte belligerante. Ciò non si chiama forse ammetter certe massime che cozzano col primo principio delle cognizioni umane?

CA-

CAPITOLO II.

DELLA NEUTRALITA'

SOMMARIO.

§. I. Definizione. Conſeguenze. Oſſervazione. §. II. Differenti ſpecie di Neutralità. §. III. Oſſervazione. §. IV. Obbligo generale dei Neutrali. §. V. Dilucidazione. §. VI. Spiegazione Ulteriore. §. VII. Diritto degli Stati Neutrali, intorno ai Diſertori. §. VIII. Primo Dovere delle Nazioni Neutrali §. IX. Secondo Dovere dei Neutrali §. X. Terzo Dovere d' un Popolo Neutrale. §. XI Quarto Dovere d' un Sovrano Neutrale. §. XII. Primo Diritto della Neutralità. §. XIII. Secondo Diritto della Neutralità.

§. I.
Definizione. Conſeguenze. Oſſervazione.

COdeſta materia è ſtata creduta ſi difficile, che anche alcuni Scrittori molto abili, come Puffendorff, par che abbiano evitato di parlarne. Noi ne diremo alcune parole ad oggetto di poter eſſere più brevi, e di farci meglio comprendere, allorchè tratteremo del principale ſcopo di queſto Trattato.

Ogni Neutralità conſiſte in una intera inazione relativamente alla Guerra, ed in una eſatta ed imperfetta imparzialità, manifeſtata dai fatti, riſguardo ai Belligeranti; in quanto che una tale imparzialità ſi riferiſce alla Guerra medeſima, ed ai mezzi diretti ed immediati di farla.

Quindi ne ſiegue: 1°. Che colui che in nulla s' ingeriſce nella Guerra, e ch' eſattamente è imparziale nelle azioni ad eſſa relative, è eſattamente neutrale: 2°. Che i ſemplici voti che la noſtra inclinazione ovvero i noſtri intereſsi ci ſtrappano, a prò di una delle Parti Belligeranti, non derogano affatto alla Neutralità; purchè non vengano eſſi manifeſtati da alcune efficaci dimoſtrazioni: quantunque la prudenza conſigli di reprimergli, o almen naſcondergli: 3°. Ne ſiegue parimenti che la più rigoroſa Neutralità non c' impediſce di mantenere un commercio più grande coll' una, che coll' altra delle Parti Belligeranti, ſecondo che i noſtri

proprj

propri affari eſigono; che poſſiamo riporre maggior fiducia nell' una che nell' altra, ed aver conſeguentemente con eſſe una più o meno ſtretta comunicazione colla medeſima proporzione: Ben inteſo però che ciò non ſia ad oggetto di fortificare quella che più ci ſta a cuore contro il ſuo Nemico, e che non le ſomministriamo affatto alcuni mezzi propri e diretti a nuocere il di lei avverſario.

Ogni Popolo che co' fatti non favoriſce più l'una parte che l' altra, e che non prende alcun partito nella Guerra, come parte auſiliare o altrimenti, viene ſtimato Neutrale, quando anche non l' aveſſe eſpreſſamente dichiarato. I Trattati di Neutralità, puramente e ſemplicemente tali, poco ſignificano nel Diritto Univerſale delle Genti. Naſcono eſſi da un eccesſo di cautela, o di quel timore che baſſi alcune volte che uno Stato di cui ſi diffida, non ſia di cattiva fede; alla quale però, ſe vera foſſe, eſſi non rimediano.

§. II.
Differenti ſpecie di Neutralità.

Si è immaginata una diſtinzione della Neutralità, *in generale, e particolare.* Chiamaſi Neutralità *generale*, lo ſtaro d' una Nazione la quale, ſenza eſſere alleata d' alcuna delle Parti Belligeranti, è pronta a rendere egualmente all' una, che all'altra ovvero a ciaſcheduna di eſſe, quei doveri, a' quali ogni Stato è naturalmente tenuto verſo gli altri. Per Neutralità *particolare* s' intende la ſituazione d' una Società Civile la quale, per qualche Convenzione eſpreſſa, ſi è obbligata a rimaner neutrale nella Guerra che ſi accende, o che attualmente faſſi.

Gli Uſi, piuttoſto che il Diritto Univerſale delle Genti, an fatto parimenti naſcere una ſuddiviſione della Neutralità particolare, *in Neutralità piena ed intera, e Neutralità limitata.* La prima ha luogo, allorchè una Società Civile s' impegna ad agire per ogni riſguardo, egualmente verſo ciaſcheduna delle Parti Belligeranti. Si trova ella poſcia nel ſecondo caſo allorchè ha preſo certi impegni per favorire, riſguardo a certe coſe ovvero azioni, più l' uno che l' altro degli Stati nemici. Si vede bene per altro che queſta ultima ſpecie di Neutralità non è eſattamente Neutralità; a meno che gl' impegni favorevoli de' quali ſi tratta, non foſſero ſtati preſi innanzi il principio della Guerra, ed in un tempo in cui ſi ſon potuti inno-

nocentemente prendere, ovvero che non favoriſcano una delle due Nazioni Belligeranti, ſe non per una via inditetta o non preveduta; in guiſa che chiaramente compariſca che colui che l' accorda non ha punto preteſo fortificarla così contro il Nemico; ma che ha ſoltanto avuto in mira di provedere, ſiccome potea, a' ſuoi proprj intereſsi, ſenza intenzione di nuocere all' una ovvero all' altra. In ogni caſo, la Parte che ne ſoffre ha ſempre in ſuo favore i Diritti della Guerra, che uno Stato Neutrale non può eſſer da niuno impegno autorizzato a violargli; mentre ch' eſsi non ſi eſercitano, ſe non in quanto lo permettono le Leggi della ſana Ragione, e le giuſte Deciſioni del Diritto delle Genti.

§. III.
Oſſervazione

Conoſce facilmente ciaſcheduno *che un Popolo ch' è in Guerra, per quanto potente ſia, non può legittimamente coſtringere alcuno Stato libero ed indipendente a ſuo riſguardo, a ſottoſcrivere una Neutralità particolare, ed anche meno una Neutralità limitata.* Ciò ſarebbe un uſurpare i Diritti della di lui Sovranità de' quali quello di fare o non fare de' Trattati o delle Alleanze, è uno de' piú conſiderabili. Gli eſempj che ne abbiamo ſono altrettante pruove che gli Stati, come altresì i Particolari, non ſeguitano ſempre le Leggi dell' equità, e che all' ombra della loro Potenza, ſpeſſo eſsi riſpettan poco i Diritti de' loro eguali. Tuttavolta però non ſi può eſigere da una Società Sovrana ch' ella s' impegni eſpreſſamente, con qualche convenzione, a rimaner neutrale, che in virtù d' un imperfetto Diritto; ed una tale Società non è tenuta ad acconſentirvi che per un obbligo della medeſima ſpecie. Ella può, ſe lo ſtima opportuno, accordare una ſomigliante ſoddisfazione a chi la domanda, ad oggetto di calmare le ſue inquietudini; ſenza ch' egli poſſa lagnarſi, s' ella la ricuſa. Un tale rifiuto trovaſi nel caſo di quello di qualunque altr' atto di pura umanità. Non è ingiuſto, e non ſi può legittimamente obbligare alcuno a riceverlo ovvero a ritrattarlo.

Per lo contrario ogni Nazione Belligerante può obbligare e forzar ben anche, ſe fa d' uopo, gli altri Stati non compreſi nella Guerra, ad oſſervar rigoroſamente la Neutralità generale; che

che val quanto dire, ella può coſtrignerli a non favorire il ſuo Nemico, più che lei medeſima; o piuttoſto a non favorire, riſguardo alla Guerra, nè l' uno, nè l' altra.

§ *IV.*
Obbligo generale dei Neutrali.

Ogni Nazione Neutrale è tenuta a praticare egualmente verſo l' uno, e l' altro di coloro che ſi fan la Guerra, i doveri impoſti dal Diritto della Natura, e delle Genti; di oſſervarne a lor riſguardo, ſenza alcuna parzialità, tutte le Leggi, tanto aſſolute che condizionali; e ſoddisfare colla medeſima eſattezza, a quelle perfette, o ſoltanto imperfette obbligazioni, nelle quali può ella rirrovarſi relativamente alle due Parti; ſubito che le azioni che tali obbligazioni eſigono, hanno la menoma correlazione colla Guerra.

§. *V.*
Dilucidazione.

Se un Popolo Neutrale rende ad uno di coloro che ſi fan la Guerra, qualche ſervigio a cui non era perfettamente obbligato, non dee all' altro ricuſarlo; a meno che un tal ſervigio non foſſe aſſolutamente indipendente dalla Guerra: Perchè in tal caſo l' altro Nemico non avrebbe alcun diritto di eſigerlo, o di pretendere che altrettanto ſi faccia a ſuo riguardo. Ciaſcuno è libero di contrattare un legame più o meno grande con quelle perſone colle quali ſi vive, e di far piacere ad alcune di eſſe in preferenza delle altre, a tenore della ſua inclinazione o de' ſuoi intereſſi; purchè ciò non ſi faccia alle ſpeſe d' un terzo, che ſi adempiano i proprj doveri rigoroſi, e punto non ſi feriſcano gli altrui inviolabili diritti: Parimenti uno Stato Neutrale può ſenza uſcire dal ſuo carattere, e ſenza mancare alla ſua imparzialità, contrattare una più o meno intima amicizia con coloro che ſono in Guerra, e dare a colui che preferiſce alcune pruove contraddiſtinte de' ſuoi ſentimenti; purchè ſia amico di tutto il Mondo, e non faccia coſa che direttamente nuoccia alla Parte avverſa.

§. *VI.*
Spiegazione Ulteriore.

Neſſuna Nazione Neutrale è tenuta a rendere ad una delle Na-

zioni Nemiche certi ſervigj, le conſeguenze de' quali potrebbero ad eſſa medeſima diventar funeſte; poichè ella ſi eſporebbe così a gravi pericoli; ſia nel ricuſar tali ſervigi all' altra Parte, che ha perciò altrettanto maggior diritto di eſigerli; ſia parimenti nell' accordarglieli.

Eziandio un Sovrano neutrale non è affatto obbligato a dar ricovero ne' ſuoi Stati ad uno dei due Nemici, ſpecialmente ſe è armato; poichè l' altro pretender potrebbe a giuſto titolo, di eſſervi ugualmente ammeſſo: con che il ſuo paeſe diventerebbe immancabilmente il Teatro della Guerra, le di cui inevitabili ſciagure affliggerebbero il ſuo Popolo, ch' egli in qualità di Sovrano, è aſſolutamente obbligato a garantire.

Può egli intanto ricevere ne' ſuoi Stati, coloro de' Popoli nemici che preſentanſi in eſſi ſenza armi, ed in qualità di ſemplici Viaggiatori ovvero Stranieri; purchè lo ſteſſo faccia riſguardo alla loro Parte avverſa: il che non ſoffre alcuna difficoltà. Egli è ſempre nel diritto di far loro riſpettare la ſua ſuprema autorità, le Leggi civili del ſuo Stato, ed il pubblico ripoſo del ſuo Popolo; ſubito che oſſerva, riſguardo agli Stranieri, i diritti della oſpitalità.

§. VII.

Diritto degli Stati Neutrali, intorno ai Diſertori.

Un Sovrano Neutrale può ricevere ne' ſuoi Stati, ed anche nel numero de' ſuoi Sudditi, i diſertori di una delle due Armate nemiche, o di entrambe, ſenza eſſere obbligato a rendergli: A meno ch' egli non ſiaſi impegnato con una particolar convenzione a reſtituirli, la quale preſſo alcune Nazioni chiamaſi, *Cartello*, e che ordinariamente è una convenzione bilaterale ovvero reciproca; di maniera che la Parte Belligerante prometta di fare altrettanto riſguatdo ai diſertori delle Truppe dello Stato neutrale.

Senza una tale convenzione, il Popolo neutrale è nel pieno diritto di proteggere e ritenere i diſertori. Non avendo eſſi infranto le ſue Leggi, egli non dee tirar vendetta di que' delitti che non ſono ſtati commeſſi ſulle ſue terre, nè di permettere che altri gli puniſcano. Siccome non dee egli ingerirſi in ciò che faſſi in quella guerra, in cui non ha parte alcuna, non ha altrimenti alcuna ragione di giudicare della mancanza di fede di coloro

loro che compongono quelle armate che la fanno. Perchè mai ricuſerebbe dunque di ricevere i loro diſertori? E perchè non aumenterebbe con eſſi il numero de' ſuoi Cittadini, purchè viveſſero come tali ne' ſuoi Srati?

§. VIII.
Primo Dovere delle Nazioni Neutrali.

I Popoli Neutrali debbono rimanere in una intera inazione relativamente alla guerra medeſima ed alle ſue operazioni; non debbono ſoccorrere direttamente neſſuna delle parti; nè ſomminiſtrare all' uno, o all' altro de' Nemici, quelle coſe che ſervono ad eſercitare gli atti d' oſtilità: a meno che autorizzati non vi ſiano da certi *motivi ſuperiori*, o da qualche particolare impegno, riconoſciuto da entrambe le Parti.

Da queſta regola generale ne ſiegue, che uno Stato Neutrale non può affatto, ſenza uſcir dal ſuo carattere, cedere ad una delle Parti Belligeranti, o laſciare occupar dalle ſue Truppe, durante il tempo della Guerra, niuna delle ſue Piazze, o Città. Se gli è talvolta proibito di ſomminiſtrar ſoltanto delle armi ad alcuno de' Nemici; con più forte ragione è d' uopo che proibito gli ſia di cedere a niun di loro una piazza intera, il di cui poſſeſſo può in alcune occaſioni eſſere d' un ſi gran vantaggio, che decida ella ſola della ſorte della Guerra. Io non dico poſcia che una tal piazza ſarebbe rovinata, nel caſo che il Nemico l' aſſediaſſe per iſcacciarne il ſuo Avverſario; quantunque un recente eſempio ce ne dia Duſſeldorf. Non dico neppure che l' altro Nemico vorrà forſe al ſuo torno entrarvi, ſe il primo l' abbandonaſſe, ſiccome veduto abbiamo nel principio dello ſcorſo anno a Bremen, dove ſono entrati ſucceſſivamente i Franceſi, e gli Annovereſi. In ogni caſo i due Partiti ne avran ſempre lo ſteſſo diritto, e la piazza ne riceverà ſempre un eguale danno. Oſſervo ſolamente che una ſomigliante ceſſione è aſſolutamente incompatibile colla natura medeſima della Neutralità. Gli Stati che ſono in Guerra, o che an riſoluto di entrarvi, i quali domandano ad un terzo neutrale che loro abbandoni una o più delle ſue Piazze, per pegno della ſua Neutralità, eſigono effettivamente una coſa contraddittoria: Perchè ſe egli accorda ciò che ſi pretende, non ſarà più eſattamente neutrale. Tutto quel ch' ei può fare per ſoddisfare all' eſtrema diffidenza dell' altra, ſe la

prudenza vuole assolutamente che vi deferisca, è di ricevere in essa Piazza, un' altra guarnigione egualmente neutrale; quantunque ciò sia un passo crudelmente sensibile e molto umiliante per una Società Sovrana.

§. IX.
Secondo Dovere de' Neutrali.

I Sudditi degli Stati Neutrali debbono specialmente astenersi del tutto da qualunque comunicazione colle Piazze, Città o Porti che sono assediati o bloccati. Dee altresì esser loro assolutamente proibito qualunque commercio con tali luoghi, durante tutto il tempo dell' assedio, o del blocco. Subito che una Piazza è investita, ella vien considerata dall' assalitore, come che l' abbia in suo potere; e poichè chiaramente si sa, ch' ei non vuole che si mantenga con essa corrispondenza alcuna fino alla resa, giacchè potrebbe questa in tal maniera esser ritardata, e nuocer così ai di lui affari; ella è cosa giusta e conforme ad una esatta imparzialità, di lasciarlo fare, e d' astenersi da qualunque comunicazione con detta Piazza.

§. X.
Terzo Dovere d' un Popolo Neutrale.

Per ciò che risguarda gli effetti e le derrate che non sono d' alcun uso determinato alla Guerra, o che servono egualmente in tempo di guerra, ed in tempo di pace; se un Popolo Neutrale le somministra ad uno de' Nemici, fa d' uopo altresì che le dia al di lui avversario, se le domanda, sul medesimo piede, e colle stesse condizioni. Parimenti, se una Nazione Neutrale vende ad una delle parti de' viveri, o delle provigioni, ella dee praticar la medesima cosa risguardo all' altra, eccettuato il caso in cui provasse, che non ha più nulla da vendere: Perchè non è ella obbligata di esporsi alla carestia, per soddisfare a quei doveri che son sempre inferiori a quello di conservar se medesimo.

§. XI.
Quarto Dovere d' un Sovrano Neutrale.

Il gran Dovere di ogni Stato Neutrale, è quel ch' ei dee fare tutto il suo possibile per ristabilir la pace; e che a tal effet-

ro, dee ſinceramente impiegare i ſuoi buoni uffizj, affinchè la Parte leſa ottenga ſoddisfazione, ſe ſi può; al contrario, che ſia almen la guerra ben toſto terminata.

§. XII.
Primo Diritto della Neutralità.

Il più perfetto Diritto d' uno Stato Neutrale, conſiſte nel poter pretendere che coloro che ſono in guerra, oſſervino eſattamente verſo di lui, e de' ſuoi Sudditi, le Leggi della Società; che non eſercitino contro di lui alcun atto di oſtilità; che riſpettino le ſue frontiere, la ſua bandiera, ed i ſuoi paſſaporti; che proteggano e favoriſcano i ſuoi Viaggiatori; che non turbino in guiſa alcuna il legittimo ſuo commercio; e che non permettano che ſi predino i ſuoi baſtimenti, che ſi devaſti il ſuo paeſe, o che ſi facciano provare a' ſuoi Sudditi altre conſeguenze della Guerra, ſe non quelle che ſono inevitabili, e delle quali le Parti Belligeranti non ſono affatto padrone.

§. XIII.
Secondo Diritto della Neutralità.

Se i Comandanti delle Armate nemiche, dei Vaſcelli da guerra, delle Truppe leggiere, e degli Armatori, mettonſi a violare i Diritti della Neutralità, lo Stato neutrale, che ne rimane offeſo, può legittimamente eſigerne con rigore, un' intera ſoddisfazione; altrimenti, egli è pienamente autorizzato a ſervirſi del Diritto delle Ripreſaglie ed a proccurarſela egli medeſimo. Per quanto grandi ſieno i privilegj che accordar ſi vogliono ad uno ſtato altrettanto violento, che quel della Guerra, non mancherebbe certamente di eſſere una evidente ingiuſtizia, che quei Popoli, che ne riſpettano tutti i Diritti, ne riſentiſſero gli effetti, e ne ſoffriſſero il peſo, ſenza ritirarne i vantaggi. Il primo dovere di ogni Stato è quel di conſervarſi egli medeſimo. Gli altri an luogo dopo di queſto. Se goder non può della ſua Neutralità, è coſa più vantaggioſa per lui il far la Guerra, che ſoffrire che fatta gli ſia, ſenza ch' ei poſſa difenderſi.

Non ſi dee però attribuire ad una Nazione Belligerante, la condotta irregolare e condannabile di alcuni de' ſuoi Sudditi, da eſſa non approvata, ed anche meno prender per veri inſulti, gli

gli equivoci dei ſuoi Ufficiali di terra o di mare; purchè però abbia ella riguardo alle rappreſentazioni del Sovrano neutrale della parte offeſa, e che non gli ricuſi quella giuſtizia, che ha diritto di domandargli.

Neſſun Corpo Politico è obbligato a dar conto di ciò che commettono i Particolari, che lo compongono, ſe non in quanto ha commeſſo o traſcurato egli medeſimo qualche coſa, che influiſca efficacemente ſull' azione di cui renderlo ſi vuole riſponſabile: poichè per quanto mai ſia rigoroſa la ſanzione delle Leggi di uno Stato, eſſe laſcian ſempre ai Cittadini la naturale facoltà di violarle. Il Diritto di Ripreſaglie, ovvero l' altro di prender le armi, per farſi render ragione del danno, che un Cittadino neutrale ha ricevuto da un Suddito di una Nazione Belligerante, non può dunque aver luogo, ſe non nel caſo che il Governo di queſta abbia tollerato, che ſi faceſſe torto ad un amico, o allorchè darà egli aſilo, e protezione all' offenſore. Tuttociò ſuppone ancora in un tal Governo la cognizione del delitto, ed il potere e dovere d' impedirlo: ma ciò ſuppoſto, il Capo d' uno Stato vien riputato egli medeſimo colpevole di quel delitto che non ha impedito, che ſi commetteſſe.

Da un altro lato, *vien reputato* ben anche e con più forte ragione, *di aver fatto egli medeſimo, ciò che ha dato potere ad un altro di fare*. Per conſeguenza gli Stati che ſono in Guerra, ſon ſolidariamente riſponſabili verſo gli Stati Neutrali, di quel che fanno contro queſti i loro Uffiziali ed Armatori, in virtù d' un ordine eſpreſſo, ovvero in conformità delle Patenti delle quali ſon provveduti: E ſiccome tuttociò può eſſer ſoggetto ad innumerabili frodi ed inganni, così le Nazioni Neutrali debbono giudicarne, e decider della condotta de' Militari de' Popoli, che ſi fan la Guerra, per mezzo delle pubbliche determinazioni, dei Tribunali di Giuſtizia, e delle Leggi di quei Popoli, che an correlazione col Commercio, colla Navigazione, e con gli affari in generale degli Stati Neutrali durante la Guerra.

Per qualunque coſa abbian mai potuto fare gli Uffiziali d' una Nazione Belligerante, contro i diritti di quella ch' è Neutrale, il Capo di eſſa è ſempre nello ſtato di poterne diſapprovar la Condotta; ſe però non ſiaſi evidentemente provato ch' eſſi hanno agito per ordine ſuo: nel qual caſo sì egli, che tutto il Corpo dello Stato debbono renderne conto.

Se gli Uffiziali d' un Sovrano, che fa la Guerra, fanno degl' in-

gl' insulti ai Sudditi d' una Potenza Neutrale, ed agiſcono puramente da ſe medeſimi, ſenza eſſervi autorizzati nè da una comune conceſſione o dalle loro iſtruzioni generali, nè da un ordine particolare; allora un tal Sovrano è libero di ratificare, o non ratificare, la condotta de' ſuoi Uffiziali. S' egli l' approva, un tal conſentimento autorizza la Potenza Neutrale a far delle ripreſaglie, per un effetto retro-attivo; di maniera che tutta la di lui Nazione in corpo è nel caſo di riceverle. Se al contrario, il Sovrano diſapprova e condanna le azioni de' ſuoi Militari o Sudditi, allora eſſe ſon reputate pure ſcorrerie e ladronecci, il delitto dei quali non dee affatto eſſere a carico della ſteſſa Nazione: Ben inteſo però che nel tempo medeſimo faccia ella giuſtizia alla parte offeſa; che conſegni al Popolo inſultato i colpevoli, ſe gli domanda, o che gli puniſca a ſuo piacere, ſecondo le Leggi del Paeſe la di cui equità e buona fede an voluto eſſi diſonorare; e che finalmente faccia ella ricevere alla parte offeſa, altrettanto ch' è poſſibile, la riparazione del danno che i colpevoli le an cagionato all' ombra dell' autorità dello Stato.

CAPI-

CAPITOLO III.

DELLA LIBERTA' DEL COMMERCIO IN GENERALE, E DEL COMMERCIO MARITTIMO IN PARTICOLARE.

SOMMARIO

§. I. *Introduzione*. §. II. *Principj. Deduzione della Libertà del Mare*. §. III. *Conseguenza*. §. IV. *Altre pruove della Libertà del Mare*. §. V. *Restrizione d'una tale Libertà*. §. VI. *Libertà della Navigazione, e del Commercio Marittimo*, §. VII. *Leggi generali del Commercio*.

§. I.
Introduzione.

DUe Eruditi del passato Secolo, l'un dei quali era Inglese, e l'altro Olandese, furon di contraria opinione sull' Impero del Mare. Grozio ne difese la libertà, Selden combattè per la negativa. Entrambi essi ci dimostrarono piuttosto la loro erudizione, che le loro tesi. La posterità intanto ha giudicato, che il primo ha malamente sostenuto una buona causa; ed il secondo ne ha ben difeso una cattivissima. Io non esamino fin dove un tale giudizio possa esser fondato: ma son persuaso, ed anche pienamente convinto, che il sentimento che Selden ha fatto mostra di abbracciare, non può esser guari sostenuto.

§. II.
Principj. Deduzione della Libertà del Mare.

La Proprietà de' Beni è uno stato accessorio, sostituito a quello della loro comunità, in quanto che la natura della Società Neutrale ovvero Civile l'ha renduto necessario. Ella è dunque fondata sugli stabilimenti umani, e non già direttamente sull' essenza medesima dell' Umanità. Per conseguenza cercar se ne debbono le cagioni ed i limiti piuttosto nella natura della cosa, che in quella dell' uomo.

Il Di-

Il Diritto di ſervirſi d' una coſa, ad eſcluſione di qualunque altro, unito a quello di diſporne a ſuo piacere, ne coſtituiſce la *Proprietà*. La mancanza dell' ultimo di entrambi queſti diritti la cambia in ſemplice *Poſſeſſione*.

La proprietà de' Beni è ſtata ſtabilita per metter ciaſcheduno nello ſtato di provedere alla ſua conſervazione ed a' ſuoi biſogni; ſenza che un altro poſſa impedirnelo, ſia colla violenza, coll inganno, ovvero di qualunque altra maniera che ſia. Queſti è un gran principio, donde fa di meſtieri dipartirſi per ragionare con aggiuſtatezza ſu queſta materia. Senza codeſto fanale ſaremo ſempre nel riſchio di far naufragio. Molti altri ci an fatto conoſcere gli ſcogli, perchè vi ſi ſono perduti: tocca a noi di evitargli.

Da queſto principio, e dalla natura ſteſſa della Proprietà, ne ſiegue che perchè poſſa una coſa appartenere in proprietà a qualcheduno, fa d' uopo 1.° ch' ella ſia di qualche uſo, ovvero di qualche utile, direttamente o indirettamente, da per ſe ſteſſa, o per la correlazione ch' ella produce. La cagione è riposta nell' aſſurdo, che vi ſarebbe nel volerſi appropriare certe coſe aſſolutamente inutili.

2.° Che poſſa una perſona impadronirſene, prenderne poſſeſſo, e conſervarla d' una maniera o dell' altra; poiche ſarebbe una condotta chimerica quella di pretendere alla proprietà d' una coſa che non è d' una natura a poter gli altri eſcludere dal ſervirſene, ed anche meno diſporne a lor piacere; e di cui può conſeguentemente tutto il Mondo goderne, al par di noi, ſenza il noſtro conſentimento, e ſenza che ſiamo nello ſtato d' impedirnegli.

3.° Per far che una coſa poſſa entrare in proprietà, fa d' uopo che l' uſo che gli altri ne farebbero, poſſa talvolta impedirci di ſervircene, ed intaccar così quel diritto che abbiamo di provedere alla noſtra conſervazione ovvero ai noſtri biſogni. Senza di ciò la mancanza della cagione di ogni proprietà, ne fa dileguar l' effetto, ed eſſa medeſima diſtrugge.

Dalla combinazione di tali regole, nace la ſeguente maſſima, cioè: *Che le coſe, per quanto utili ſiano, che ſono ineſauſte, e delle quali tutto il Mondo può ſervirſi, ſenza che per ciò, a cagione della immenſa loro eſtenſione e della lor natura, ciaſcun ne abbia meno, non ſono affatto capaci di entrare in proprietà*. Dunque, il *vaſto Mare*, egualmente che l' aria, il lume ed il calore del Sole in generale, non poſſon giammai apparte-

nere ad alcuno in proprietà, che val quanto dire, che l' uſo e la diſpoſizione non poſſono ad una perſona appartenere, ad eſcluſione di ogni altra.

§. III.
Conſeguenza.

Da un tal principio ne ſiegue, che il diritto del primo occupatore, non può dare ad alcun Popolo l' Imperio aſſoluto del Mare, che non è ſuſcettibile di proprietà. D' altronde, ſe il diritto del primo occupatore poteſſe a qualcheduno dar la proprietà del Mare, il Gran Signore ne ſarebbe probabilmente il Padrone, in qualità di Sovrano della Fenicia, i di cui abitatori ſono ſtati i primi Naviganti che conoſciamo. Se però non ſi voglia dire, che Noè ſia ſtato il primo; nel qual caſo la proprietà del Mare ſarebbe tuttavia comune, e l' eredità di tutti i Popoli della Terra; perchè, ſecondo la relazione di Moiſè, eſſi ſon tutti diſcendenti da un tal primo Navigante. Ma forſe non è permeſſo di addurre ragioni di tal fatta, allorchè ſi tratta d' una materia non meno grave, che intereſſante, e che d' altronde fa d' uopo che ſia a portata di tutte le Nazioni.

§. IV.
Altra pruova della Libertà del Mare.

Affinchè il Mare, o l' Imperio di eſſo, poteſſero eſſere ſtimati appartenere a qualche popolo in particolare, biſognerebbe che tutti gli altri aveſſero rinunziato a quei diritti che l' uguaglianza naturale dà a tutti ſu di eſſa; di maniera che il Dominio del Mare diventaſſe l' appannaggio, o ſia la dote d' un tale avventurato popolo, col conſentimento, e per accordo di tutte le Società Sovrane. Poichè ſenza dubbio è libero agli uomini, o di far paſſare l' uſo del Mare ad un popolo ſolo; il che gli darebbe un equivalente della proprietà o almeno del poſſeſſo; ovvero di laſciarlo nello ſtato originario di comunità: in guiſa che l' uſo ne appartenga egualmente a ciaſcuno. Nel primo caſo il Dominio del Mare diventerebbe ſenza dubbio la dote d' un ſolo popolo ad eſcluſione di qualunque altro; ma ciò ſarebbe un effetto d' una Convenzione o d' un Trattato univerſale del genere umano, e non già in virtù d' un diritto naturale. Tutti gli

altri

altri popoli ſi priverebbero piuttoſto così del comune poſſeſſo a del libero uſo del Mare, che non ſe ne impoſſeſſerebbe colui che ne rimaneſſe il padrone. Or ſiccome una tale Convenzione non è mai ſtata fatta, nè ſi farà giammai; ne ſiegue che il diritto eſcluſivo di navigar ſul mare non ha luogo, tutto al più, che nell' imperio delle poſſibilità, e che per conſeguenza *l' alto Mare è libero a tutto il Mondo*.

In conſeguenza di un tal principio coſtante ed univerſale, la Regina Eliſabetta, poco avvezza a parlar ſenza conſeguenza e rifleſſione, riſpoſe all' Inviato di Spagna, Mendoza, allorch' egli ſi dolſe che i Vaſcelli Ingleſi oſavano navigar ſul mare delle Indie: (a) „ Ch' ella non vedea affatto ragione alcuna, che „ poteſſe eſcludere tanto gl' Ingleſi, che le altre Nazioni dalla „ navigazione nelle Indie; poichè a tal riſguardo non conoſcea „ nella Spagna alcuna prerogativa, e molto meno il diritto di „ preſcriver Leggi a coloro che non erano obbligati a neſſuna „ ſorta di ubbidienza verſo di eſſa, o di proibir loro il com- „ mercio. *Che gl' Ingleſi navigavano ſull' Oceano, l' uſo del qua- „ le egualmente che quello dell' aria, era comune a tutti gli „ uomini, e che per la ſua medeſima natura non potea cadere „ ſotto il poſſeſſo, e ſotto la proprietà di veruno* „.

§. V.

Reſtrizione di una tale Libertà.

Ben vede ciaſcuno che parlo quì ſoltanto dell' *alto Mare*, e non già di quelle ſue parti che bagnano le coſtiere d' un paeſe; perch' egli è certo che tali parti del mare appartengono come un acceſſorio, al Padrone di quel paeſe. Eccone le ragioni. 1.° perch' egli è nello ſtato di prenderne poſſeſſo e mantenerviſi col mezzo delle Batterie o de' Forti, che può far fabbricare ſulle rive: 2.° perchè quelle acque ſervono di riparo alle ſue terre. Di ciò gloriavaſi una volta con ragione il Duca di Sommerſet, Protettore d' Inghilterra, riſguardo alla ſua Patria. Ed in fatti un tal riparo vale aſſai più di quello dell' antica Germania, il quale, ſecondo Ceſare, conſiſteva in vaſti deſerti, e terre diſabitate; quantunque i Germani reputaſſero una loro grandezza l' eſſerne circondati.

(a) Vedi *Cambd. in Vita Eliſabethæ ad annum* 1580.

§. VI.
Libertà della Navigazione e del Commercio Marittimo.

Io non mi tratterrò quì ad eſporre minutamente, e più a lungo, quegli altri argomenti, i quali in gran numero confermano la Libertà del Mare. Una tale minuta eſpoſizione troppo lungi mi menerebbe; e d' altronde codeſti argomenti, che ſono conſeguenze de' principj di ſopra ſtabiliti, trovanſi già in molti libri. Conchiudo dunque ſemplicemente da ciò che fin ora ho avanzato, *che il Mare eſſendo libero a tutto il Mondo, una navigazione in eſſo pacifica dee eſſer permeſſa a tutti i Popoli della Terra.* Per conſeguenza, niuno può impedire che gli altri che non ſono ſuoi Sudditi, non traffichino tra loro: a meno che qualcheduno di eſsi non fiaſi, con qualche convenzione, impegnato a favor d' un altro, di non permettere che niuno venga a trafficar nel ſuo paeſe, ſiccome ha fatto l' Imperatore di Ceilan, il quale accordò alla Compagnia Olandeſe delle Indie Orientali, il diritto eſcluſivo di fare il commercio ne' ſuoi Stati; ovvero che un Popolo non abbia eſpreſſamente rinunziato a quel diritto che avea di andare a negoziare con un altro, ſiccome an fatto gl' Ingleſi, riſguardo agli Stati della Spagna nell' America, in prova di che potrei citare il Vaſcello d' Aſsiento che fu loro permeſſo di mandarvi, in virtù d' una ſpeciale conceſsione. E' maſsima altrettanto antica che vera, che l' eccezione conferma la regola.

Il Commercio marittimo è dunque generalmente libero a tutti i Popoli; di maniera che poſſono eſsi andare a trafficare preſſo tutti coloro che vogliono pur ricevergli ne' loro porti. Unicamente debbono ſeguitar le Leggi generali del Commercio che aſſegnano i limiti della ſua libertà, di cui ſa d' uopo che io ragioni ancora un poco.

§. VII.
Leggi generali del Commercio.

I. In primo luogo è una Legge generale del Commercio, *che ciaſcuno può comprare o vendere il più vantaggioſamente che gli ſia poſſibile; purchè non inganni alcuno riguardo al fondo medeſimo della coſa.* Per conſeguenza, ciaſcuno ha il diritto di cercare

care i luoghi più opportuni per eſitare le ſue mercanzie, e quello d' indirizzarſi ai luoghi più vantaggioſi per comprarle.

II. *Niuno è ſtrettamente obbligato a vendere agli altri quelle coſe che poſſon loro biſognare, ſenza che vi trovi il ſuo vantaggio.* Più le coſe che da noi comprar ſi vogliono, s' allontanano da quelle che chiamiamo *biſogni di prima neceſſità*, meno eccezioni ſoffre queſta regola. Perciò allorchè ſi teme, con qualche apparenza, che poſſa mancare una qualche derrata neceſſaria alla vita, può uno Stato conſervarla per ſe medeſimo, e proibirne l'uſcita o la vendita fuori del Paeſe. La Legge di Atene che proibiva ai Cittadini, ſotto pena di morte, l' eſtrazione del grano fuori dell' Attica, non era dunque ingiuſta. Le Contrade di quella Repubblica erano paeſi aridi, montagnoſi e ſterili, che appena ſomminiſtravano di che nutrire i ſuoi Abitatori. L' accennata Legge ſi riferiva alla propria loro conſervazione. Da un altro lato, non v' è niuno che ſia obbligato a vendere agli ſtranieri quelle coſe che ſono di puro luſſo ſenza ricavarne il profitto che ſtima opportuno; ed uno Stato è anche meno obbligato a permettere una tal vendita, ſe trovaſi nel riſchio di ſoffrirne qualche danno. Ciò fù che impegnò un Romano Legislatore a proibire, ſotto pena della vita, la vendita de' vini e dell' olio ai Barbari. Egli temè che codeſti Popoli, tentati dalle delizie d' un paeſe che producea derrate cotanto piacevoli al guſto, non faceſſero delle irruzioni nell' Imperio.

III. *Ogni Stato ha il diritto di favorire, nel Commercio e nella Navigazione, i ſuoi Sudditi in preferenza degli Stranieri;* con far pagare a queſti maggiori diritti di entrata e di uſcita, o di qualunque altra maniera: Ben inteſo però ch' egli oſſervi eſattamente verſo di eſsi le Leggi generali delle Nazioni, ed i Trattati di Commercio che può egli aver fatti con alcuni Popoli.

IV. Se neſſuna Nazione è obbligata a vendere agli altri le ſue derrate, *ella è anche meno obbligata a comprar le loro;* ſe però non vi ſi ſia eſpreſſamente impegnata. Quindi naſce il Contrabbando particolare di ciaſchedun Paeſe che può aver luogo in tempo di pace, come in tempo di guerra. Quindi il diritto de' Sovrani di proibire l' entrata di certe mercanzie foreſtiere ne' loro Stati, allorchè eſsi la credono contraria all' induſtria de' loro Sudditi, ovvero all' equilibrio generale del lor Commercio.

V. Di più: *Un Sovrano può legittimamente proibire a tutti gli Stranieri di fare, in tutto ovvero in parte, il commercio nel-*

le contrade del ſuo dominio ſubito che la proſperità de' ſuoi popoli il domanda ; purchè non s' abbia a male, ſe gli altri Stati liberi ed indipendenti agiſcano della ſteſſa maniera riſguardo a lui.

Queſto diritto ſi eſercita ſpecialmente a giorni noſtri riſguardo alle Colonie nelle altre parti del Mondo, dove le Potenze Europee che le poſsiedono, non permettono ordinariamente che niuno Straniero faccia direttamente il commercio. Affinchè partecipar ſi poſſa di quel che vi ſi fà, è d'uopo indirizzarſi alle Metropoli, le quali mettonſi così nello ſtato di ricavarne il maggiore e principal vantaggio ; a meno che ad eſſe non lo impediſcano le proprie loro determinazioni, la mancanza d' induſtria, ovvero i loro ſvantaggioſi impegni. In America gli Spagnuoli hanno tant' oltre portato un tal diritto, che l' Inghilterra credendoſene offeſa, preſe da eſſo occaſione nel 1739., di dichiarar la guerra alla Spagna.

Intanto il famoſo *Atto di Navigazione* che da quaſi un ſecolo ſuſsiſte in Inghilterra, è una conſeguenza di queſto Diritto. Una tal Legge particolare del Commercio e della Navigazione di quel Regno, per quanto ſembri ardita al primo aſpetto, eſſendo ſtata l' opera della più gran combinazione e del più vaſto genio, è ſtata ad eſſa d' un vantaggio incredibile, per la poca attenzione delle altre Nazioni marittime. Ma un tal vantaggio diminuerebbe di molto, e forſe la ſteſſa Legge diventerebbe anche nociva al commercio degl' Ingleſi, ſe gli altri Popoli Navigatori che trovanſi nella poſizione di poterlo intraprendere, faceſſero, in un tempo opportuno, egualmente uſo del lor Diritto al loro torno, con iſtabilire ne' loro Paeſi ſomiglianti regolamenti ; quantunque io convenga che per ciò fare biſognerebbero congiunture favorevoli, reſtrizioni bene inteſe, ed una abilità anche ſuperiore a quella che ha prodotto il ſuccennato Atto in Inghilterra. Dappoi che la ſcienza del Commercio politico è ſtata portata al grado di perfezione in cui la vediamo, tali ſorte d' operazioni non ſon fatte che per i maeſtri dell' arte ; oltracciò gli Stati che ſono ſtati i primi a farle, e che fin da lungo tempo ne raccolgono i frutti, an ſempre un infinito vantaggio ſu di coloro che incominciano un Commercio bene inteſo, e dopo eſsi introducono ſimili Ordinanze. Ma non è queſto il luogo di trattare a fondo ſi delicata materia.

CAPI-

CAPITOLO IV.

DELLA LIBERTA' DEL COMMERCIO IN TEMPO DI GUERRA.

SOMMARIO.

§. I. Eſpoſizione dell' Oggetto. §. II. Fondamenti d' ogni Commercio. §. III. Maſſima generale. Sua applicazione. §. IV. Il Commercio co' Belligeranti è generalmente libero ai Neutrali §. V. Obbjezione. Riſpoſta. §. VI. Rifleſſione ſul Commercio colle Colonie delle Nazioni Belligeranti. §. VII. Pruove della Libertà del Commercio de' Popoli Neutrali, ricavate dalla Storia.

§. I.
Eſpoſizione dell' Oggetto.

TUtto quel che dobbiamo eſaminare in queſto Capitolo, ſi riduce alla ſeguente queſtione: *Se gli Stati Nemici poſſono impedire che le Nazioni Neutrali traffichino, durante il corſo della guerra co' loro avverſarj?* Ovvero, ſe gli Stati Neutrali conſervano il diritto che an naturalmente di trafficare con tutto il Mondo, e ſe poſſono in conſeguenza continuare il loro Commercio in generale colle Parti Belligeranti, della ſteſſa maniera che in tempo di pace? (*a*)

Per riſolvere codeſta queſtione con qualch' eſattezza, è neceſſario di cominciare a ſtabilirne i principj.

§. II.
Fondamenti d' ogni Commercio.

Ogni Commercio è fondato ſu i biſogni ed un ſuperfluo ſcam-

(a) Il Barone di Puffendorff ha ſcritto su tale queſtione una Lettera molto corta, da me non mai veduta. Ella dee eſſere inſerita in un Libro pubblicato in Amburgo ſul principio del corrente Secolo, che porta per titolo: *Jo. Groningii Bibliotheca Univerſalis Librorum Juridicorum*, in cui ella dee trovarſi, nella pagina 105. de' Trattati che ſono alla teſta dell' Opera. Io non ho potuto trovare un tal libro in Parigi.

Digitized by Google

ſcambievoli; ed il Diritto di farlo riſulta primieramente da *quello che ciaſcuno ha di conſervarſi* ed accreſcere la ſua felicità; poſcia da un *permeſſo reciproco*, o ſemplicemente dalla privazione d' una legittima proibizione; in terzo luogo dallo *ſtato di pace* ch' è naturale agli uomini; ed in ultimo dalla *Sociabilità* eſſenziale all' Umanità.

Senza i biſogni e ſenza un ſuperfluo, non evvi Commercio in neſſun luogo; perchè queſto gli ſuppone eſſenzialmente: e niuno contraſterà agli uomini il diritto di conſervarſi.

§. III.
Maſſima generale. Sua applicazione.

Codeſti principj indubitabili della ſana Ragione, producono la ſeguente maſsima del Diritto Univerſale delle Genti: *Tutt' i Popoli che voglion permetterſelo ſcambievolmente, che vivono inſieme nello ſtato di pace, e che per conſeguenza ſono obbligati ad eſercitare, gli uni verſo gli altri le Leggi della Società, hanno il diritto di trafficare inſieme di quella maniera che ſtimano opportuna; ſempre che loro non lo impediſca qualche ſtato acceſſorio e paſſaggiero.*

Applicando ora queſta maſsima ai Popoli Neutrali, troveremo che ſe le Parti Belligeranti voglion permetterlo, ciaſcuna da ſe medeſima, eſsi hanno un pieno diritto di trafficare in generale con ognuna di loro, non oſtante la Guerra; ſenza che l' altra poſſa legittimamente impedirlo: poichè non ſolamente tali Popoli, in virtù della loro Naturalità, vivono in piena pace con ciaſcheduna di eſſe; ma ſono ben anche pronti a render loro l'importante ſervigio di riconciliarle inſieme, ſe vogliono eſſe acconſentirvi.

§. IV.
Il Commercio co' Belligeranti è libero ai Neutrali.

In fatti, io non veggo per qual ragione gli Stati Neutrali dovrebbero aſtenerſi dal loro Commercio ordinario colle Nazioni che fan tra loro la Guerra, ovvero in virtù di che potrebbero queſte proibire ad eſsi di trafficare con ciaſcuna di loro, ſiccome fanno in tempo di pace; purchè ſi aſtengano da tutto quel che

che ha una diretta ed immediata correlazione colla Guerra; che val quanto dire, purchè rimangano perfettamente Neutrali.

§. V.
Obbiezione. Riſpoſta.

Il dire, ſiccome effettivamente ſi è detto, ſpecialmente da qualche tempo in quà, *che ogni Commercio fortifica la Parte avverſa, e che noi ſiamo autorizzati ad impedire tutto quel che può mettere il noſtro Nemico nello ſtato di continuar la Guerra;* ciò mi ſembra che ſia, un far trapaſſare i ſuoi limiti al Diritto della Guerra. Se queſta maſsima ch' è ſtata ſpacciata dall' intereſſe particolare, e dalla ſuperiorità delle forze marittime, foſſe ad ogni riſguardo vera, i Diritti della Neutralità diventerebbero nulli; e coloro che la profeſſano meriterebbero maggior compatimento che le Parti Belligeranti; poichè ſi troverebbero inviluppati in tutti gl' inconvenienti della Guerra ſenza poterne rendere il contraccambio. Quaſi tutti i Commercj del Mondo hanno inſieme un certo legame. Non ſi avrebbe che a cavillar ſu di eſſo, ed i Popoli Neutrali non potrebbero più farne alcuno.

D altronde io non dico che la prima propoſizione dell' allegata maſſima, ſia aſſolutamente contraria alla verità, ſubito che ſi vuole ammetterla come generale; quantunque ſia ſicuramente falſo, che ogni Commercio fortifichi uno Stato. Sappiamo noi pur troppo ch' evvi un commercio rovinoſo.

Io non eſamino neppure, ſe il Commercio che i Sudditi delle Potenze Neutrali an diritto di fare con quei delle Parti Belligeranti, poſſa eſſer molto vantaggioſo per queſte, per quanto ricca ſia la loro Patria in prime materie ovvero in produzioni dell' arte. Farò ſoltanto alcune rifleſſioni ſu tal propoſito, relativamente al Commercio marittimo, di cui trattiamo quì principalmente.

Oſſervo in primo luogo che quella delle Parti Belligeranti la di cui Marina Commerciante, e per conſeguenza ben anche la Marina Guerriera, è molto inferiore a quella del Nemico, non inſiſterà giammai ſulla verità della maſſima che noi combattiamo; e dee ella eſſer più giuſta ſu queſto particolare, per la ſteſſa ragione, che il di lei profitto ſul Commercio che i Negozianti Neutrali fan con eſſa, diventa molto meno conſiderabile che in tempo di pace. Ella perderà quaſi interamente il benefizio

del nolo; benefizio immenſo per uno Stato marittimo, e trafficante. Lo ſtato precario della ſua Navigazione farà aumentare a ſuo riſguardo il prezzo delle aſſicurazioni a ſegno tale, che i ſuoi Navigatori non potranno più navigare, ſenza rovinarſi; che val quanto dire, più non navigheranno: perchè tutte quelle intrapreſe mercantili che rovinano, o che ſoltanto ſono ſenza alcun benefizio per gl' Intraprenditori, cadono da loro medeſime. I Navigatori Neutrali, eſſendo diventati neceſſarj, vorranno trar profitto da una tale ſituazione. Accreſceranno il prezzo del loro nolo, il quale ripartito ſulle mercanzie, ne diminuirà lo ſpaccio, ovvero il pagamento. I Negozianti del Popolo che trovaſi in Guerra, ſaranno forzati a vender talvolta con perdita, e ſovente ſenza vantaggio. Il numero de' compratori diminuirà, a cagione delle avarie del traſporto, e fin da quel momento baſſerà il prezzo delle derrate colla ſteſſa proporzione. Una minor concorrenza di compratori, produce ſempre un minor vantaggio al venditore. Un commercio ſomigliante ſi avvicina al Monopolio; cioè al più rovinoſo di tutti, per coloro che non ne ſono i padroni.

Ma ſupponiamo altresì che il Commercio d' una Nazione Neutrale con una delle Parti Belligeranti, per quanto innocente ſia, fortificaſſe queſta indirettamente, e per vie ſurrettizie; ne ſiegue forſe che la Parte avverſa ſia nel diritto d' impedirlo, con detrimento della Nazione Neutrale, che nel farlo non ha avuto, nè ha potuto avere un ſomigliante ſcopo; ch' eſercita la ſua induſtria nella guiſa medeſima che fa in tempo di pace; e che d' altronde non domanda meglio che di trafficare egualmente con una tale Parte avverſa, altrettanto che le Leggi del di lei Commercio il permettono, e che la natura e l' intereſſe del ſuo proprio lo eſigono?

Il voler rendere uno Stato Neutrale riſponſabile dell' accreſcimento delle forze del proprio Nemico; perchè queſto accreſcimento naſce dal Commercio, che un tale Stato fa con lui: è lo ſteſſo che imputare a qualcheduno un' azione di cui egli non è cagione che per accidente; è un imitar la follia di Gneo Piſone, il quale fè condurre al ſupplizio un povero Soldato, perchè a cagione d' un falſo ſoſpetto della di lui morte, era ſtato condannato un altro Soldato, accuſato di averlo ucciſo: *Io ti fo morire*, dicea coteſto ſtravagante Giudice, *perchè tu ſei la cagione per cui il tuo compagno ha ricevuto la morte*.

Le Nazioni Neutrali, trafficando con quelle che fanno la Guer-

Guerra, altra cosa non fanno che servirsi del loro incontrastabile diritto. Or chiunque fa uso del suo diritto, e sol di esso si serve, non fa giammai torto ad alcuno di cui questi doler si possa. Le conseguenze possibili delle nostre giuste, innocenti, e legittime azioni, non debbono trattenerci dal farle; almeno non evvi persona che sia autorizzata a proibircele. Allorchè nel cavare un pozzo nel mio suolo, io vi attiro quelle vene d'acqua, che avrebbero altrimenti avuto il loro corso nelle terre del mio vicino: siccome io fo uso del mio diritto, così non fo affatto ingiustizia ad esso mio vicino, il quale non ha alcun diritto d' impedirmi perciò, che io cavi il mio pozzo. Tale si è la decisione de' Giureconsulti Romani, ed è la medesima della sana Ragione.

§. *VI.*
Riflessione sul Commercio colle Colonie delle Potenze Belligeranti.

Da tutto ciò che finora detto abbiamo comparisce evidentemente, che i Popoli Neutrali hanno un perfetto ed incontrastabile diritto di trafficare con coloro che si fan la Guerra, nella guisa medesima che il fanno in tempo di pace; e che per conseguenza costoro si trovano nell' obbligo indispensabile di lasciargli godere del lor diritto, e di non turbargli nell' esercizio che farne vorrebbero: Ben inteso però che non alterino essi il lor carattere; che non traffichino colle Nazioni Belligeranti se non della maniera medesima che con esse il fanno in tempo di pace; e che facciano soltanto i loro propri affari, senza ingerirsi in quegli che direttamente risguardano la Guerra, e senza somministrare a coloro che la fanno, i mezzi immediati per farla.

Il solo Commercio delle Nazioni Neutrali, che risguardo alla sua legittimità, sembra soggetto a qualche incertezza, è quello che gli Stati Belligeranti permetton loro di fare colle loro Colonie. Ciò che potrebbe far considerare un tal Commercio come illecito, contrario alla Neutralità, e direttamente ed immediatamente relativo alla Guerra, è il vedere che i medesimi Popoli Neutrali nol fanno, e non ardiscono farlo giammai in tempo di pace; che soltanto è loro permesso in tempo di guerra, ed *a cagione* della guerra; e che finalmente nel ristabilimento della pace essi ne son di nuovo esclusi: di maniera che il Com-

mercio de' ſudditi d' un Sovrano Neutrale colle Colonie d' un' Stato Belligerante, ſembra eſſere un oggetto del rigoroſo Diritto della Guerra. Intanto io non veggo per qual ragione le Società Sovrane che ſon neutrali, dovrebbero ricuſare un conſiderabile vantaggio che loro ſi preſenta; purchè s' aſtengano dal ſomminiſtrare a tali Colonie alcuna derrata proibita in tempo di guerra. Se oltracciò eſſe an cura di non portar loro delle proviſioni; per le quali intendo dire, quelle derrate della prima e ſeconda neceſſità, che in tempo di guerra pienamente a quelle equivalgono, e formano inoltre il contrabbando di guerra propriamente così nominato; è coſa evidente che allora i Popoli Neutrali poſſono legittimamente fare un tal Commercio, perchè la principal cagione che lo ha fatto ad eſſi loro permettere durante la Guerra, non avrebbe affatto quell' effetto che ſi è voluto che produceſſe: mediante la qual coſa, un ſomigliante Commercio non avrà più nulla che influiſca direttamente ſulla Guerra, e che ſia per conſeguenza un oggetto del Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti d' impedire tutto quel che tende a ſoccorrere immediatamente i loro Nemici.

§. *VII.*

Pruove della Libertà del Commmercio de' Popoli Neutrali, ricavate dalla Storia.

L' evidenza del Diritto che hanno i Popoli Neutrali di trafficare liberamente con coloro che ſi fan la Guerra, è quella che ha fatto ſu di eſſa rimaner d' accordo le Nazioni Marittime di tutti i Secoli; finattantochè certe mire d' una illimitata cupidigia, o d' una ſmiſurata ambizione, an fatto cambiare ad alcune di eſſe, ſe non di ſentimento o di linguaggio, almeno di condotta ſu tal particolare.

Di maniera che fu piuttoſto un effetto della potenza e dell' ambizione, che della giuſtizia Romana; allorchè il gran Pompeo, nella famoſa guerra col Re del Ponto, poſe alcune Navi da Guerra Guardacoſte nel Boſforo, per fare arreſtare, e punir colla morte coloro che ardiſſero navigarvi per fare il Commercio. (*a*)

I Sentimenti e la condotta della Francia, ſono ſtati, ne' pre-

(a) Vedi Plutarco nella Storia della Guerra con Mitridate.

precedenti Secoli, molto più giuſti ſù tal particolare. Il ſuo Governo non ha preteſo giammai di turbar la Navigazione, e l' ordinario Commercio degli Stati Neutrali co' ſuoi Nemici. Si legga ſu di ciò il Capitolo XLII. della ſua Ordinanza dell' anno 1543., confermata dall' altra del 1584., e ſi vedrà che tali regolamenti ſono aſſai conformi alle determinazioni ſu tal propoſito fatte dal Codice Univerſale delle Società Sovrane.

In conſeguenza di queſti medeſimi principj la Regina Eliſabetta, ſecondo l' atteſtato di Cambden e di Redano, nella loro Storia de' Batavi, fece intendere alle Provincie Unite nel 1575., per mezzo de' ſuoi Miniſtri Guglielmo Winter e Roberto Beal, che gl' Ingleſi non erano affatto obbligati a ſoffrire l' arreſto delle loro Navi, deſtinate per i porti della Spagna, con cui gli Olandeſi erano allora in piena Guerra.

Nulladimeno però allorchè qualche tempo dopo gl' Ingleſi, facendo eſſi medeſimi la guerra agli Spagnuoli, turbavano la Navigazione ed il Commercio che le Città Anſeatiche facean nella Spagna, e che queſte ſe ne dolſero fortemente, fu ad eſſe riſpoſto dal Governo Ingleſe: *Ch' egli non diſconveniva affatto del Diritto di eſſe Città Neutrali di trafficare in Iſpagna;* ma che le loro Navi arreſtate, eranſi trovate cariche di munizioni da guerra, e ch' eſſe Città eranſi impegnate ben anche eſpreſſamente, in virtù di antiche Convenzioni, a non portarne affatto ai Nemici dell' Inghilterra.

Durante la ſteſſa guerra, la Polonia ſi querelava parimenti degli oſtacoli che ſi poſero all' ordinario ſuo commercio colla Spagna, e che contro il diritto delle Genti, gl' Ingleſi le impedivano di trafficare liberamente con quel Regno. (*a*)

Allorchè nel 1551. le Città Anſeatiche, nemiche in quel tempo della Danimarca, eſigeano dagli Olandeſi, che non faceſſero alcun commercio co' Daneſi, eſſi riſpoſero; che avean diritto di farlo, e non ſi aſterrebbero dall' eſercitarlo.

La Svezia nel 1653. avendo fatto domandare all' Inghilterra, che ſpiegaſſe i ſuoi ſentimenti ſul Commercio delle Potenze Neutrali durante il tempo della Guerra che allora facea, il di lei Parlamento fè riſpondere al Sig. Bonel Commeſſario Svedeſe, ch' eccettuate le munizioni di guerra, eran padroni i Sve-

(a) *Vedi* Cambden; *ad annum* 1597.

Svedeſi di trafficare ogni altro genere in tutti quei luoghi che ſarebbero di lor piacere. (*a*)

La Città di Lubecca avendo preſo la medeſima cautela, nel principio della Guerra che ſopraggiunſe fra l'Inghilterra, regnando la Regina Eliſabetta, e la Spagna, ed avendo fatto domandare a queſta Principeſſa, qual ſicurezza avrebbe ella pel ſuo commercio, e quali mercanzie permeſſo le ſarebbe di mandare in Iſpagna? La Sovrana d'Inghilterra riſpoſe: che aſtenendoſi dal mandarvi delle armi ed altri attrezzi di guerra, erale permeſſo di trafficarvi qualunque ſorta di mercanzie. (*b*)

Di più: allorchè il Re di Svezia, in tempi meno remoti, fè arreſtare, durante la guerra colla Ruſſia, tutti i Baſtimenti Ingleſi, deſtinati per i porti della Livonia, e che turbo così manifeſtamente l'ordinario lor commercio col ſuo Nemico; gl'Ingleſi ſoſtennero fortemente e con ragione che riſguardo ad eſſi violavaſi il Diritto delle Genti, facendo vedere, *ch'era loro permeſſo di trafficare con tutti gli Stati che a loro riſguardo eran Neutrali, quantunque foſſero queſti in guerra con altre Potenze, riſpetto ad eſſi, ſimilmente Neutrali*. Poterono eglino allora eſigere, con altrettanto più di ragione, queſto contraccambio di equità dalla Svezia, in quanto che, ſiccome altresì l'allegarono eſſi, permetteano ai Sudditi Svedeſi, in conformità della Legge delle Nazioni, di navigare e trafficare con tutti gli Stati, ed in tutti i porti riſguardo alla Svezia Neutrali, quantunque foſſero in guerra colla Gran Brettagna; di maniera che non impedivano affatto agli Svedeſi di trafficar liberamente colla Francia e colla Spagna, dichiarate nemiche allora degl' Ingleſi. La connivenza e l'attenzione di coſtoro pel commercio degli Svedeſi erano ſtate allora sì grandi, che laſciarono paſſare tutti i loro Baſtimenti, deſtinati per i porti della Francia e della Spagna, quantunque la maggior parte di eſſi foſſe carica di mercanzie proibite in Guerra, e che ve ne foſſero ben anche di quei ch'eran conoſciuti eſſere Vaſcelli di Guerra che gli Appaltatori Svedeſi ſomminiſtravano alle due Monarchie.

Finalmente, la libertà del Commercio degli Stati Neutrali colle Nazioni Belligeranti, è sì poco precaria, ovvero fondata ſu d'una maſſima invecchiata che anche nel 1744. il Lord Carteret,

(a) Puffend. *Rer. Suec.* Lib. xxv. §. 46.
(b) Selden, *in Mari Clauſo*. Lib. II. c. 30.

teret, al preſente Conte di Granville, ed allora Segretario di Stato, dichiarò in nome di Sua Maeſtà Brittannica, al Sig. Andrè Miniſtro del Re di Pruſſia in Londra, ch' era libero ai Sudditi del ſuo Padrone di trafficar dappertutto; purchè ſi aſteneſſero dal portar munizioni di guerra a' Nemici della Gran Brettagna, ovvero provviſioni e viveri alle Piazze aſſediate o bloccate dalle ſue forze di terra o di mare; *Che del rimanente il Commercio rimanea libero alle Potenze Neutrali, ſu quel piede medeſimo che ritrovavaſi in tempo di pace*. Queſta medeſima Dichiarazione fu replicata, nel principio dell' anno 1747., allo ſteſſo Miniſtro ed al Sig. Michel, Segretario d'Ambaſciata di Sua Maeſtà Pruſſiana, dal Lord Cheſterfield, ch' era in quel tempo Segretario di Stato. (*a*)

Ma ſarebbe coſa ſuperflua l' accumulare quì un maggior numero di ſomiglianti pruove; tanto più che le maſſime dell'Univerſal Diritto delle Genti, per eſſere comprovate non an biſogno di alcuna autorità. Sono eſſe indipendenti dalla condotta giuſta o ingiuſta degli Stati, e dalle opinioni erronee di coloro che non le conoſcono, o fingono di non conoſcerle. I Popoli che le oſſervano, non le rendono perciò più ſicure e più indubitabili; e coloro che le calpeſtano, non fanno già, ch' elleno ſiano meno obbligatorie.

Del rimanente non v' è nulla che poſſa tanto opporre delle modificazioni al diritto che an le Potenze Neutrali, di trafficare con quegli Stati che ſi fan la Guerra, quanto l' obbligo in cui ſono, di non fortificargli direttamente contro i loro Nemici, con ſomminiſtrare ad eſſi ciò ch' è immediatamente relativo alla Guerra. Il rimanente di queſt' Opera è deſtinato a porre in chiaro queſta materia, in quanto che riſguarda ella il Commercio marittimo e la Navigazione delle Nazioni Neutrali. Noi ſtimiamo potere adempire un tale impegno, anche più brevemente, perchè abbiamo di già ſtabilito precedentemente i principj e le maſſime che debbono ſervir di guide a tutti coloro che vorranno far delle ricerche ſu tale importante oggetto del Diritto delle Genti e della ſana Politica.

CAPI-

(a) *Vedi* Eſpoſizione de' Motivi che an determinato il Rè di Pruſſia a far Decreto ſui i Capitali dovuti alla Sleſia. §§. 2. 3. 8. e 9.

CAPITOLO V.

ORIGINE E FONDAMENTO DEL DIRITTO DELLE NAZIONI BELLIGERANTI DI SEQUESTRARE I BASTIMENTI NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. Doveri Universali delle Società Civili, relativamente alla Guerra. §. II. Conseguenze di tali Doveri. §. III. Fondamento del Diritto di sequestrare i Bastimenti Neutrali. §. IV. Sommario de' Casi, ne' quali può aver luogo l'esercizio di un tal Diritto.

§. I.
Doveri Universali delle Società Civili.

L'Universal Diritto delle Genti ordina a tutti i Popoli della Terra, di far tuttociò che da essi dipende per mantenere fra gli Stati quella pace, e quella buona armonia che naturalmente sussistono fra gli uomini; e se malgrado le loro cure, l'incendio della guerra si accende fra alcuni di quegli, questo stesso Diritto impone alle Nazioni Neutrali, di non dare alcun soccorso alle Parti Belligeranti che faccia conoscere la menoma parzialità, affinch' elleno possano terminar più presto insieme le loro contese, e rendere alla Società Umana la calma smarrita.

Questo è il dovere di ogni Potenza Neutrale, la quale tenendo una opposta condotta, uscirebbe dal suo carattere. La pace è lo scopo di ogni Guerra, e tutte le vie legittime che ad essa conducono, sono autorizzate, e ben anche ordinate dalle Leggi della Sociabilità.

§. II.
Conseguenze di tali Doveri.

Dall' obbligo in cui sono i Popoli Neutrali di non soccorrere affatto coloro che sono in guerra, evitando attentamente tutto quel che potrebbe render sospetta la loro imparzialità, si è ri-

è ricavata in primo luogo la conſeguenza aſſai naturale, che niun Baſtimento appartenente a tali Popoli potrà portare in una piazza aſſediata o bloccata, uomini, armi, o altre provviſioni da guerra o di bocca; e ad oggetto di prevenire ogni corriſpondenza illecita, ſpeſſo più pregiudizievole agli affari degli aſſedianti che un effettivo ſoccorſo, ſi è fin anche proibita a tali Baſtimenti ogni comunicazione con gli Aſſediati o Bloccati, col dare agli Aſſedianti o Bloccanti, in caſo di contravvenzione, il diritto di ſequeſtrargli o reſpignerli colla forza; ſenza che la Nazione Neutrale, a cui appartengono, poſſa chiamarſene offeſa.

§. III.
Fondamento del Diritto di ſequeſtrare i Baſtimenti Neutrali.

Queſto Diritto che giuſtamente viene annoverato fra i Diritti della Guerra, è fondato ſulla natura medeſima della Neutralità. Uno Stato avendo dichiarato di rimaner neutrale, o piuttoſto non avendo affatto dichiarato il contrario, tutt' i Baſtimenti della Nazione che ſi miſchiano nelle conteſe delle Parti Belligeranti, con dar ſoccorſo all' una, ovvero all' altra, non ſono reputati appartenergli. Per conſeguenza i Proprietarj non poſſono che di loro medeſimi lagnarſi, ſe ne ſoffrono qualche detrimento. Lo Stato Neutrale non dee riconoſcergli per ſuoi; e la parte offeſa può legittimamente agire con eſſi, come co' Nemici.

§. IV.
Sommario de' caſi, ne' quali può aver luogo l' eſercizio d' un tal Diritto.

S' intende però che una Potenza Belligerante non farà uſo dell' ultimo rigore co' Sudditi di quella ch' è Neutrale, ſe non nel caſo che chiaramente comparirà la loro mala fede; o che avranno agito immediatamente e con fermo propoſito contro i ſuoi intereſſi, e le ſue bellicoſe miſure; ovvero che avranno volontariamente recato un conſiderabile pregiudizio ai di lei affari; o che avranno finalmente ſoccorſo, o pur voluto chiaramente ſoccorrere una piazza aſſediata o bloccata.

Queſt' ultimo caſo, eſſendo per tutt' i riguardi il più gra-

ve, autorizza pienamente una Nazione che fa la guerra, a far uſo di tutto il diritto rigoroſo del ſuo ſtato, verſo qualunque ſorta di Baſtimenti e di Perſone. Così, quando Demetrio, ſoprannominato il Poliorcete, o ſia l' Eſpugnator di Città, dopo aver occupata l' Attica, e preſi i Borghi di Eleuſina e di Ramno ch' eran vicini alla Capitale, determinò di ridurre colla fame la ſteſſa Atene, che qualche tempo innanzi l'avea onorato come un Dio Salvatore; fè impiccare il Padrone ed il Piloto d' un Baſtimento che avea voluto introdurvi de' grani e delle provviſioni; con che ſpaventò gli altri, gli fraſtornò da una ſimile intrapreſa, e ſi reſe in tal guiſa Padrone della Città. (*a*)

CAPI-

(a) Vedi *Plutarco nella Vita di Demetrio.*

CAPITOLO VI.

LIMITI GENERALI DEL SEQUESTRO DE' BASTIMENTI NEUTRALI, SECONDO IL DIRITTO UNIVERSALE DELLE GENTI.

SOMMARIO

§. I. Principj o Propoſizioni preliminari. §. II. Riſultato di tali Propoſizioni §. III. Baſe del Diritto de' Belligeranti di ſequeſtrare i Baſtimenti Neutrali. §. IV. Aſſioma generale per tutta l' Opera. Spiegazione. Oſſervazione §. V. Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati. §. VI. Seconda Regola Generale §. VII. Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali non poſſono eſſer ſequeſtrati.

§. I.
Principj o Propoſizioni preliminari.

PEr allontanare una volta per ſempre da queſta materia le vaghe idee che la confondono, noi ſtabiliamo su di eſſa un principio fiſſo e generale; ſenza di cui ſe ne parlerà ſempre ſenza ſolidità, e ſenza capirla ſiccome ſi è fatto finora. A tal effetto facciamo a bella prima le ſeguenti oſſervazioni.

I. L' Imperio del Mare è una chimera, ſe ſi prende la parola nella ſignificazione d' un uſo eſcluſivo, d' un poſſeſſo o d' una proprietà, ſiccome ci luſinghiamo d' averlo quaſsù provato. Per dare a queſto termine un ſenſo ragionevole, non ſi può giammai altra coſa intender per eſſo, ſe non ſe la ſuperiorità delle forze marittime d' uno Stato, mediante le quali egli è ſempre nella ſituazione di proteggere efficacemente la ſua Navigazione, contro tutti coloro che intraprender vorrebbero di turbarla; e colle quali può in tempo di guerra, rovinar per mare i ſuoi Nemici; ſenza che poſſa perciò legittimamente diſcacciare dal mare coloro che nol ſono. La forza ed il diritto non debbono giammai eſſer termini ſinonimi.

II. Neſſuna Nazione Sovrana ha il diritto di preſcriver Leggi alle altre Nazioni, egualmente Sovrane.

Siccome eſſe non riconoſcono la ſua Giurisdizione, e non debbono riconoſcerla, così non può nè ella, nè alcun' altra recare alcuna modificazione alle azioni delle altre; nè turbarle in guiſa alcuna nell' uſo che far vorrebbero de' loro incontraſtabili diritti.

III. Una Guerra Legittima dà ſenza dubbio a coloro che la fanno, il perfetto diritto di eſercitare contro i loro Nemici qualunque ſorta di oſtilità, e quello altresì di nuocer loro in tutte le maniere poſſibili ed immaginabili; ma ella non dà loro affatto il menomo diritto di cagionar del male o del danno, o di nuocere in una menoma parte, a coloro che non ſono loro Nemici.

Le regole della Sociabilità, riſguardo ai Popoli Neutrali, ſon per le Nazioni Belligeranti Leggi inviolabili. Eſſe le obbligano ad alcuni ſacri doveri, da' quali non poſſono diſpenſarſi.

IV. Il Commercio delle mercanzie, compreſe ſotto il nome di Contrabbando di Guerra, non è affatto in ſe medeſimo proibito agli Stati Neutrali, nè in virtù di alcun diritto, di alcuna Legge, nè di alcuna obbligazione: ovvero, ciò che vuol dir lo ſteſſo, queſte mercanzie non formano affatto poſitivamente, per loro natura e da ſe medeſime, un oggetto di quei rigoroſi Diritti, de' quali ragionevolmente godono le Potenze Belligeranti.

Io cito in pruova di ciò, ed anche in incontraſtabile pruova, ch' è permeſso a' Popoli Neutrali di trafficarne con altri Popoli egualmente Neutrali, di comprarle da loro, di venderle e portarle ad eſsi, di darle loro o pur da loro riceverle in regalo come più ſtimeranno a propoſito. Non è neppure proibito agli Stati Neutrali di comprar tali mercanzie da coloro che ſono in Guerra, o di riceverle da eſsi gratuitamente. Dunque il Commercio del Contrabbando di Guerra non è in ſe medeſimo proibito alle Repubbliche Neutrali.

§. II.
Riſultato di tali Propoſizioni.

Da queſte Propoſizioni le quali non ammettendo contraſto alcuno, poſſono eſser conſiderate come altrettanti aſsiomi, ne ſiegue: *Che il Diritto che an le Potenze Belligeranti di ſequeſtrarne in certi caſi i Baſtimenti Neutrali, non può eſſer fondato, nè ſopra un preteſo Imperio del Mare che niuna d' eſſe può arro-*

arrogarſi ; poichè un tale Imperio è una pura chimera: *nè ſulla loro autorità Sovrana* di cui i Popoli Neutrali egualmente Sovrani, non riconoſcono la Giurisdizione: *nè ſulla Guerra medeſima, o su i Diritti di eſſa* che non riſguarda gli anzi detti Popoli: *nè ſulla ſituazione, ovvero su i limiti della Navigazione o del Commercio degli ſteſſi Popoli*, eſsendo tanto queſto che quella liberi ad eſsi in tempo di guerra, della ſteſſa maniera che in tempo di pace: *nè finalmente ſulla natura medeſima delle mercanzie che vogliono intenderſi ſotto il nome di Contrabbando di Guerra ;* poichè il Commercio di eſse in generale è permeſso interamente alle Nazioni che non partecipano della Guerra, in guiſa che tali mercanzie in ſe medeſime non ſono nel caſo di eſser ſequeſtrate dalle Potenze Belligeranti.

Io non temo che non mi ſi contraſti il preſente riſultato delle antecedenti propoſizioni, per poco che ſi voglia aver la pena di eſaminarne attentamente i fondamenti. Si vedrà che il tutto forma una dimoſtrazione filoſofica, la di cui evidenza non può a niuno sfuggire; purchè ſiaſi nello ſtato di concepirne le differenti parti e la loro unione, e conſeguentemente farſene padrone.

§. III.

Baſe del Diritto enunziato de' Belligeranti.

Dopo avere in tal guiſa allontanato le cagioni de' falſi giudizj dati finora su queſta materia, ed aver fatto chiaramente conoſcere quello su di cui non è, nè può eſsere fondato il Diritto delle Nazioni Belligeranti di ſequeſtrare i Baſtimenti, appartenenti ai Sudditi di quelle che ſon Neutrali; ci ſi domanderà ſenza dubbio, e con ragione: *Su di che mai è dunque fondato un tal diritto?* La riſpoſta non è difficile; poichè non ci reſta che una ſola coſa.

Il Diritto degli Stati che ſono in Guerra, di ſequeſtrare talvolta i Baſtimenti de' Sudditi delle Potenze Neutrali, non è, nè può eſſer fondato ſe non ſulla Neutralità ſteſsa *di tali Potenze*, ſiccome noi l'abbiam già fatto vedere nel precedente Capitolo.

§. IV.

Aſſioma generale per tutta l' Opera.

Spiegazione. Oſſervazione.

Inutile ſarebbe di quì ripetere ciò che abbiamo di ſopra detto

detto intorno alla Neutralità. Noi non abbiamo intrapreſo di trattarne eſpreſsamente in una Sezione preliminare, che per non aver biſogno di ſtabilirne le Leggi, allorche noi tratteremmo della materia ſteſſa che fa il principale oggetto di queſt' Opera. Preghiamo dunque ſempl cemente i noſtri Lettori di voler pure ricordarſele; e crediamo poter in tanto ſtabilire una regola generale che fiſsi nel tempo medeſimo la natura ed i limiti del Diritto delle Potenze che ſono in guerra di cui qui ſi tratta. Eccola quì:

Le Nazioni Belligeranti hanno il Diritto di ſequeſtrare i Baſtimenti degli Stati Neutrali, ovvero de' loro Sudditi, tutte le volte che tali Baſtimenti avranno intrapreſa qualche coſa che ſia contraria alle Leggi della Neutralità.

Che val quanto dire: *Gli Stati che ſono in guerra, hanno il Diritto di ſequeſtrare i Baſtimenti di coloro che ſono in pace, o neutrali a lor riſguardo, o loro Sudditi; tutte le volte che chiaramente e con indubitate pruove comparirà, che i detti Baſtimenti avranno ſoccorſo, o pur voluto ſoccorrere le Parti Belligeranti; ch' eſſi avran loro ſomminiſtrato, o pur voluto ſomminiſtrare di che far la Guerra, e per farla; che avran loro portato, o pur voluto portar delle coſe che hanno una diretta ed immediata correlazione colla Guerra, e l' uſo delle quali che per conſeguenza ne farebbero le Nazioni Belligeranti, non è affatto dubbioſo; ch' eſsi avranno evidentemente ferito colle loro azioni, l' imparzialità che coſtituiſce il lor carattere:* In una parola, *tutte le volte che tali Baſtimenti, i loro Comandanti, o i loro Equipaggi, ſi ſaranno ingeriti nelle conteſe, o nelle vie di fatto di coloro che ſcambievolmente ſi fanno una Guerra dichiarata.*

In tutto il rimanente di queſt' Opera non perderemo di viſta queſta regola generale. Eſſa ſola può e dee ſervirci di guida in tutte le noſtre ricerche ſu tal materia. Tutto quel che ne diremo ſarà ſempre ad eſsa relativo, e non ſaranne che il riſultato, ovvero le conſeguenze. D' altronde ella è dedotta di maniera, che non compariſce quaſi poſsibile di ragionevolmente diſconvenirne. La ſolidità della ſua baſe, ci aſsicura della ſua verità.

Di maniera che, coloro che vorranno intraprendere di confutare in tutto, ovvero in parte, ciò che avanzeremo ſul Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, debbono pruovare, o che il noſtro principio è falſo, o che le noſtre aſſertive su tal particolare, non derivano da queſta pura e perenne ſorgente, e che non ſono elleno conſeguenze neceſſarie o giuſte della noſtra Regola

gola generale. Senza di ciò eſſi preveggono bene che travaglieranno a pura perdita; e che non ſi può, nè ſi dee fare attenzione ai loro dubbj, o alle loro obbjezioni.

§. V.
Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.

Per meglio ſtabilire i limiti del potere che hanno i Popoli che ſono in guerra, di ſequeſtrare i Baſtimenti di coloro che a lor riſguardo ſono in pace, noi andiamo a dedurre dal noſtro principio alcune conſeguenze generali, che ſerviranno nel tempo medeſimo a mettere un cert' ordine nel progreſſo di queſt' Opera.

Ne naſce dunque dalla noſtra Regola generale, che i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati:

1. *Allorchè aſſiſtono eſſi volontariamente le Parti Belligeranti nelle loro ſpedizioni, o nelle loro bellicoſe intrapreſe.*

2. *Allorchè ſono Navi da Guerra, coſtrutte in un porto neutrale per conto, o per ſervigio delle Parti Belligeranti.*

3. *Allorchè ſervono di Spie.*

4. *Allorchè portano in una piazza aſſediata o bloccata Munizioni da guerra o di bocca.*

5. *Allorchè mantengono con una tal piazza qualche comunicazione ſenza il conſentimento, ovvero contro l' intenzione degli Aſſedianti, o Bloccanti.*

6. *Allorchè coſta, che portino eſſi a' Nemici coſe che ſono d' un uſo diretto ed immediato alla guerra;* che val quanto dire, *allorchè ſono carichi di Truppe di terra o di mare già formate, di Marinari, pel ſervigio della guerra, di Reclute, di Cavalli di rimonta, di Artiglieria ovvero di altre Armi da fuoco, di Armi bianche, e di ogni ſorta di attrezzi di guerra, e che deſtinati ſono per qualche porto appartenente alle Nazioni Belligeranti, o attualmente in lor potere.*

7. *Allorchè non ſono provveduti di Lettere di Mare, proprie a pruovare la Neutralità della loro Bandiera;* che val quanto dire, allorch' eſſi non hanno al loro bordo di che pruovare ſufficientemente che appartengano effettivamente ad una Potenza Neutrale: in guiſa che diventino ſoſpetti ai Nemici, i quali dal canto loro an ragione di non fidarſi della loro preteſa Neutralità.

§. VI.
Seconda Regola generale.

Per dare a queſta materia altrettanta chiarezza ch'è poſſibile; per prevenire le falſe opinioni che potrebbero alcuni ſforzarſi d' introdurvi di nuovo, ſotto gli auſpicj dell' incertezza o di qualche ambiguità; e per portare finalmente ſu tal propoſito l' evidenza tant' oltre quanto può ella andare: Conſidereremo adeſſo il roveſcio della Medaglia.

REGOLA GENERALE.

Le Nazioni Belligeranti non hanno alcun diritto di ſequeſtrare i Baſtimenti degli Stati Neutrali, ovvero de' loro Sudditi; ſemprechè queſti Baſtimenti non avran nulla intrapreſo che contrario ſia alle Leggi della Neutralità.

Che val quanto dire; gli Stati che ſono in guerra, non hanno alcun diritto di confiſcare ovvero arreſtar le Navi di coloro che ſon con eſſi in pace, ſemprechè codeſte Navi non avran ſoccorſo, o pur voluto ſoccorrere le Parti Belligeranti; che non avran loro ſomminiſtrato, o pur voluto ſomminiſtrare di che far la guerra, e per farla; che non avran loro portato, o pur voluto portare quelle coſe che hanno una diretta ed immediata correlazione colla Guerra, e che per conſeguenza non ſiane dubbioſo l' uſo che ne farebbero le Nazioni Belligeranti; che non avran fatto coſa ch' evidentemente ferisca quell' imparzialità che profeſſano. In una parola tutte le volte che queſte Navi, i loro Comandanti, ovvero i loro Equipaggi, non ſi ſaranno affatto meſcolati nelle querele, o nelle vie di fatto di coloro, che ſono in Guerra dichiarata.

§. VII.
Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.

Il Riſultato di queſta ſeconda Regola generale ſi è, che i Baſtimenti Neutrali non ſono affatto confiſcabili, allorchè eſſendo nelle debite forme provveduti di Lettere di Mare, e di Documenti giuſtificativi che facciano coſtare il loro ſtato, e pruovino, altrettanto che ſi può ragionevolmente eſigere, ch' eſſi apparten-

Digitized by Google

partengono veramente a qualche Potenza ch'è in pace colle Nazioni Belligeranti.

1. *Non fanno eſſi che l'ordinario Commercio della loro Nazione, ſiccome lo fanno in tempo di pace.*

2. *Allorchè non mantengono alcuna corriſpondenza, nè alcuna comunicazione colle Piazze aſſediate o bloccate, ſenza il conſentimento di coloro che ſono intereſſati ed autorizzati ad impedirlo, in virtù de' diritti della Guerra.*

3. *Allorchè navigando per l'una delle Parti Belligeranti, non ricuſino di far lo ſteſſo per l'altra, ſe lo domanda, e ſe ſi ſtima che la ſtagione e le loro proprie circoſtanze ragionevolmente il permettano.*

4. *Allorchè non ſono carichi di Contrabbando di Guerra, per conto, o per ſervigio de' Popoli che ſon Nemici;* che val quanto dire, allorchè i loro caricamenti non conſiſtono nè interamente, nè in parte, in quelle coſe che ſono d'un diretto ed immediato uſo alla Guerra, e che deſtinate ſiano per qualche luogo del dominio di tali popoli.

5. *Allorchè ſi trovano in un Porto nemico nel momento che viene occupato o preſo d'aſſalto dalla Parte avverſa; purchè d'altronde ſia giuſta la loro condotta.*

6. *Allorchè ſi trovano in pieno Mare, quantunque il loro carico conſiſta in mercanzie, appartenenti ai Sudditi delle Parti Belligeranti, colla ſteſſa condizione.*

7. *Allorchè ſono ne' Porti, nelle Badìe, ovvero a portata del cannone de' Forti della lor Patria, o di qualche altro Stato Neutrale.*

8. *Allorchè la Guerra non è ancora formalmente dichiarata, e di maniera che lo ſtato di Guerra delle Nazioni Belligeranti ſia manifeſto e ſufficientemente cognito ai Neutrali.*

9. *Allorchè v'è una Tregua generale fralle Potenze Belligeranti.*

10. *Allorchè coſta evidentemente che ſe ne ritornano nel lor Paeſe, o che fanno vela per qualche altro Paeſe Neutrale.*

CAPITOLO VII.

ESAME ULTERIORE DE' CASI NE' QUALI I BASTIMENTI NEUTRALI SON CONFISCABILI, SECONDO I PRINCIPJ DEL CODICE UNIVERSALE DELLE NAZIONI.

SOMMARIO.

§. I. *Osservazione preliminare.* §. II. *Spiegazione del primo Caso, in cui i Bastimenti Neutrali son confiscabili.* §. III. *Secondo Caso, in cui i Bastimenti Neutrali son confiscabili.* §. IV. *Terzo caso, in cui possono i Bastimenti Neutrali esser sequestrati.* §. V. *Quarto Caso del Sequestro de' Bastimenti Neutrali.* §. VI. *Quinto Caso, in cui possono arrestarsi i Bastimenti Neutrali.* §. VII. *Sesto Caso, in cui possono i Bastimenti Neutrali esser sequestrati.* §. VIII. *Riflessioni sul settimo Caso, in cui possono i Bastimenti Neutrali esser confiscati.*

§. I.
Osservazione preliminare.

LE costanti Determinazioni della sana Ragione, e gl'invariabili principj dell'universale Equità, son quei che compongono il Codice perpetuo degli Stati Neutrali, e che debbono a tutti loro servir di regola per la loro condotta. Questo Codice stabilisce eziandìo l'unica Legge che debbono essi osservare gli uni risguardo agli altri; fuorchè nel caso, che alcuni tra loro avranno con particolari Convenzioni, rinunziato ad uno o a più de' loro Diritti, ne avranno acquistato degli altri, ed avranno così a se medesimi imposto alcuni Doveri ed Obbligazioni che originariamente non aveano.

Noi non faremo quì entrare in un tal novero gli Articoli di quelle Convenzioni particolari, che correlativi sono al Sequestro de' Battimenti Neutrali. Più innanzi ne tratteremo, diffondendoci alquanto su di essi. Colle massime soltanto della Legge Universale delle Nazioni, e coll'ajuto del nostro Assioma generale, esamineremo un poco più ampiamente in questo Capi-

Capitolo, e nel ſeguente, i Caſi indicati nel precedente, ne' quali ſon confiſcabili i Baſtimenti Neutrali, e talvolta nò. La Regola univerſale dee naturalmente precedere alle regole particolari, e che obbligano ſoltanto in virtù d' un eſpreſſo impegno; che val quanto dire, che ſono ſolamente obbligatorie per le Parti Contrattanti.

§. II.

Spiegazione del primo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali ſon confiſcabili.

I. Abbiamo poco innanzi detto (*a*) che *le Nazioni Belligeranti hanno il diritto di ſequeſtrare i Baſtimenti Neutrali, allorch' eſſi volontariamente aſſiſtono il Nemico nelle ſue ſpedizioni, o nelle ſue militari impreſe*. La ragion di queſto diritto è ripoſta nella violazione della Neutralità. Coloro che viſibilmente e direttamente s' ingeriſcono negli affari della Guerra, fino al ſegno di prender parte nelle vie di fatto de' Popoli che ſe la fanno, non poſſono eſſer reputati Neutrali. Gli Stati che ſono in pace, ed a' quali potrebbero eſſi appartenere, debbono diſapprovare la loro condotta; e la Parte offeſa può legittimamente impadroniſi d' un Baſtimento che chiaramente ſerve contro di eſſa. Ella non vede, non può e non dee in lui vedere che un Nemico; e non già un Baſtimento d' uno de' ſuoi amici.

Egli è però giuſto che le Nazioni Belligeranti tengano poſcia conto ai Baſtimenti Neutrali dello Stato forzato, in cui an potuto eſſi trovarſi in ſomiglianti occaſioni. Ogni Baſtimento Neutrale, impegnato nel ſervigio militare d' uno dei Nemici, è confiſcabile: Ma non ne ſiegue perciò ſempre ch' ei ſia confiſcabile, o che altro Nemico che ſe n' è impadronito, abbia ſempre il diritto di dichiararlo di buona preſa.

Allorchè ſi tratta di qualche ſpedizione marittima e guerriera, il Governo che la medita, fa d' ordinario mettere un *Embargo* generale ſu i Baſtimenti che trovanſi allora ne' ſuoi Porti; e ne ſceglie indifferentemente quei che più gli convengono, per farne Baſtimenti di traſporto; ſiano eſſi Neutrali, o pur dello Stato. In entrambi i caſi, i Vaſcelli ſcelti ſono comunemente coſtretti dalla forza, ſenz' alcun riguardo per la Neutralità de' primi, ad incaricarſi della commeſſione, che loro malgrado, ſi

(a) Cap. VI. §. V.

vuole ad essi dare. Io non esamino se una tal condotta sia giusta; o s' egli sia piuttosto uno di quei Costumi de' Popoli che feriscono l' Umanità, e disonorano le Società Sovrane agli occhi della Giustizia: cotesta materia non è del nostro soggetto. Osservo soltanto, che non si può, secondo l' esatta Equità, dichiarar di buona presa un Bastimento Neutrale obbligato a servir suo malgrado, in qualche spedizione militare; e che quella delle Parti Belligeranti che se n' è impadronita, dee rilasciarlo; subitochè avrà egli sufficientemente pruovato l' innocenza della sua condotta, e lo stato forzato in cui si è trovato in somigliante occasione. Perchè quantunque i Bastimenti Neutrali debbano, per sostenere il lor carattere e i loro diritti, astenersi da tutto quello che immediatamente risguarda la Guerra; pure non sono strettamente obbligati ad esporsi ad una sicura rovina, per aver de' riguardi per uno Stato straniero, verso di cui non sono tenuti ad alcuna ubbidienza. D' altronde non possono esser considerati in un somigliante caso, che come semplici istrumenti. Colui che fa loro la violenza, è quello che dee esser considerato come autore delle loro azioni.

§. III.
Secondo Caso, in cui sono i Bastimenti confiscabili.

II. Non fa d' uopo, io credo, di pruovare *la legittimità del Sequestro*, e ben anche della presa *d' una Nave da Guerra, costrutta in un Porto neutrale, per conto e servigio d' una Nazione che trovasi in Guerra*. Ella è senza dubbio di buona presa, subito che si provi qual sia il suo destino, ed a chi appartenga. Le ragioni che combattono il Sequestro de' Carichi appartenenti ai Nemici, ma posti su i Bastimenti Neutrali, e de' quali più a lungo parleremo nel seguito, non possono affatto aver luogo risguardo a tali Bastimenti.

Se gl' Inglesi nella Guerra fatta per la Successione di Spagna, ne an lasciato passare di quei che costrutti ne' Porti della Svezia furono mandati da' Svedesi in Francia ed in Ispagna per servigio di entrambe queste Corone; ciò non fu già perchè non avessero il diritto di sequestrargli, ma bensì per una considerazione che vollero avere per la Svezia, verso la quale stimarono opportuno allora di aver de' riguardi.

§. IV.

§. IV.
Terzo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.

III. Le vie di fatto ſoventi volte nuocciono meno all' eſito d' una Guerra, che le ſegrete intelligenze che ſi mantengono col Nemico; e le Nazioni Neutrali ſono indiſpenſabilmente obbligate, in virtù della perfetta imparzialità che profeſſano, ed affin di godere i vantaggi che anneſſi le ſono, a non ingerirſi in nulla ſu ciò che riſguarda poſitivamente la Guerra: Donde ne ſiegue, che *un Baſtimento Neutrale che ſerve di ſpia ad una delle Potenze Belligeranti, è nel caſo di eſſer confiſcato* a profitto della Parte contraria, ſubito che ne ſarà ſtato pienamente convinto.

Nulladimeno però i Popoli che ſono in Guerra, non debbono tanto facilmente arreſtare un Baſtimento appartenente a coloro che vivono con eſſi in una piena pace, o frastornarlo dal ſuo cammino, per ſemplici ſoſpetti d' una ſua illecita intelligenza co' loro Nemici. Debbono anche meno dichiararlo di buona preſa con tal preteſto, forſe il più facile a formarſi: Se però, dopo eſſerſi egli reſo veramente ſoſpetto a cagione dell' inconſeguenza della ſua navigazione pe' ſuoi affari, non reſti debitamente avverata la ſua colpevole corriſpondenza col Nemico.

Di maniera che, un Baſtimento Neutrale rende la ſua navigazione ſufficientemente ſoſpetta di una illecita corriſpondenza col Nemico, ſe di naſcoſto s' introduce, ovvero allegando ragioni frivole, nei Porti, o nelle Rade di una delle Parti Belligeranti, dopo aver laſciato i Porti dell' altra; ſpecialmente ſe ſono eſſi i Porti del Re, ovvero deſtinati per la Marina guerriera dello Stato. Egli rende ancora la ſua condotta capace di ſoſpetto: ſe naviga ne' Mari, dove trovanſi le Flotte nemiche, ſenza che chiamato vi ſia da' ſuoi affari, ſecondo appariſce dalle ſue Lettere di Mare o Spedizioni, e ſenza eſſervi ſtato traſportato da qualche colpo di vento impetuoſo; Se dà fondo, ſenza neceſſità, in quelle Rade, dove ſi fanno i preparativi per la Guerra, o per qualche ſpedizione militare; Se bordeggia in quei luoghi, ove le Squadre delle Potenze Belligeranti ſi tengono all' ancora, ovvero incrocicchiano, più lungo tempo di quello ch' eſige lo ſcopo già dichiarato della ſua navigazione, e d' una maniera differente da quella che corriſponde alla ſua ſpedizione:

In una

In una parola, lo ſtato d' un tal Baſtimento, il ſuo deſtino, le ſue Patenti, la natura del carico, i venti che ſoffiano o an ſoffiato, e le altre regole della Navigazione debbono decidere del ſuo ſequeſtro; e le ſole pruove evidenti della violazione della Neutralità dal canto ſuo, ſon quelle che debbono farlo condannare.

§. V.

Quarto Caſo del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali.

IV. Noi l' abbiamo già detto di ſopra: Un Nemico che inveſte col blocco, o coll' aſſedio una Piazza dell' altro, la conſidera, e può conſiderarla in qualche maniera come appartenente a lui; almeno riſguardo alle Nazioni Neutrali, le quali d' altronde non hanno alcun diritto di altrimenti deciderne: Per conſeguenza i *Baſtimenti Neutrali debbono aſtenerſi dal portare ad una tal Piazza, munizioni di guerra o di bocca;* in caſo contrario ſi eſpongono ad eſſere ſequeſtrati. Sanno eſſi che colui che aſsediata la tiene, non vuole che il facciano; e ch' egli è legittimamente il padrone d' impedirlo in tutt' i luoghi ſommeſſi al ſuo dominio per ſempre, o per l' attuale ſua poſizione.

D' altronde, il portare ad una Piazza attaccata nell' una o nell' altra maniera, delle munizioni da guerra, ſarebbe un aſsiſterla direttamente contro il ſuo Avverſario, il che vien proibito aſsolutamente dall' imparzialità che debbono i Neutrali profeſsare; e ſiccome ſi eſpugnano le Città altrettanto colla fame che colla violenza del fuoco o degli aſſalti, fa d' uopo che ſia ad eſſi egualmente proibito di ſomminiſtrare a tali Piazze viveri o provviſioni di bocca di ogni genere. Qualunque provviſione ſarebbe per quelle un vero e reale ſoccorſo: Or la Neutralità è violata, ſubito che ſi ſoccorrono le Parti Belligeranti, ſomminiſtrando loro quel ch' è d' un uſo diretto ed immediato alla Guerra.

§. VI.

Quinto Caſo, in cui poſſono arreſtarſi i Baſtimenti Neutrali.

V. Le medeſime ragioni che obbligano i Neutrali a *non* ſomminiſtrare alle Piazze aſsediate o bloccate, munizioni da Guerra o viveri, gl' impegnano egualmente *a non mantener con eſſe,* duran-

durante il tempo del blocco o dell' aſsedio, *niuna corriſpondenza, contraria all' intenzione degli Aſſalitori.*

L' intenzione di colui che inveſte una Piazza, ſenza dubbio è, e può legittimamente eſser quella di toglierle ogni comunicazione al di fuori. Coteſta intenzione diventa una legge per tutti coloro che non hanno il diritto di effettuare il contrario colla forza, o con qualche ſtratagemma; che val quanto dire, per tutti coloro che non ſono nemici dell' Aſsalitore. Una tal Legge è ſufficientemente promulgata, o ſolennemente notificata, per mezzo delle vigoroſe miſure che prende colui che la dà, affin d' aſsicurarſene l' effetto. Per altro non fa che uſare del ſuo Diritto, ed in ciò non fa torto ad alcuno.

Se un Sovrano ha il diritto, anche in tempo di piena pace, di proibire agli ſtranieri di fare il Commercio ne' ſuoi Stati, per favorir quello de' ſuoi proprj Sudditi; con più forte ragione aver dee il diritto di proibire ai medeſimi ſtranieri durante il tempo della Guerra, ogni Commercio con un luogo i di cui contorni gli appartengono già incontraſtabilmente, o ſono reputati ſuoi, e del quale non potrà forſe, ſecondo il poter morale ch'egli ne ha, renderſi interamente padrone, ſe qualcheduno manteneſſe delle corriſpondenze, ovvero una certa comunicazione, con coloro che lo difendono.

Dunque, un Baſtimento Neutrale, che s' introduce in un Porto aſſediato o bloccato, ſenza il conſentimento dell' attuale padrone de' contorni; che s' avvicina alle Coſtiere, per farvi giugnere de' Pieghi, delle Lettere, o altra coſa che ſia; in breve, che mantiene qualche Commercio con una tal Piazza, ſenza averne prima ottenuto il permeſſo, trovaſi nel caſo del Sequeſtro. Può egli parimenti eſſer dichiarato di buona preſa, ſe ſi pruova che abbia agito di mala fede, ſecondo che accade quaſi ſempre in ſomiglianti caſi.

D' altronde, il Sequeſtro e la Confiſcazione d' un tale Baſtimento, ſono giuſte e conformi al Diritto Univerſale delle Genti; non ſolo perchè ha egli infranto la Legge dell' attuale Sovrano di que' luoghi: ma ſpecialmente, perchè ha mancato ai doveri del ſuo ſtato, che aſſolutamente gli proibiſce d' ingerirſi in ciò che viſibilmente ed immediatamente riſguarda la Guerra. Ogni Sequeſtro legittimo d' un Baſtimento Neutrale s'appoggia ſempre in ultimo ſulle Leggi della ſteſſa Neutralità. Quanto

più

più ſi eſaminerà queſta materia, altrettanto più ſi troverà che queſta regola è buona ed invariabile.

Del rimanente, è coſa che da ſe medeſima s' intende, che un Baſtimento Neutrale, il quale darà fondo nella rada d' un porto aſſediato o bloccato, che approderà ſulle Coſtiere, o rilaſcerà nel porto medeſimo, ſpintovi da una urgente neceſſità, non è affatto confiſcabile. Di modo che un tal rigore non può a ſuo riſguardo aver luogo: s' egli vi ſi rifugia per ſalvarſi dalla perſecuzione d' un pirata o d' un nemico; ſe un colpo di vento lo ſpinge ſuo malgrado ſulle coſtiere; ſe fa molt' acqua, in guiſa che non poſſa più lungo tempo tenerſi in mare; ſe una tempeſta lo coſtrigne, affin di evitare un ſicuro naufragio, a cercare il primo luogo ove poſſa ancorarſi: in una parola, ſe non ha egli potuto paſſare avanti, ſenza eſporſi a perire. In tutti queſti caſi ed altri ſimili, le pruove della ſua buona fede e della ſua innocenza, debbono garantirlo da ogni ſequeſtro e da ogni violenza dalla parte delle Potenze Belligeranti, perchè la ſua Neutralità non è ſtata leſa dalla ſua condotta.

§. *VII.*

Seſto Caſo, in cui poſſono i Vaſcelli Neutrali eſſer ſequeſtrati.

VI. Chiaramente ſi è pruovato, che i Vaſcelli Neutrali ſon confiſcabili, in tutt' i caſi fin quì menzionati in queſto Capitolo. Quello di cui andiamo ora a parlare, ſoffre un pò più di difficoltà. Non già per ſe medeſimo; perchè il noſtro principio generale, debitamente applicato alle queſtioni ſu tal materia vertenti, non vi laſcia ſuſſiſtere alcuna oſcurità: ma per il ſenſo vago ed indeterminato che ſi è appoſto al termine di *Contrabbando di Guerra*.

E' aſſolutamente neceſſario, per prevenire ogni cavillo, e per far naſcere delle idee chiare e preciſe ſu tal propoſito, di fiſſar la vera ſignificazione di queſta parola, con determinare d' una maniera ſoddisfacente la natura di ciò che ſi può, e che ragionevolmente ſi dee chiamare *Contrabbando di Guerra*. Queſto ſarebbe ſenza dubbio il luogo, ove dovremmo adempiere un tale oggetto, che certamente è uno de' più importanti di queſt' Opera, ſe non ci foſſimo propoſti di trattarne eſpreſſamente, in uno de' ſeguenti Capitoli.

Ci

Ci contenteremo dunque di quì oſſervare ſemplicemente, che le Leggi della Neutralità riduconſi a queſti due capi: 1.° I Popoli Neutrali debbono aſtenerſi da tuttociò che ha una diretta ed immediata correlazion colla Guerra; e 2.° debbono eſſi oſſervare in tutto il rimanente della lor condotta, una eſatta e conſumata imparzialità.

Da queſte due incontraſtabili maſſime, ne ſiegue, *Che i Baſtimenti Neutrali debbono aſtenerſi dal portare alle Parti Belligeranti, Truppe, Armi, e tutte quelle coſe che ſervono viſibilmente alla Guerra; l'uſo delle quali che ne farebbero i Nemici non è affatto dubbioſo*. Se contravvengono a queſto dovere del loro ſtato, le Nazioni Belligeranti ſono in diritto di arreſtargli, e decidere della lor ſorte, ſecondo le Regole, conformi all' equità naturale, che noi ſtabiliremo, allorchè tratteremo della Dichiarazione di buona preſa.

§. VIII.

Rifleſſioni ſul ſettimo Caſo, in cui poſſono i Baſtimenti Neutrali eſſere arreſtati.

VII. Per godere delle prerogative anneſſe ad uno ſtato, è giuſto e neceſſario che un tale ſtato ſia debitamente pruovato: che val quanto dire, che poſſa una perſona pruovare eſſer quella che ha il Diritto di pretender le accennate prerogative, e vantaggi: In mancanza di che, ella eſpone ſe medeſima agl' inconvenienti che ne riſultano; ed il danno che ce ne viene, è ſempre il noſtro.

Di maniera che, *i Baſtimenti Neutrali* le patenti de' quali non ſiano in regola, o *che trovinſi ſprovveduti di pruove ragionevoli della loro Neutralità, poſſono legittimamente eſſer confiſcati dalle Nazioni Belligeranti*, come baſtantemente ſoſpetti, e che poſſano appartenere al Nemico. I Popoli che ſono in guerra, hanno il Diritto di arreſtargli d' una maniera convenevole, fin che non ſianſi procurate le dilucidazioni neceſsarie a giudicargli: ſalvo però di rilaſciargli, ſe nel ſeguito ſi pruova che ſono veramente Neutrali, che d' altronde hanno operato come tali. Frattanto non potranno eſsi pretendere alcun compenſo del ritardo della loro navigazione, o delle ſpeſe occaſionate per la procedura; poichè ſono ſtati eſsi medeſimi la cagione di quanto è loro accaduto.

Allorchè un tale Baſtimento ſenza ſua colpa, nè di coloro

che l' hanno arreſtato trovaſi ſprovveduto di pruove ſufficienti per far coſtare la ſua qualità; indirizzar ſi dee all' autore d' una ſomigliante mancanza pel compenſo del ritardo del ſuo viaggio, o d' altro danno ed intereſſe. Non diſpiacerà forſe a' miei Lettori la narrazione d' un recente e molto particolare eſempio corrispondente ad un tal caſo, ed accaduto l' anno ſcorſo.

Un Vaſcello del Re, e per conſeguenza un Baſtimento Neutrale, nominato *le Tre Principeſſe*, carico di munizioni da guerra e di legname di coſtruzione, e deſtinato per un porto dell' Africa egualmente Neutrale riſguardo alla Francia ed all' Inghilterra, fu arreſtato in alto Mare da un Armatore Franceſe, che levonne il Capitano e tutt' i ſuoi documenti, vi poſe delle Guardie, e diè l' incarico ad una parte del ſuo equipaggio di condurlo in qualche porto del dominio Franceſe. Subito dopo queſto fatto, il Corſaro Franceſe, facendo vela verſo la Francia, fu incontrato da un Armatore Ingleſe che ſe ne impadronì, e lo conduſſe inſieme col Capitano Daneſe e con tutt' i di lui documenti, in un porto dell' Inghilterra; mentre che i Marinari del primo conduceano il Baſtimento Daneſe a Morlaix in Brettagna. Queſto Baſtimento carico di ogni genere di attrezzi di guerra, eſſendo ſfornito di tutte le pruove che verificar ne faceſſero la proprietà ed il deſtino, fu a bella prima creduto eſſer cotanto di buona preſa, che fu diſcaricato e mandoſſene il carico a Breſt, ſenza neppure aſpettare che foſſe giudicato. Ma ſubito che i documenti giunſero dall' Inghilterra, e che chiaramente ſi vidde di che ſi trattava, il Governo di Francia, non ebbe alcuna difficoltà di rilaſciare il detto Vaſcello, e di farne eſattamente reſtituire tutto il carico. Ognun vede che in queſto caſo la Francia è obbligata verſo la Danimarca all' indennizzamento del Navigante, e che le ſpeſe della procedura, danni, ed intereſſi, ſon per ſuo conto; poichè il Baſtimento era in regola, allorchè il Corſaro Franceſe, la di cui condotta era per conſeguenza ingiuſta, l' arreſtò. Tocca ſenza dubbio ad un tal Corſaro di rimborſare lo Stato delle ſpeſe cagionategli da un tale indoveroſo Sequeſtro; ma queſto è un affare fra 'l Governo di Francia ed uno de' ſuoi Cittadini, che non riſguarda la Potenza Neutrale.

Un altro Vaſcello Neutrale ebbe una ſorte preſſo a poco ſimile a queſta nella precedente Guerra; con queſta differenza, che colui che preſe il detto Vaſcello e levonne il Capitano co' ſuoi docu-

documenti, fu un Corſaro Ingleſe che ritornoſſene in Inghilterra; laddove la ſua preteſa preda fu incontrata da un Armatore Franceſe, e condotta in Francia, dove mancò poco che non foſſe ſtato dichiarato di buona preſa, per mancanza di pruove della ſua Neutralità. Frattanto codeſto Vaſcello fu rilaſciato con tutto il ſuo carico, ſiccome era giuſto, all' arrivo del Capitano che preſentò i ſuoi documenti. Ma le ſpeſe della procedura, i danni, e gl' intereſſi, non furono affatto rilaſciati dalla Francia, e nol doveano eſſere. La condotta del ſuo Armatore era regolare. Al Corſaro Ingleſe fu d' uopo indirizzarſi pel riſarcimento; poichè ſolamente ſua ne fu la colpa.

CAPITOLO VIII.

SPIEGAZIONE ULTERIORE DE' CASI, NE' QUALI I BASTIMENTI NEUTRALI NON SONO CONFISCABILI, SECONDO LA LEGGE A TUTTI I POPOLI COMUNE.

SOMMARIO

§. I. Principj. Osservazione. §. II. Primo Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non sono confiscabili. §. III. Secondo Caso, in cui i Bastimenti de' Popoli Neutrali non sono soggetti ad essere arrestati §. IV. Considerazioni sul terzo Caso, in cui i Vascelli Neutrali debbono esser esenti dal Sequestro. §. V. Quarto Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non sono confiscabili. §. VI. Ricapitolazione di alcuni Principj. Quinto Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non sono affatto confiscabili. §. VII. Pruove del sesto Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non debbono giammai esser sequestrati. §. VIII. Osservazione. Eccezioni della Regola. §. IX. Altre Riflessioni su di essa. §. X. Settimo Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non sono affatto confiscabili. §. XI. Ottavo Caso. Non possono arrestarsi i Vascelli Neutrali prima della Dichiarazion di Guerra. §. XII. Nono Caso in cui i Bastimenti Neutrali non possono essere confiscati. XIII. Decimo Caso, in cui i Bastimenti Neutrali non sono confiscabili.

§. I.
Principj. Osservazione.

§. I. IN conseguenza della nostra massima generale, i Bastimenti Neutrali che non s' ingeriscono affatto in quello riguarda direttamente la Guerra, e che d' altronde tengonsi esattamente ne' limiti della Neutralità, non sono confiscabili. Le Nazioni che sono in Guerra, siccome non sono autorizzate ad usurpare i Diritti de' Popoli che con esse vivono in pace; così non è permesso a questi di porre ostacolo all' esercizio de' Diritti che la Guerra dà alle Nazioni Belligeranti. Le violenze e le vie di fatto che queste possono legittimamente esercitare

citare, non debbono adoperarſi ſe non contro la vita de' loro Nemici, e di coloro che apertamente gli aſſiſtono; ſenza di che la Guerra diventa un aſſaſſinamento, e la Guerra marittima una pirateria.

Uno Stato armato per la Guerra, ha un potere fiſico di far molte coſe che un Popolo tranquillo non ha, ripoſandoſi queſto ſu i ſacroſanti Diritti del ſuo pacifico ſtato. Ma ne ſiegue forſe da ciò che poſſa il primo moralmente fare, riguardo al ſecondo, tutto quello ch' è in iſtato d' intraprendere? Se v' è una Giuſtizia fra i Popoli e per le Società Sovrane, la forza non è mai baſtante per dare ad altri il diritto d' imporci una qualche obbligazione. Non ſi tratta con gli uomini, come colle beſtie. Il ſolo vigore non dà l' autorità, di agire come ſi vuole.

§. II.

Primo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono affatto confiſcabili.

I. Sarebbe inutile di qui ripetere ciocchè abbiamo di già detto e pruovato altrove, (*a*) toccante alla libertà del Commercio delle Nazioni Neutrali. La Guerra che affligge alcuni Stati, non riſguarda quei che ſono Neutrali; purchè reſtino veramente tali: donde ne ſiegue *che quei Baſtimenti di queſti ultimi che non fanno che l' ordinario Commercio delle loro Nazioni, non ſono affatto confiſcabili*

Noi non facciamo ragionevolmente conto alcuno degli abuſi che introdotti ſi ſono riſguardo alla Navigazione di tali Baſtimenti: Un abuſo non può giammai formare un argomento. Non ci tratteniamo neppur quì a diſcorrere ſugli articoli de' Trattati di pace, d' amicizia o di Commercio co' quali alcuni Popoli an rinunziato ad una parte de' loro Diritti riſguardo alla Navigazione de' loro Sudditi in tempo di Guerra. Ogni Potenza ha la libertà di trovare ſu tal propoſito quegli accomodamenti che più ſtima opportuni. Ma non dee pretendere che i ſuoi impegni coſtituiſcano una Legge per gli altri, o che obblighino i Popoli Sovrani ed indipendenti che non ſono Parti Contrattanti. Non conſideriamo ſoltanto quì la coſa relativamente a ciò ch' è giuſto in ſe e generale. Parliamo di quelle Società Neutrali e Sovrane, che non hanno con particolari Convenzioni, poſta alcuna modificazione ai loro naturali Diritti,

(a) Si vegga quì di ſopra il Capo IV.

ti, relativamente alla loro Navigazione; e pretendiamo che una tale Navigazione sia altrettanto libera che in tempo di pace: eccettuata la sola restrizione, che lo stato medesimo de' Neutrali, o la loro perfetta imparzialità rende necessaria, ed in virtù della quale sono obbligati a non somministrare a' Nemici cose che abbiano una diretta ed immediata correlazion colla Guerra. Se contravvengono a questa Legge, i loro Bastimenti sono indubitatamente nel caso del Sequestro: ma non sempre in quello della confiscazione, siccome più innanzi pruoveremo.

§. III.

Secondo Caso, in cui i Bastimenti de' Popoli Neutrali non sono soggetti ad essere arrestati.

II. Il Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti di sequestrare i Bastimenti Neutrali, non è mai meno dubbioso, che *allorchè tali Bastimenti portano alle piazze assediate o bloccate munizioni da guerra o viveri; o allorchè mantengono con dette piazze qualche comunicazione non permessa dagli Assalitori. Poichè così facendo, mancano visibilmente ai doveri del loro stato: per conseguenza i medesimi Bastimenti non son nel caso del Sequestro, se si astengono da un tale criminal Commercio;* a meno che in altre cose poi non contravvengano alle Leggi della Neutralità.

§. IV.

Considerazioni sul terzo Caso, in cui i Vascelli Neutrali debbono esser esenti dal Sequestro.

III. Una intera inazione relativamente a tuttociò che risguarda propriamente la Guerra, ed una perfetta imparzialità in tutto il rimanente della condotta d' uno Stato, risguardo alle Parti Belligeranti, constituiscono l'essenza della Neutralità. Ben lungi dunque dal consister ella nell' obbligo di rinunziare alla sua industria, ed ai mezzi proprj per la sua conservazione, o per l'avanzamento della prosperità de' suoi Membri, soventi volte accade che un Corpo Politico risolve di rimaner Neutrale, appunto per potere attendere tranquillamente ai grandi oggetti che ogni Governo Civile si propone.

La necessità di assicurare a tal risguardo ai Cittadini il pacifico esercizio de' loro Diritti naturali, fa alcune volte tacere l'am-

l'ambizione, e l'invidia che aver potrebbe il Sovrano di prender parte nella Guerra; e non poſſono, ſenza ingiuſtizia ricuſarſi a lui i frutti della ſua condotta, ſe i Sudditi eſeguiſcono quanto da eſſi eſige il carattere preſo dal loro Sovrano. Or queſto carattere non eſige che i Cittadini ceſſino d'eſſere induſtrioſi, che rinunzino ai naturali vantaggi della loro ſituazione, o che ſi aſtengano dai mezzi neceſſarj per provvedere ai loro biſogni: vuol egli ſoltanto ch'eſercitino la loro induſtria ſenza parzialità, e ſenza favorire l'una delle Parti Belligeranti alle ſpeſe dell'altra; che val quanto dire nella mira di ſoſtenerla o fortificarla contro il ſuo Nemico. Se una di eſſe ricava accidentalmente qualche vantaggio dall'induſtria ordinaria ed imparziale d'un Popolo Neutrale, queſt'ultimo non è tenuto a renderne conto; purchè una tale induſtria non abbia per oggetto proprio ed immediato la Guerra medeſima, e che d'altronde queſto Popolo non ricuſi di eſercitarla egualmente per l'altro Nemico nel caſo che ne abbia biſogno: Ben inteſo che i Sudditi dello Stato Neutrale aveſſero le medeſime ragioni mercantili, o altre equivalenti, per determinarvegli. Perchè la Neutralità non obbliga ad una rovinoſa induſtria come neppure alla ceſſazione o diminuzione dell'induſtria uſuale ed imparziale d'una Società Sovrana.

Da tali conſiderazioni, fondate ſu i primi principj di ogni Diritto Politico e della Giuriſprudenza de' Sovrani, ne ſiegue evidentemente; *Che i Baſtimenti Neutrali i quali, navigando innocentemente riſguardo alla Guerra, per una delle Parti Belligeranti, non ricuſano di fare altrettanto per l'altra in ſomiglianti caſi, non ſono confiſcabili.*

Il voler poi decidere la ſeguente queſtione: Se permeſſo è a' Popoli Neutrali di navigare per coloro che ſono in Guerra? Non è già un prendere per baſe de' proprj ragionamenti queſto coſtante principio, cioè, che le Leggi della Natura, e per conſeguenza quelle di tutte le Nazioni, an per iſcopo la felicità degli Uomini; al contrario egli è un porre per fondamento del Diritto delle Genti, che le ſue Leggi tendono alla diſtruzione delle Società Civili: che val quanto dire, è un diſragionare in tutte le forme.

Riflettiamo un momento ſulla ſituazione di que' Popoli, la Navigazion de' quali forma, ſe non l'unico, almeno il principale oggetto de' comodi neceſſarj alla loro ſuſſiſtenza. Ve ne ſon di quei ſenza dubbio che abitano in alcune coſtiere ingrate,

trop-

troppo arenoſe o troppo paludoſe, per coltivarvi con qualche ſucceſſo l'Agricoltura. Ricuſando interamente le loro terre molti anni di corriſpondere alle cure de' Coltivatori, non rimane loro per provvedere alla loro ſuſſiſtenza, ſe non ſe la pericoloſa induſtria di navigare per coloro che ſono ſtati meglio regalati dalla Natura, ovvero dalla loro attuale ſituazione. Per neceſſità, e non pel ſemplice allettamento d'un guadagno ſuperfluo, diventano i Vetturini degli altri. Trovanſi eſſi, riſguardo alla loro Navigazione in uno ſtato forzato, e talvolta più violento ancora che quello della Guerra medeſima. Il proibire dunque o incomodare fino ad un certo ſegno la Navigazione d' una tal Nazione, è un volerla diſtruggere; è un toglierle i mezzi di provvedere a' ſuoi urgenti biſogni; è un contraſtarle il più perfetto diritto che aver poſſa un Popolo, cioè quello di conſervarſi: In una parola, è un conculcare le più inviolabili Leggi della Umanità. Uno Stato che ſi ritrova in ſomigliante ſituazione, dee naturalmente preferir la Guerra la più ſanguinoſa, ad una Pace falſamente così chiamata, o ad una Neutralità che lo ſoggettino alle inſoffribili veſſazioni d'un coſtume cotanto crudele ed inumano. Coſa mai gli farebbe di più un Nemico il più ſpietato?

§. V.
Quarto Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiscabili.

IV. Allorchè nella Guerra che ſi fece fra la Spagna e l'Inghilterra, verſo la fine del decimo ſeſto Secolo, i Vaſcelli da Guerra, o armati in corſo di queſt' ultima Potenza arreſtarono i Baſtimenti delle Città Anſeatiche che trafficavano negli Stati della prima, e che codeſte Città amaramente ſe ne dolſero colla Corte di Londra, il Governo Ingleſe fè ad eſſe riſpondere, „ ch' egli non negava il Diritto che loro appartenea, al pari di „ tutt' i Neutrali, di trafficare con gli Stati de' ſuoi Nemici; „ ma che tali Baſtimenti erano ſtati caricati di Attrezzi di Guer„ ra, per ſervigio della Spagna, e per tal ragione erano ſtati „ arreſtati.

Si avrebbe a deſiderare che ſi ragionaſſe ſempre così, e che in conſeguenza di ciò ſi agiſſe; eſſendo una tal confeſſione conforme alle maſsime invariabili dell' Univerſal Diritto delle Genti, ſecon-

ſecondo il quale *i Baſtimenti Neutrali non ſono confiscabili, quando il loro Carico, deſtinato per qualche Porto del dominio delle Nazioni Belligeranti, non ſia tutto, ovvero in parte, compoſto di attrezzi o mercanzie proprie per la Guerra*, e delle quali non è affatto dubbioſo l' uſo che ne farebbero tali Nazioni. Eccettuati però quegli altri caſi, ne' quali queſti Baſtimenti aveſſero potuto contravvenire alle Leggi del loro ſtato, e per conſeguenza meritato avelſero di eſſer ſequeſtrati.

§. *VI.*

Ricapitolazione di alcuni principj. Quinto Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono affatto confiscabili.

Il Diritto Univerſale delle Genti non mette altri limiti alla libertà del Commercio degli Stati Neutrali, che quei fiſſati dalle Leggi della Neutralità. Purchè queſte Leggi non ſiano infrante, i Sudditi delle Potenze Neutrali hanno il pieno Diritto di trafficare da per tutto dove loro piacerà, tanto in tempo di guerra, che di pace; ſia negli Stati delle Nazioni Belligeranti, ſia in quei degli altri Neutrali.

La pace ch' eſſe profeſſano verſo il Mondo intero, ſuſſiſte ſempre ſul medeſimo piede; non oſtante la Guerra che divide i Popoli Nemici. Lo ſtato pacifico delle Nazioni tranquille, non è, e non ha da eſſere alterato in nulla dalle oſtilità che coſtoro eſercitano gli uni contro gli altri. Egli è lo ſteſſo ch' era innanzi che queſti Popoli aveſſero incominciato a farvi la Guerra: per conſeguenza le Nazioni Neutrali poſſono con giuſto titolo pretender di godere tutt' i Diritti anneſſi eſſenzialmente ad un tale ſtato. La ſola modificazione che la rottura fraile Potenze ſtraniere reca alla loro ſituazione, ai loro Diritti, ed ai loro doveri, naſce dall' intera inazione, riſguardo a tutto ciò che immediatamente concerne alla Guerra, e dalla perfetta imparzialità riſguardo alle Parti che ſe la fanno, in cui trovar ſi debbono in conformità della loro Neutralità. Il loro Commercio, la loro Navigazione, e tutta la loro induſtria ch' eſercitano ſul medeſimo tenore che in tempo di piena pace; che val quanto dire, ſenza ch' eſſe prendano alcuna parte nella Guerra; ſon loro altrettanto libere e ſicure, in virtù della Legge Univerſale dell' Umanità, in mezzo agli orrori delle armi che deſolano le altre

Nazioni, quanto in mezzo alla calma benefica della più profonda pace.

V. In conſeguenza di queſta incontraſtabile verità, *i Baſtimenti Neutrali che ſi trovano in un Porto nemico, nel momento che vien preſo d' aſſalto ovvero occupato dalle forze della Parte avverſa, non ſon nel caſo del Sequeſtro*, e molto meno in quello della confiſcazione: Se non an d' altronde mancato a' doveri del loro ſtato, coll' entrarvi volontariamente, e ſenza il permeſſo dell' occupante, durante il blocco o l' aſſedio della Piazza; col portarvi delle munizioni da guerra o di bocca in quel frattempo; col mantenervi delle corriſpondenze illecite; o finalmente col ſervir di buona volontà, e ſenza violenza alla difeſa della Piazza, o col farvi ſervire i loro marinari, ed altri de' loro equipaggi.

Eccettuati tutti queſti caſi, poſſono eſſi interamente pretendere di goder la protezione dell' attuale Padrone de' luoghi, come coloro che nulla an fatto che poſſa confondergli co' ſuoi Nemici. La loro ſola preſenza in un Porto, in un momento critico, non è un delitto; poichè aveano il diritto di portarviſi per aſſiſtere ai loro affari che non riſguardano la Guerra: Quantunque io convenga che tali Baſtimenti fanno ſempre bene e prudentemente, di uſcire da un tal Porto ſubito ch' è inveſtito, ed anche prima ſe ſi può, e ſe avvertiti ne ſono; il che non può l' Aſſalitore ad eſſi proibire; purchè non traſportino coſa che alla Piazza appartenga, ovvero a' Nemici.

Nel caſo poi che gli Aſſediati o Bloccati impediſſero loro di uſcirne, ella è una ragion di più per far che l' Occupante gli protegga, ſubito che ſi ſarà impadronito della Piazza.

§. VII.

Pruove del ſeſto Caſo, in cui non debbono i Baſtimenti Neutrali eſſere ſequeſtrati.

VI. I Baſtimenti Neutrali, riconoſciuti per tali, *non ſon giammai confiſcabili in alto Mare, qualunque ſiaſi il loro carico, o il lor deſtino.*

Io già preveggo che coteſta indubitabile aſſertiva ſarà ſubito trattata da paradoſſo, e forſe anche inſoſtenibile, da coloro che avvezzi ſono a creder giuſto e legittimo tutto quel ch' è uſuale. Perchè tanta è la forza de' pregiudizj, e degli uſi che gli producono, per quanto mal fondati ſiano, che ſeco portan

portan ſovente il giudizio del maggior numero a prò delle più chimeriche opinioni; ſenza che ſi voglia aver ſoltanto la pazienza di aſcoltar le ragioni vittorioſe che la verità oppone loro. I Coſtumi de' Popoli an ſempre qualche coſa che impone agli uomini volgari, i quali non badano neppure a porre in dubbio la loro equità. Queſti Coſtumi, ſimili in ciò agli uſi de' particolari, fanno ordinariamente reputar permeſſo e neceſſario ciò che non è nè l' una nè l' altra coſa. Inſenſibilmente le falſe opinioni che da eſſi naſcono, guadagnano parimenti le perſone aſſennate ed iſtrutte; e toſto non ſi eſita più a condannar come falſi, malgrado la forza delle loro pruove, tutt' i ſentimenti contrarj prima ben anche di averne eſaminato il fondamento.

Queſto è quanto può accadermi di più diguſtoſo, riſguardo alla Regola che ho ſtabilita ſul Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali in alto Mare. Se gli argomenti che la ſoſtengono, non ſono ſuperiori agli altri che la combattono, ſon nel riſchio della condanna: Ma io non la temo, ſe alcuni Giudici competenti ed imparziali vogliono prenderſi la briga di eſaminargli ſenza prevenzione. Io appello, perchè ſono abuſi, da tutti quei Decreti vaghi, frivoli ed arbitrarj, generati dalla ſola potenza ovvero dalla leggerezza, e pronunziati con quella ſufficienza che caratterizza i ſemplici ragionatori, la quale non appartiene di diritto che alla verità; ma di cui non ſi degna ella far uſo. La deciſione della noſtra Teſi non può, nè dee eſſer ſottopoſta che al Tribunale della ſana ragione.

In conſeguenza di ciò oſſervo a bella prima, che noi trattiamo quì la noſtra Regola come indubitata, e per conſeguenza come obbligatoria, ſecondo i principj ſoltanto della Legge Univerſale delle Nazioni; e non già ſecondo ciò che alcune Potenze an potuto giudicare a propoſito di eriger fra loro in Legge, per mezzo di Trattati o di Convenzioni particolari, per ſervir di Regola alla loro reciproca condotta intorno alla Navigazione, nel caſo che qualcheduna di eſſe foſſe in guerra con altre Potenze. Ogni Stato Sovrano ha la libertà di convenire, con uno ovvero con molti altri Stati, della maniera con cui dovranno ſcambievolmente trattarſi i loro Baſtimenti in alto Mare, o altrov', allorchè una ovvero molte di queſte Nazioni ſaranno Belligeranti. Ogni Popolo indipendente può riſguardo alla ſua

navigazione, come altresì riſguardo ad ogni altra coſa, rinunziare per mezzo d' un Contratto politico, ad alcuni de' ſuoi naturali Diritti, ovvero ampliargli o modificargli, come più gli ſembra opportuno. S' ei permette, con qualche Trattato, che ſi ſequeſtrino ne' proprj ſuoi Porti i ſuoi Baſtimenti; è nell' obbligo di tollerarlo. Ma ſempre fa d' uopo che ſi ſovvenga che tutti coteſti impegni non ſono obbligatorj che per le Parti contrattanti, che con ciò non ſeguitano più fra loro, relativamente alla riſpettiva Navigazione, le Leggi dell' Univerſal Diritto delle Genti; ma ciò che hanno ſtipulato nelle loro Convenzioni particolari: Laddove le altre Potenze ſi attengon ſempre, ed attenerſi debbono a quelle; eſſendo nulli ed invalidi per eſſe gli Articoli degli accennati Trattati. Dunque la Regola propoſta nel principio di queſta Sezione, non ſarà quì da noi eſaminata ſecondo quello che da tali Articoli è ſtato ſtabilito. Noi quì non facciamo, e non dobbiamo far verun conto di tutti gl' impegni di tal fatta, come neppure di qualunque autorità che ſiaſi. La ſola forza delle pruove ricavate dalla ſana Ragione, dee decidere il punto di cui ſi tratta: Giacchè noi vogliam ſapere quel che giuſto ſia per tutte le Società Sovrane della terra, che non an mai fatto inſieme alcun Trattato che regolaſſe i Diritti, ed i Doveri delle loro riſpettive Navigazioni in tempo di Guerra; nel caſo che i Baſtimenti di quelle che foſſero Belligeranti, incontraſſero *in alto Mare* quei di quelle che a lor riſguardo ſon rimaſte Neutrali.

La noſtra Regola generale ſu ciò ſtabilita, e che fa quì l'oggetto delle noſtre Rifleſſioni, porta: *Che i Baſtimenti Neutrali*, riconoſciuti per tali, *non ſono giammai confiſcabili in alto Mare; quantunque ſian caricati di Contrabbando di Guerra, o abbiano delle mercanzie appartenenti a' Nemici*. Per conſeguenza noi non diciamo che le Nazioni Belligeranti non abbiano il Diritto di viſitare convenevolmente i Baſtimenti Neutrali in alto Mare per aſſicurarſi del loro ſtato; ma pretendiamo ſoltanto ch' eſſe non abbian mai quello d' impadronirſene.

Il primo di queſti due Diritti è una neceſſaria conſeguenza del vero Diritto della Guerra, che contraſtar non ſi può a' Popoli che la fanno, di cui ſi parla cotanto, ſenz' apporvi una ben determinata idea, e ſpeſſo ſenza ſapere coſa s' intenda dire. Codeſto Diritto conſiſte generalmente nel poter morale di fare al ſuo Nemico ogni ſorta di male, in tutt' i luoghi apparte-

nenti

nenti alle Parti Belligeranti, o che non ſono di perſona alcuna. Siccome l' alto Mare trovaſi in queſt' ultimo caſo, ne ſiegue che le Nazioni Belligeranti poſſono in eſſo nuocere a' loro Nemici in tutte le maniere; purchè i Popoli non ne ſoffran diſcapito, ſenz' aver commeſſo dal canto loro alcuno errore. A tal effetto, e per non confondere gli Amici co' Nemici, è neceſſario che le Nazioni Belligeranti ſappiano ſicuramente, ſe i Baſtimenti che i loro Vaſcelli da Guerra ovvero armati in corſo incontrano in alto Mare, appartengono a queſti o a quegli; coſa che ordinariamente non poſſono eſſi ſapere con qualche certezza, ſe non per mezzo della Viſita di cui noi tratteremo andando innanzi in un Capitolo ſeparato. Dunque il Diritto di viſitare i Baſtimenti Neutrali in alto Mare, per quanto è neceſſario affin di aſſicurarſi del loro ſtato, non può eſſere diſputato alle Nazioni Belligeranti: Ma viceverſa non appartiene loro in alcuna maniera quello di ſequeſtrargli, *ſubito che viene ſufficientemente pruovata la Neutralità di tali Baſtimenti.* Il loro carico o il loro deſtino non cagionano alcun cambiamento; perchè non è neppur permeſſo ai Belligeranti di prenderne una minuta conoſcenza in alto Mare. Baſta che tali Baſtimenti faccian loro chiaramente vedere che ſon Neutrali, e che come tali agiſcono: che val quanto dire con imparzialità, e ſenza ingerirſi nella Guerra.

Perchè le Parti Belligeranti aver poteſſero effettivamente il Diritto di ſequeſtrare in alto Mare i Baſtimenti Neutrali, *riconoſciuti per tali*, biſognerebbe poterne indicare il fondamento, ed un fondamento che ſolido foſſe e ragionevole: Or queſto è quello che non ſi farà giammai. Il vantar de' Diritti ſenza provargli con ragioni ſufficienti, è un convenir nel fondo della loro inſuſſiſtenza, e sforzarſi di fargli valere ſotto gli auſpicj d' un pompoſo apparato di ſemplici parole; è un volerne unicamente imporre, ovvero parlare al volgo, incapace di apprezzarne il valore, e che ſpeſſo prende titoli faſtoſi per realtà riſpettabili.

Se 'l preteſo Diritto de' Belligeranti di ſequeſtrare in alto Mare i Baſtimenti Neutrali, provati già tali, aveſſe qualche realtà; non potrebbe eſſer fondato che *ſullo ſtato de' primi*, o su *quello de' ſecondi*, o finalmente *ſull' Imperio de' luoghi*.

Egli non è fondato ſullo *ſtato originario* ovvero ordinario delle *Potenze Belligeranti*; perchè uno Stato Sovrano non ha alcuna Giurisdizione su i Sudditi o ſugli Effetti d' un' altro Sta-

to,

ro, egualmente Sovrano, che non ſono nel ricinto del ſuo dominio. Non è neppure fondato *ſullo ſtato acceſſorio, o attuale de' Belligeranti*, ch' è quello della Guerra, perchè queſta dà ben loro il Diritto d' impadronirſi di tuttociò che appartiene a' Nemici, da per tutto dove gli altrui Diritti incontraſtabili non lo impediſcano: Ma ella non ſomminiſtra giammai il potere legittimo di eſtendere le violenze della Guerra oltre la vita e gli effetti del Nemico, di praticar lo ſteſso con coloro che ſon Neutrali, che pruovano d' eſserlo, e che come tali agiſcono; caſo, in cui ſi trovano i Baſtimenti de' quali parliamo. Dunque il Diritto de' Popoli che fan la Guerra, di ſequeſtrare in alto Mare i Baſtimenti veramente Neutrali, non è fondato nè ſullo ſtato ordinario, nè ſullo ſtato attuale delle Potenze Belligeranti.

La ſua baſe non ſi trova neppure nello *ſtato ordinario o attuale delle Nazioni Neutrali*. Non già nel *primo*; poichè neſſuna Nazione Sovrana è obbligata a ſottometter ſe ſteſsa o i ſuoi Baſtimenti alle Ordinanze d' un' altra, ovvero a ſoffrire che queſta ne diſponga a ſuo talento; ſpecialmente fuori de' luoghi ſottopoſti alla ſua Sovranità: Se però queſt' ultima non abbia acquiſtato un tal Diritto dalla prima per mezzo di qualche Contratto ratificato; il che è contrario alla noſtra ſuppoſizione. L' indipendenza originaria d' una Società Civile, s' oppone al contrario al Sequeſtro di cui parliamo, la fa conſiderar come ingiurioſa alla Sovrana ſua Potenza, e come un abuſo manifeſto del potere fiſico di coloro che l' eſeguiſcono. Il preteſo Diritto di cui ſi tratta non è altrimenti fondato *ſullo ſtato acceſſorio o attuale de' Neutrali*, ch' è quello della Neutralità. Queſta impegna pur coloro che la profeſsano, all' inazione relativamente alla Guerra, ed all' imparzialità riguardo a tutto il rimanente della loro condotta, verſo le Parti Belligeranti: Ma ella non gli obbliga in modo alcuno a permettere che ſi mettano degli oſtacoli all' induſtria legittima de' loro Navigatori che navigano pacificamente, ſotto la Salvaguardia del loro ſtato e della buona fede, in alto Mare; dove niuno ha il diritto di eſercitare alcuna giurisdizione su i Sudditi d' un Sovrano ſtraniero, Neutrale, ed amico di tutto il Mondo; i quali d' altronde fanno i loro ordinarj affari della ſteſsa maniera che in tempo di pace, ſenza ingerirſi affatto nelle altrui conteſe. Se la geloſia che naſce dal vedere che i Neutrali fanno tranquillamente il loro Commercio, in un tempo in cui la Guerra impediſce che

ſi fac-

ſi faccia lo ſteſso, foſse un titolo per turbar qualcheduno nell' eſercizio degl' incontraſtabili ſuoi Diritti; alcuni Belligeranti ne avrebbero forſe uno per confiscare i Baſtimenti Neutrali in alto Mare: Ma ben lungi da ciò, chiunque ſi riſolve a far la Guerra, dee riſolverſi a ſopportarne gl' inconvenienti, i quali ſon del rimanente altrettante cagioni per determinarlo ad affrettare l' opera ſalutevole della pace. Frattanto gli Stati Neutrali non ſono affatto obbligati a rimaner preda del ſuo cattivo umore. Conchiudo dunque che il Sequeſtro di cui ſi tratta, non è fondato ſullo ſtato originario o attuale delle Potenze Neutrali.

Ci rimane a ſapere ſe il Diritto che ſi è preteſo arrogare, di ſequeſtrare in alto Mare que' Baſtimenti la neutralità de' quali è ben provata, ſia forſe fondato ſull' *Imperio de' luoghi?* La riſpoſta è molto facile. I luoghi che non ſono eſſenzialmente ſuſcettibili di neſſuno Imperio, non poſſono giammai diventarlo accidentalmente: Or egli è coſtante che l' Imperio dell' alto Mare non appartiene ad alcuno; per conſeguenza lo Stato della Guerra non può darne il poſſeſſo ai Belligeranti, ovvero autorizzargli ad eſercitarvi alcuna Giuriſdizione ſu i Sudditi altrui, i quali ben lungi dall' eſſer loro Nemici, ſono perfettamente imparziali riſguardo alle loro querele. Ciò poſto, i Belligeranti non hanno il Diritto d' arreſtare i Baſtimenti veramente Neutrali, ſiccome non an queſti quello d' impadronirſi de' Baſtimenti che appartengono a' primi. D' altronde i Sovrani che ſono in Guerra non poſſon nemmeno ſequeſtrar gli effetti de' Neutrali che trovanſi ne' loro proprj Stati, ſenza che i Proprietarj ne abbian violato le Leggi; con più forte ragione debbono eſſer privi di queſto Diritto riſguardo ai Baſtimenti Neutrali che navigano in alto Mare, unicamente per fare l'ordinario lor Commercio, ſenza curarſi ſe gli altri Popoli faccianſi, o nò, la Guerra.

Dunque il Diritto di ſequeſtrare in alto Mare i Baſtimenti Neutrali, riconoſciuti per tali, non eſſendo fondato nè *ſullo ſtato de' Belligeranti;* nè *ſu quello de' Neutrali;* nè finalmente *ſull' Imperio de' luoghi;* ne ſiegue, che non è ſu di niuna coſa fondato, e che per conſeguenza è nullo o chimerico; poichè non può altrove trovarſene il fondamento.

Non è da preſumerſi che ci ſi adduca l' Uſo: giacchè preciſamente l' Uſo è quel che noi oppugniamo. Affinchè i Coſtumi de' Popoli pruovino la rettitudine della loro condotta, fa d' uopo neceſſariamente incominciare dal provare che ſono giuſte

eſſe

esse medesime. Accade lo stesso di tali Costumi, che delle abitudini de' Particolari: se sono esse viziose, in vece di giustificargli, più colpevoli gli rendono.

§. VIII.
Osservazione. Eccezioni della Regola.

Nulladimeno questo Articolo ha bisogno di alcune dilucidazioni.

Allorchè noi abbiam sostenuto che le Nazioni Belligeranti non hanno alcun Diritto di sequestrare i Bastimenti Neutrali in alto Mare, non abbiam preteso parlare che di quei Bastimenti Neutrali che son *riconosciuti per tali*. Per conseguenza, quei che non hanno le loro Patenti o Lettere di Mare in regola, ovvero che quelle che hanno sono insufficienti a provare la loro Neutralità, non possono pretendere di esser esenti dal sequestro, ben anche in alto Mare. Per godere de' Diritti annessi alla Neutralità, fa d' uopo ch' ella sia riconosciuta: Or ella non può esser riconosciuta, senza esser pruovata, nè sufficientemente pruovata, che per mezzo delle Lettere di Mare, de' Passaporti e degli altri Documenti che sono in debita forma. Senza di ciò le due Parti avverse possono con ragione entrare in diffidenza, prendere i detti Bastimenti per Nemici mascherati, e sequestrargli finchè la Parte sequestrata abbia chiaramente provato la sua Neutralità. La medesima Giustizia la quale non vuole che lo stato di Guerra di alcuni Popoli sia a carico degli altri, impedisce egualmente che la Neutralità di questi non turbi i Belligeranti nell' esercizio de' Diritti della Guerra, somministrando a' Nemici de' mezzi per mascherarsi, e per sottrarsi così dall' inseguimento de' loro Avversarj.

E' cosa che da se medesima s' intende che i Vascelli da Guerra, costrutti in qualche Porto Neutrale, per conto o per servigio de' Belligeranti, quantunque condotti da Sudditi Neutrali, non sono compresi nella nostra Regola; perchè non sono propriamente Bastimenti Neutrali. L' Equipaggio solo non può salvare un Bastimento la di cui proprietà è bastantemente sospetta, e che d' altronde è costantemente destinato al diretto ed immediato uso della Guerra.

Fa d' uopo ancora eccettuar dalla nostra Regola i Bastimenti che appartengono a' Sudditi delle Potenze Neutrali che

non

non operano come tali; che assistono o pur si oppongono all' una ovvero all' altra delle Nazioni Belligeranti nelle sue bellicose imprese; che vanno al soccorso delle Piazze assediate o investite: In una parola, che prendono veramente interesse nelle ostilità de' due Partiti. L' attestato delle Lettere di Mare, ovvero d'altri Documenti, diventa inutile, se la condotta manifesta di coloro che le producono le smentisce. I fatti formano sempre delle pruove molto più forti che gli Scritti; e coloro che trattano da Nemici in vano reclamano i Diritti della Neutralità, i quali più ad essi non appartengono.

Fa di mestieri dirne altrettanto di que' pretesi Bastimenti Neutrali che servono chiaramente di spie, o che certamente mantengono segrete corrispondenze co' Nemici, in pregiudizio della Parte avversa, relativamente alla Guerra.

§. IX.
Altre Riflessioni

Del rimanente, noi osserviamo che se uno Stato Neutrale permette o soffre che una delle Parti Belligeranti sequestri in alto Mare i suoi Bastimenti, provati già tali, in casi diversi da quei ne' quali vien ella autorizzata a farlo dall' Universal Diritto delle Genti, e de' quali abbiam noi fatto menzione, egli è tenuto a permetter che lo faccia egualmente l' altra Parte Belligerante. A ciò fare l' impegna quella stessa imparzialità che forma l' essenza del suo carattere: Purchè la prima non abbia formalmente acquistato un tal Diritto innanzi la Guerra attuale. Perchè in tal caso l' imparzialità dello Stato Neutrale di cui si tratta, non è offesa, s' ei lo ricusa alla sua Parte avversa, che non ha alcun titolo per pretenderlo; tanto più che un tale Stato lo ricuserebbe egualmente ad ogni altra Nazione, diventata nemica del suo Contrattante. I Diritti positivamente e puramente acquistati, appartengono al solo Acquistatore.

Parimenti, se uno Stato ha rinunziato, con qualch' espressa Convenzione in favore d' una certa Nazione, alla Visita de' suoi Bastimenti, nel caso ch' egli entrasse in Guerra e che cotesta Nazione rimanesse Neutrale, o se a tal riguardo ha egli posto qualche altra modificazione ai suoi naturali Diritti, è strettamente obbligato a conformarvisi; quantunque il suo Nemico facesse interamente uso di questi medesimi Diritti riguardo alla

ſteſſa Nazion Neutrale. L' eſercizio degli altrui Diritti ancora ſuſſiſtenti, non autorizza niuno ad eſercitargli del pari, quantunque ſiano originariamente Univerſali, ſe noi abbiamo rinunziato ai noſtri. Ella è una coſa moralmente impoſſibile; perchè la fede de' Trattati è inviolabile, e che d' altronde non puoſſi pretendere di far uſo d' un Diritto che più non haſſi.

§. X.
Settimo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.

VII. Poco neceſſario egli è di provare che *i Baſtimenti Neutrali debbono eſſere al coperto d' ogni Sequeſtro nel lor Paeſe.*

Nel fondo della coſa niun Popolo indipendente è tenuto a render conto ad un altro di ciò che ſi paſſa nel ſuo Paeſe; ſe pur non è legato da alcuni Trattati formali ad aver ſu ciò certi riguardi. Anche meno ha biſogno di ſoffrire che gli ſtranieri vengano, ſotto qualunque preteſto che ſia, ne' ſuoi Porti, Badie, ovvero a portata del ſuo cannone, a viſitarvi i ſuoi Baſtimenti. La Sovranità de' luoghi non permette neppure che i Vaſcelli da Guerra o Armatori delle Nazioni Belligeranti, viſitino o prendano in eſſi i Baſtimenti de' loro Nemici; con più forte ragione debbono eſſi aſtenerſi da tali attentati verſo i Baſtimenti Neutrali. Coteſti Vaſcelli ſi trovano ivi ſotto la Giuriſdizione paſſaggiera del Sovrano de' luoghi; almeno per quanto eſigono la ſicurezza de' Cittadini, la tranquillità dello Stato, e le Leggi generali della Società. Se vi ſon di que' Vaſcelli i quali dimentichino il loro ſtato fino al ſegno di eſercitarvi qualche atto di autorità, di giuriſdizione, o di oſtilità, verſo i Baſtimenti che ivi ſi trovano; di ſe medeſimi ſolamente debbono lagnarſi, ſe ſon trattati, perſeguitati, e puniti come perturbatori del pubblico ripoſo, e violatori del ſupremo potere del Sovrano di tali luoghi. Queſti ne ha almeno un pieno diritto. Se alcune volte non vuole farne uſo, e contentarſi di lagnarſi al Sovrano de' colpevoli de' loro attentati; è una ſua attenzione, di cui queſt' ultimo dee atteſtargli la ſua gratitudine, e tanto più aver premura di fargli dare un' ampia ſoddisfazione.

La ſteſſa coſa ſi è per i Baſtimenti appartenenti ad una Nazion Neutrale, che ſi trovano ne' Porti, e Badie, ovvero a portata del cannone d'un' altra Potenza egualmente Neutrale. Eſſi non

poſſo-

poſſono eſſervi viſitati nè ſequeſtrati dai Belligeranti. Tutte le queſtioni che far ſi poſſono ſu tal ſoggetto ſi riſolvono facilmente, col mezzo della Regola generale: "Che al ſolo Sovrano le-
„ gittimo ed attuale de' luoghi appartiene di comandarvi, e
„ che per conſeguenza niuno può eſercitarvi alcun atto di auto-
„ rità, qualunque egli ſia, ſenz'averne ricevuto da eſſo lui il
„ potere, ovvero un eſpreſſo o tacito permeſſo.

Frattanto ſi domanda, ſe fa d'uopo dirne altrettanto delle Rade foranee d'un Porto o d' un Paeſe Neutrale? Ovvero, *Se i Belligeranti hanno il diritto di viſitarvi, o di confiſcarvi i Baſtimenti?* Riſpondo: che gli argomenti pro e contra ſembra che decidano finalmente la queſtione a favor della negativa. Le Rade foranee non per altro ſono ancoraggi ſicuri, ſe non perchè le coſte vicine rompono l'impeto dell' onde e della corrente, e vi mettono i Baſtimenti al coperto della forza de' Venti. Donde ne ſiegue che i Baſtimenti che vanno ivi ad ancorarſi, ſi mettono così ſotto la protezione di quelle coſte, e conſeguentemente ſotto quella del loro Sovrano, il quale non può mai permettere che ſianvi moleſtati, o ſignoreggiati da chi che ſia. D'altronde la prudenza vuole che un Sovrano Neutrale allontani, quanto poſſibil fia, dalle ſue frontiere o dalle ſue coſte, tuttociò che ha una diretta correlazione colla Guerra, e ſpecialmente le vie di fatto; affin di prevenire ogni violazione della Neutralità, che potrebbe facilmente aver luogo, ſe i Diritti della Guerra veniſſero eſercitati, per così dire, alla viſta del ſuo paeſe. Del rimanente, quantunque ſia molto difficile di ſtabilire giuſtamente, fin dove ſi eſtenda ſul Mare il Dominio del Padrone delle coſte; pur egli è coſtante che va altrettanto lungi che il tiro del ſuo cannone; del quale può egli ſempre ſervirſi, per avvertire efficacemente a coloro che gl'infrangono, ch' eſſi conculcano i ſuoi Diritti.

§. *XI.*

Ottavo Caſo. Non poſſono arreſtarſi i Vaſcelli Neutrali prima della Dichiarazione di Guerra.

VIII. *I Vaſcelli Neutrali non ſono confiſcabili prima della Dichiarazione di Guerra.*

Quella ſteſſa ragione la quale domanda che i Baſtimenti de'

Popoli Amici debbano pruovare il loro ſtato per godere de' diritti e de' riguardi dovuti alla loro bandiera, eſige egualmente che lo ſtato di Guerra delle Nazioni Belligeranti, ſia ſufficientemente conoſciuto e dichiarato, affinchè quelle che ſon con eſſe in pace, trovinſi nell' obbligo di oſſervare quei doveri della Neutralità che relativi le ſono.

Noi non eſaminiamo quì, ſe la Dichiarazione di Guerra ſia una pura cerimonia riſguardo all' Offenſore, veramente tale. Quantunque l' affermativa non compariſca guari dubbioſa, ſiccome noi l' abbiam fatto vedere in un' altr' Opera. Allorchè una Nazione è ſtata offeſa da un' altra, ovvero che ſe le ſono ricuſati gli effetti d' un perfetto Diritto, e che l' Offenſore nega di darle una conveniente ſoddisfazione, queſti diventa ſubito aggreſſore, e la Guerra s' intende dichiarata; che val quanto dire, la Legge Univerſale delle Nazioni dà alla Parte offeſa il pieno diritto di uſar la forza e far la Guerra ad un tale Autor dell' ingiuſtizia, il qual' è diventato così ſuo Nemico, dichiarandogliela, o nò, ſecondo ſtima opportuno. L' obbligo ſuo di dichiarar la Guerra non è che un obbligo imperfettiſſimo, riſguardo all' Offenſore. Egli non è che l' effetto d' un coſtume indifferente, e non può eſſer fondato che ſul Diritto Municipale delle Genti. Per conſeguenza, egli è un ſemplice uſo la di cui omiſſione non rende affatto colpevole il Popolo che ſe ne diſpenſa, relativamente a colui dal quale è ſtato offeſo.

Non è però lo ſteſſo riguardo alle Nazioni Neutrali. Neceſſarie ſon per eſſe le Dichiarazioni di Guerra; poichè è giuſto ch' elleno ſiano informate, ſe vi è pace o guerra; acciò poſſano prender le loro miſure, ſia nel Commercio o nella Navigazione, ſia nell' eſecuzione de' Trattati d' Alleanza o di Neurralità che ſuſſiſtono fra loro e le Parti Belligeranti. Di maniera che non tocca all' una o all' altra di queſte, il lagnarſi di non eſſerle ſtata dichiarata la Guerra, prima di ſargliela; ma ſoltanto alle Nazioni Neutrali, nel caſo che l' ignoranza dello ſtato degli affari abbia potuto in un modo o nell' altro eſſer loro dannoſa. In ogni caſo, a torto pretenderebbero gli Stati Belligeranti che i loro Amici oſſervaſſero le Leggi della Neutralità, ſenza eſſer ſufficientemente ed autenticamente informati della realtà della Guerra: perchè non ſono eſſi obbligati a ſapere, ſe le vie di fatto che an potuto giugnere alla loro conoſcenza, ſiano vere oſtilità, o ſemplici ripreſaglie che ſovente ſi accomodano

ſenza

ſenza venire ad una rottura. Egli è loro permeſſo altresì d' ignorare totalmente coteſti fatti, o conſiderarne le relazioni come apocrife e ſoſpette: perchè non ſono provvedute del ſuggello d' una piena autenticità.

In conſeguenza di ciò che abbiamo oſservato, conchiudiamo: Il Diritto delle Nazioni Belligeranti d' arreſtare i Baſtimenti Neutrali, non è fondato, ſecondo la noſtra maſſima fondamentale, ſe non ſulla medeſima Neutralità, e su i doveri che ſeco mena: la Neutralità è viſibilmente relativa allo ſtato di Guerra, e la realtà di un tale ſtato non può eſſere debitamente pruovata o conoſciuta da' Neutrali, ſe non col mezzo d' una formale ed autentica Dichiarazione di coloro che vi entrano: Dunque il Diritto degli Stati Belligeranti di arreſtare i Baſtimenti Neutrali, non può aver luogo prima della Dichiarazion di Guerra; e per conſeguenza prima d' una tal epoca i detti Baſtimenti non ſono confiſcabili.

Intanto fa d' uopo convenire che importa poco la forma di una tale dichiarazione; purchè non ſia equivoca, e che d' altronde ſia ella comunicata a' Popoli Amici per un ſicuro ed accreditato canale. Del rimanente, baſta, per iſtabilire i doveri della Neutralità, che una tale Dichiarazione ſia fatta da una delle Parti oppoſte; giacchè è coſa che da se medeſima s' intende che la Nazione attaccata ſi difenderà, e che per conſeguenza ella diventerà egualmente Belligerante. Il Governo Neutrale che ricuſaſſe di adempire tali doveri finchè lo ſtato di Guerra non gli foſſe notificato da entrambe le Parti, farebbe uſo d' un cavillo, indegno della maeſtà e della buona fede d' un Sovrano.

§. XII.
Nono Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non poſſono eſſer ſequeſtrati.

IX. *Il Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, per cagion della violazione delle Leggi della Neutralità, non può aver luogo durante una Tregua generale fralle Potenze Belligeranti.* Una tal Tregua non è altra coſa che una intera ceſsazione delle oſtilità, o degli effetti dello ſtato di Guerra, ed ella non differiſce dalla pace, relativamente ai Neutrali, ſe non riguardo al tempo che n' è limitato. Donde ne ſiegue, che la Neutralità eſſendo nel numero di ſomiglianti effetti, le Nazioni Neutrali non potranno

no mancare a que' doveri che più non ſuſſiſtono ; e che per conſeguenza i loro Baſtimenti non potranno eſſer ſequeſtrati, per avervi in un tale intervallo contravvenuto.

Altrimenti accade poi riſguardo ad una Tregua particolare, la quale non ſi aggira che intorno ad una piazza, ad un certo luogo, ovvero ad una certa operazione. Siccome la Guerra ed i ſuoi effetti ſuſſiſtono tuttavia in tutti gli altri luoghi, una tal Tregua non cambia nulla ne' doveri de' Neutrali, nè nel diritto de' Belligeranti d' arreſtare, almeno altrove, i loro Baſtimenti.

§. *XIII.*
Decimo caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.

X. *I Baſtimenti* Neutrali, *riconoſciuti per tali, non ſono giammai confiſcabili, quando appariſce evidentemente*, dalle loro Lettere di Mare ovvero Polizze di carico, *che ſe ne ritornano al loro Paeſe, o che fanno vela verſo qualche altro paeſe neutrale*: perchè allora non può eſservi nè il Contrabbando di Guerra, nè verun' altra violazione della Neutralità.

Fa d' uopo però eccettuarne il caſo, in cui uſciſsero da un porto aſsediato o pur bloccato, e che ne portaſsero coſe appartenenti ad una tal piazza ovvero ai Nemici, colla mira di ſottrarle dal Sequeſtro dell' Attaccante, o di ſalvarle per conto degli Attaccati. Siccome il primo conſidera come ſuo tuttociò che ſi trova in una tal piazza, egli può ſenza dubbio attaccar que' Baſtimenti Neutrali che contribuiſcono a toglierne qualche porzione, col ſequeſtrargli ſubito ch' eſcono dal porto, e prima che guadagnino l' altura del Mare, dove non potrebbe eſercitar più alcuna Giurisdizione. Un tal Baſtimento può eſser dichiarato di buona preſa, per aver mancato alla ſua imparzialità.

DEL SEQUESTRO

D E'

BASTIMENTI NEUTRALI

SECONDA PARTE

DEL TOMO I.

La quale tratta di quel che precede il Sequeſtro de' detti Baſtimenti, o de' Diritti ſcambievoli degli Stati Belligeranti e di coloro che ſon Neutrali, relativamente alla Navigazione di queſti ultimi.

Digitized by Google

. . . . . Litusque rogamus
Innocuum, et cunctis undamq. auramq. patentem.
Virg.

DEL SEQUESTRO
DE'
BASTIMENTI NEUTRALI
OVVERO

Del Diritto che hanno le Nazioni Belligeranti d' arreſtar le Navi de' Popoli Amici.

TOMO I. PARTE II.

INTRODUZIONE.

Dopo aver trattato nella prima Parte di queſto Tomo, del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali in ſe medeſimo ed in generale, il deſiderio di porre queſta materia in tutta la ſua luce, e di procedere a tal effetto con qualche ordine, c' impegna ad eſaminare adeſſo le importanti queſtioni che riſguardano quegli ſcambievoli Diritti, che anneſſi ſono alla Neutralità ed allo ſtato di Guerra; relativamente alla Navigazione delle Nazioni che profeſſano la prima. La diſcuſſione di tali queſtioni ovvero di tali materie, è altrettanto più neceſſaria, quanto la giuſta conſeguenza decide, in gran parte, della legittimità o dell' illegittimità delle Preſe Marittime, fatte o da farſi ſu i Sudditi delle Potenze Neutrali.

Per giudicar ſicuramente, ſe haſſi il diritto di prendere un Baſtimento Neutrale, riconoſciuto per tale; ovvero, ſe qualche Baſtimento, appartenente ad un Popolo Amico, è ſtato giuſtamente o ingiuſtamente ſequeſtrato per cagion della Guerra: fa d' uopo ſapere:

1.° Se vi ſono caricamenti, mercanzie, derrate o effetti il traſporto de' quali, per conto o per ſervigio de' Belligeranti, ſia aſſolutamente proibito a' Neutrali? In qual caſo ciò ſia, e quali ſono queſti effetti proibiti? E finalmente, fin dove que-

ſte merci condannate, ſiano ſoggette in tutto ovvero in parte, al Sequeſtro che faſſene dalle Nazioni Belligeranti; o pure, fino a qual punto rendano eſſe ſoggetti al medeſimo que' Baſtimenti che le traſportano?

2.° Quali ſono i Diritti della Bandiera Neutrale? Se il carico del Baſtimento, non compoſto in tutto ovvero in parte di coſe proibite, lo mette al coperto del Sequeſtro? O ſe la coſa è differente in alcuni caſi?

3.° Se le Nazioni Belligeranti poſſono legittimamente viſitare i Baſtimenti Neutrali? E fin dove ſi eſtendano a tal riguardo i loro Diritti?

In conſeguenza di tali rifleſſioni, noi divideremo queſta Seconda Parte del Primo Tomo della noſtra Opera in tre Capitoli. Il Primo tratterà, ſecondo la Legge comune a tutt' i Popoli, *Del Contrabbando di Guerra*; o di ciò che può ſoggettare un Baſtimento Neutrale ad eſſer ſequeſtrato. Il Secondo diſcuterà i Diritti della Bandiera Neutrale, con eſaminar la ſeguente queſtione: *Se*, in virtù dell' Univerſal Diritto delle Genti, *una tal Bandiera copre il Carico che non ſia Contrabbando di Guerra?* Queſtione altrettanto più importante, quanto la forza imperioſa del Coſtume, e d' un intereſſe mal fondato, tende fin da qualche tempo a renderne problematica la riſpoſta. Finalmente, il Terzo Capitolo avrà per oggetto, il determinare, per mezzo delle Leggi dell' Univerſale Legislazione, i Diritti degli Stati che ſono in Guerra, riguardo *alla Viſita de' Baſtimenti Neutrali*.

CAPI-

CAPITOLO I.

DEL CONTRABBANDO DI GUERRA DETERMINATO SECONDO I PRINCIPJ DEL DIRITTO UNIVERSALE DELLE GENTI.

SOMMARIO.

§. I. Conſiderazioni preliminari. §. II. Maſſime e condotta degli Antichi §. III. Ragionamento e condotta de' Moderni. Rifleſſione. §. IV. Stato della Queſtione. §. V. I Caricamenti de' Baſtimenti Neutrali diviſi in tre Claſſi. §. VI. Oſſervazioni relative a queſta diſtinzione. §. VII. Regole generali, e preliminari. §. VIII. Conſeguenze di tali Regole. Definizione. §. IX Preciſione delle Leggi della Neutralità. Nota. §. X. Fiſſazione del Contrabbando di Guerra del primo e ſecondo Capo. §. XI. Oſſervazione.

§. I.
Conſiderazioni preliminari.

L' aſſiſtere un Popolo contro il ſuo Nemico, è ſenza dubbio un prender parte nella Guerra; l' uſcire da quell' equilibrio ragionevole che caratterizza la condotta delle Nazioni veramente Neutrali, è un eſporſi a ſoffrir de' rigori, delle violenze, o delle oſtilità dalla Parte avverſa.

Così nella Guerra del Peloponneſo, colla quale Atene e Sparta ſi diſputarono l' Imperio della Grecia; le Città e le Terre degli Alleati furon con ragione aſſediate e devaſtate con altrettanto furore che quelle di queſte due Repubbliche. Ed in fatti, ſe la Neutralità non è altra coſa ſe non ſe una intera inazione riſguardo alla Guerra, ed una perfetta imparzialità in tutto il rimanente della condotta d' uno Stato, la ſpedizione di truppe auſiliarie e la Neutralità, ſon due coſe aſſolutamente compatibili inſieme.

Ma tale altresì diventa l' inconſiſtenza del Diritto delle Genti, che nel fondo è giuſto e conſeguente in tutte le ſue parti, ſubito che vi s' introducono delle maſſime ſtraniere alla ſua eſſenza; che par che permetta ciò che da' ſuoi principj fon-

damentali vien proibito, ed al contrario par che proibiſca ciò che viene da queſti medeſimi principj pienamente permeſſo ed autorizzato.

Dobbiamo in parte attribuire un tal roveſciamento delle Leggi della Sociabilità all' abbandono della buona fede ed ai raggiri dell' ambizione. Quindi naſcono le feconde Sorgenti dell' incertezza e delle contraddizioni, ſparſe ſugli ſcambievoli Diritti e Doveri de' Popoli. Gli Uomini ſi ſono allontanati dalle verità primitive della Giuſta Ragione; hanno conſiderato come regole di condotta umana, preſcritte agli Stati Sovrani, le maſſime male inteſe, nate dal ſeno della barbarie, dell' ignoranza, ovvero dell' intereſſe particolare; finalmente hanno ſtabilito per Leggi delle Nazioni, gli Uſi ſpeſſo ingiuſti, e ſempre imperioſi d' alcune di quelle. Ecco le cagioni di quelle macchie moltiplicate che sfigurano l' Univerſale Legislazione delle Potenze Sovrane, nel tempo ſteſſo che l' unione delle ſue Determinazioni, tale quale ſi procura di farla valere, in vece di darci un vero Codice dell' Umanità, che vive in Società Civile, ci preſenta un bizzarro e confuſo ammaſſo di precetti che ſcambievolmente ſi diſtruggono; d' un Codice io parlo, che foſſe proprio a ſervir di baſe al mantenimento della pace e proſperità degl' Imperj.

Per mezzo d' una gran ſerie di tali diſordini, ſon giunti gli uomini ſteſſi a ſoſtener ſeriamente, contro il parere della giuſta Ragione che uno Stato può eſſere ſtimato Neutrale, quantunque faccia marciare Eſerciti interi in ſoccorſo delle Parti Belligeranti; e che al contrario è una violazione della Neutralità, ſe ſi eſercita un' ordinaria e naturale induſtria, e ſe ſi naviga pacificamente ſul Mare, ſolcanto per cagione del proprio Commercio. Il contraſto è così chiaro, ch' egli è impoſsibile di non conoſcere l' inſuſſiſtenza di tali dogmi.

§. II.
Maſſime e condotta degli Antichi.

Gli Antichi non an quaſi avuto idea di ciò che noi chiamiamo *Contrabbando di Guerra;* almeno nel ſenſo in cui ſi prende oggidì queſto termine. Gli Antichi non aveano ancora trovato il ſegreto d' alterare le Determinazioni del Diritto delle Genti, per dare co' raggiri, una cert' aria di giuſtizia all' irre-

irregolarità della loro condotta. Allorchè vollero abbaſſare la potenza de' loro amici, per innalzare ſulle loro rovine la propria grandezza, lo fecero d' una maniera più diretta, e ſenza far uſo di quelle cabale univerſalmente pericoloſe. Quando Temiſtocle concepì l' odioſo diſegno di aſſicurare ad Atene ſua Patria, l' Imperio della Grecia, col render ſuperiore la di lei Marina a quella degli altri Greci; fè il progetto di far bruciare tutto ad un tratto ed in piena pace, tutta la loro Flotta combinata in un de' porti dello ſteſſo paeſe, dov' ella non avrebbe potuto ſoſpettare d' un tale attentato. Ariſtide *il Giuſto* impedì l' eſecuzione d' un sì orribile diſegno. Frattanto pel genere umano le conſeguenze ſarebbero ſtate anche meno funeſte, delle Leggi poſticcie che sfigurano il Codice de' Popoli Sovrani; e che hanno lo ſteſſo ſcopo. Coteſta indegna azione ſarebbe ſtata riconoſciuta da tutto il Mondo come un' ingiuſtizia atroce e clamoroſa; laddove le Leggi di nuova creazione che noi abbiamo in mira, e che ſono deſtramente forgiate per indebolire i Diritti delle Nazioni, preſtano una maſchera d' integrità alla condotta degli Stati, la quale non è punto migliore dell' eſecuzione del progetto di Temiſtocle.

Se ſe n' eccettuano le munizioni da guerra o di bocca, deſtinate per le Piazze, campi ovvero luoghi aſſediati, bloccati, o inveſtiti, gli Stati Belligeranti dell' antichità rare volte mettean degli oſtacoli alla Libertà del Commercio dei Neutrali. Se dopo la prima Guerra Punica, i Cartagineſi arreſtarono alcuni Mercatanti Romani, perchè avean portato de' vivori a' loro Nemici; ciò fu perchè aveano eſſi talmente circondato ed inveſtito cotali Nemici, che poteano far conto di ridurgli colla fame, ſiccome in fatti fecero nel progreſſo del tempo.

§. *III.*
Ragionamento e condotta de' Moderni. Rifleſſione.

Frattanto non è baſtata agli uomini quella prima proibizione, promulgata dalla Ragione, e ratificata dagli Uſi coſtanti di tutti i Popoli; ſiccome cel fanno vedere le Iſtorie antiche e moderne di tutt' i Secoli. Dall' obbligazione in cui ſono i Baſtimenti Neutrali di aſtenerſi da ogni Commercio con un porto aſſediato o bloccato, e ſpecialmente dal traſportarvi alcuna ſorta di

ta di munizioni da guerra, ſe n'è dedotto, che dee eſſer loro egualmente proibito il portare alcuna ſorta di tali mercanzie in neſſun porto del dominio del Nemico. In conſeguenza ſi è dato il nome di Contrabbando di Guerra a tutte le derrate, crude o manipolate, di queſta ſpecie, eſtendendo i rigori del Diritto d' un tal violento ſtato ſul mantenimento di coteſta nuova maſſima.

Nel progreſſo de' tempi, ed a miſura che lo ſpirito di Commercio ſi è reſo dominante ne' Governi, ſi è data altresì una maggiore eſtenſione al ſignificato d' un tal termine; e finalmente ſi è andato tant' oltre, che il commercio e l'induſtria di alcuni Popoli Neutrali ſi troverebbero in gran parte, legittimamente annichiliti, almeno durante la Guerra, ſe il Diritto delle Genti ratificaſſe effettivamente ciò che a' noſtri giorni ſu di ciò s' inſegna. Noi intendiamo parlar del Diritto Univerſale delle Genti, e non già di quello che chiamar ſi può convenzionale, arbitrario o poſitivo: perchè, il ripetiamo anche una volta; noi non pretendiamo diſcuter quì la queſtione, ſecondo il tenore de' Trattati particolari che hanno avuto luogo, o che tuttavia ſuſſiſtono, fra alcune Potenze, e che determinano poſitivamente ciò che dee reputarſi Contrabbando fra loro, nel caſo che qualcheduna di loro entraſſe in Guerra con qualche altra Potenza.

Procureremo unicamente quì di determinare, per mezzo del ragionare, ciò che ſi dee chiamare *Contrabbando di Guerra*, ſecondo le primitive propoſizioni della Legge Univerſale delle Nazioni; il che è altrettanto più neceſſario nel tempo in cui viviamo, perchè, ſe le nozioni che ſi ſpacciano ſul ſoggetto de' noſtri giorni foſſero fondate, e le altre conſeguenze che ſe ne deducono, ſi trovaſſero realmente conformi a queſta Legge eſſenzialmente obbligatoria per tutti gli Stati Sovrani, ne ſeguirebbe: che alcuni Popoli, quantunque Neutrali, non hanno il diritto di provvedere, durante la Guerra, alla loro conſervazione o ſuſſiſtenza; ch' eſſi non poſſono, ſenza violare i Decreti del Diritto delle Genti, goder de' Diritti della ſteſſa Umanità; che debbono rinunziare allo ſpaccio delle produzioni del lor paeſe che formano i loro ſoli mezzi di mantenerſi, ed ai vantaggi naturali della loro ſituazione; e che finalmente, vi ſon delle Nazioni le quali, per eſſer eſattamente Neutrali e giuſte verſo le Parti Belligeranti, ſon tenute in coſcienza a morir di fame,

od a

od a marcir nelle miſerie, fin che alcuni Popoli ſtranieri facciano la pace: Suppoſizioni che cozzano co' primi principj d' ogni Diritto delle Genti, che roveſciano tutte le Leggi della Sociabilità, e che ſono diametralmente oppoſte allo ſteſſo ſcopo principale della loro eſiſtenza.

§. IV.
Stato della Queſtione.

Quando noi ci proponiamo di qui ſtabilire, ſecondo la Legge comune a tutte le Società Civili, ciò che fa d' uopo intendere per *Contrabbando di Guerra*, vogliamo ſapere: *Quali ſono le mercanzie ovvero i carichi de' Baſtimenti Neutrali, deſtinati pel ſervigio o per qualche porto degli Stati Nemici, de' quali le Nazioni Belligeranti an Diritto d' impadronirſi nel tempo e luogo convenevoli, indipendentemente da qualunque Trattato particolare.*

Nel dire che non ſolo fralle Mercanzie, ma ben anche fra tutto quel che può formare il carico d' un Baſtimento Neutrale, fa d' uopo cercare il Contrabbando di Guerra, noi abbiamo in mira le Truppe, Reclute ed altre coſe ſimili, che non eſſendo nel Commercio, non meritano propriamente il nome di Mercanzie; ma che non laſciano perciò d' eſſere, ed anche più delle altre, nel caſo del Contrabbando.

Si vorrà forſe che noi definiamo per Contrabbando di Guerra quelle Mercanzie, lo ſpaccio o il traſporto delle quali ne' Paeſi de' Belligeranti, è aſſolutamente proibito ai Neutrali, ſotto pena di ſequeſtro e confiſcazione. Ma oltre il trovarſi troppo in queſta definizione l' arbitrio, e l' imperfezione delle Leggi poſitive, ordinariamente più Nemiche de' temperamenti che le Naturali, abbiamo ritegno di adottarla; perchè, ſiccome nel progreſſo il faremo vedere, vi ſon delle Mercanzie che meritano in qualche maniera, ed in certi caſi, il nome di Contrabbando in tempo di Guerra, ſenza che il Commercio co' Popoli Belligeranti, ne venga aſſolutamente proibito a' Neutrali, di maniera che ſe il fanno, abbiano i primi il diritto di dichiarar tali mercanzie di buona preſa.

§. V.
I Caricamenti de' Baſtimenti Neutrali diviſi in tre Claſſi.

Divideremo tutto ciò che può comporre il Carico d' un Baſtimento, in *tre Claſſi* differenti: non già che queſta deciſione decida definitivamente del Contrabbando di Guerra; ma per prepararci a quella preciſione con cui facciam conto di ſtabilirlo.

La Prima Claſſe conterrà quelle coſe che ad altro non ſervono che alla Guerra ovvero che le ſono d' un uſo principale; che hanno una diretta ed immediata correlazione colle ſue operazioni; e che l' uſo per conſeguenza che ne farebbero i Belligeranti, ſe giugneſſero eſſe in lor potere, non è dubbioſo: Tali ſono: le Truppe già formate; le Reclute; i Marinari, i Mozzi, i Cavalli di Rimonta, i Cannoni, i Mortari e gli altri pezzi d' Artiglieria; le caſſe di Cannoni, i Fucili ed altre armi da fuoco; le Bombe, le Granate, le Palle ed i Cartocci; la Polvere da tirare; le Spade per le Truppe; le Sciable, Bajonette ed altre armi bianche; il Legname di coſtruzione d' una certa grandezza, ſpecialmente le Alberature proprie per i Vaſcelli di quarta linea ed anche più, e così nominatamente gli Alberi di ventiquattro palmi ed anche più lunghi; le Vele grandi fatte per l' uſo di tali Vaſcelli; le Corde d' una certa groſſezza, e ſpecialmente i Capi che ſervono agli ſteſſi Baſtimenti; le Corazze, le Berrette de' Zapparori, i Cavalli di Friſia, le Faſcine, ed in ultimo generalmente tuttociò ch' è della natura quaſsú determinata.

La Seconda Claſſe rinchiuderà le coſe caricate su i Baſtimenti Neutrali, che ſervono tanto in tempo di pace, quanto di guerra; che non ſono propriamente ed unicamente d' uſo alla Guerra; che non hanno una diretta ed immediata correlazione colle ſue operazioni; e che l' uſo per conſeguenza che ne farebbero i Belligeranti, ſe giugneſſero eſſe in lor potere, non è punto deciſo: Tali ſono l' Oro, l' Argento, ed il Rame, fatti in moneta ovvero in maſſa; i Grani, i Fromenti, le Carni ſalate ed altre Provviſioni da bocca della prima e ſeconda neceſſità; il Fieno, la Paglia, il Pane, la Farina, ed altri Viveri e Foraggi; le Selle, le Briglie, le Staffe ed altre coſe neceſſarie all' Equipaggio della Cavalleria; il Ferro in verghe; l' Acciajo, il Piombo, il Salnitro; il Canape, il Lino, il Catrame; la Pece;

la

la Reſina; le Armi da fuoco o Armi bianche perfettamente travagliate; le Tavole ed altri Legnami di coſtruzione, proprj per le Navi di quinta linea ed anche inferiori; le Sarte, Vele, Alberature, Trocciole ed altri Utenſilj per ſomiglianti Vaſcelli; le Tele groſſe; i Panni groſſi ed altri conſimili, proprj egualmente per veſtir le Truppe, ed i Cittadini non troppo comodi; i Zapponi, ed altri iſtrumenti per cavar la terra; i Cuoj ſcuri; le Botti; in una parola, tutto quel che ſerve d un doppio uſo e ch' è relativo all' Economia ovvero al Commercio in tempo di pace, come altresì alle Operazioni militari in tempo di guerra.

Finalmente, la Terza Claſſe comprenderà quelle coſe che poſſono comporre il Carico d'un Baſtimento Neutrale, e le quali, a parlar propriamente ſervono unicamente in tempo di pace; che non ſono affatto neceſſarie per far la Guerra, o relative alle ſue operazioni; e delle quali in conſeguenza può una Nazione Belligerante farne a meno, ſenza che la loro privazione indebolisca la ſua difeſa, o rallenti le ſue guerriere intrapreſe. Tali ſono: I Libri, la Carta, le Droghe, i Semplici, gli Aromi; le Derrate di quarta, quinta e ſeſta neceſſità, e quelle di puro luſſo; le Mercanzie di moda; gli Ornamenti delle caſe; e generalmente tutto ciò che puoſſi chiamar ſuperfluo, e che ſerve ſoltanto a' comodi della vita, alla delicatezza della tavola o per ſoddisfare al capriccio de' Cittadini ricchi.

§. VI.
Oſſervazioni relative ad una tale diſtinzione.

E' da oſſervarſi, in occaſione della diſtinzione da noi ſtabilita fra quelle coſe che poſſono comporre il carico d' un Baſtimento Neutrale, che ſiccome più oltre faremo vedere:

1.° Quelle della *prima* Claſſe ſono ſempre ſequeſtrabili, nel tempo e luogo convenevoli, quantunque non ſiano ſempre confiſcabili.

2.° Che quelle della *ſeconda* Claſſe ſono ſequeſtrabili ſoltanto in certi caſi; e che rade volte debbono eſſer ſoggette alla confiſcazione.

3.° Che finalmente le coſe compreſe ſotto l' *ultima* Claſſe, non ſono ſuſcettibili nè di ſequeſtro, nè di dichiarazione di buona preſa; eccettuato il ſolo caſo in cui foſſero manda-

ne ad una Piazza affediata o bloccata, tutto il Commercio ed anche tutta la comunicazion della quale, dipendono affolutamente, riguardo a' Neutrali, dalla volontà dell' Attaccante.

Relativamente a tali ſorte di coſe, Seneca parlando de' Benefizj che un buon Cittadino può accordare ad un Tiranno, che val quanto dire, al Nemico della Patria e della ſua coſtituzione, ha detto molto bene in un luogo, citato da Grozio: „ Io non darò punto ad un tal Tiranno del Danajo, per pa„ gar le ſue Guardie: ma ſe egli deſidera di avere del mar„ mo, o delle ricche ſtoffe, io non farò male ad alcuno, „ col procurargli ſomiglianti coſe, per ſoddisfare il ſuo luſſo. „ Io non gli ſomminiſtrerò nè Soldati, nè Armi: ma ſe mi „ domanda con premura degli eccellenti Attori ovvero altre coſe „ conſimili, proprie ad addolcire la ſua ferocia, gliele darò vo„ lontieri. Non vorrei dargli Vaſcelli da Guerra: ma non „ avrò alcuna difficoltà di mandargli delle Gondole, o altri „ conſimili Baſtimenti che ſervono ai piaceri ed al divertimento de' „ Principi, allorchè vogliono traſtullar ſul mare. (*a*)

§. VII.
Regole generali, e preliminari.

Tre Regole generali che poſſono reputarſi per altrettanti aſſiomi del Diritto delle Genti, ci avvicineranno di vantaggio a quella preciſione di cui ſembra eſſer ſuſcettibile la fiſſazione del Contrabbando di Guerra:

I. La Guerra fra due Stati non può interrompere, nè impedire la Navigazione o il Commercio che gli Stati Neutrali fanno coll' uno e coll' altro; e niuna delle Potenze Belligeranti può proibire a quelle che rimangono tranquille, l' uſo della Libertà del Commercio e della Navigazione che loro appartiene in virtù de' Diritti Naturali: per conſeguenza, il Commercio ed il Traſporto d' ogni ſorta di Mercanzie ſono generalmente reputati permeſſi a' Neutrali in tempo di guerra, ſullo ſteſſo piede che in tempo di pace.

II. Le Nazioni Belligeranti hanno il diritto di nuocere a' loro Nemici in tutte le maniere, in quanto l' eſige il legittimo

ſcopo

(a) *De Beneficiis*, L. VII. c. 20.

ſcopo d' ogni Guerra, e conſeguentemente quello d' impedire che queſti medeſimi Nemici non vengano rinforzati; giacchè qualunque rinforzo potrebbe arretrare il riſtabilimento della pace; Ben inteſo però che l eſercizio di queſt' ultimo diritto, non ferisca i perfetti ed incontraſtabili diritti delle Nazioni Amiche. Queſti dimoſtrano i limiti di quello che la natura di ogni Società Civile, l' equità naturale, e la ſteſſa umanità, proibiſcono di trapaſſare.

III Le Leggi della Neutralità ſon quelle che decidono definitivamente della ſcelta delle Mercanzie o de' Carichi, il Commercio o Traſporto de' quali, preſſo i Belligeranti reſtano ſempre liberi a' Neutrali: d' onde ne ſiegue che queſte medeſime Leggi determinano egualmente, e definitivamente del Contrabbando di Guerra; poichè la Guerra che divide alcuni Popoli, non può nè dee recare altre modificazioni alla libertà del Commercio di coloro che rimangono Neutrali, e che non prendono alcuna parte nelle loro querele, ſe non quelle che naſcono dallo ſtato medeſimo che queſti ultimi profeſſano, e di cui debbono eſſi in conſeguenza adempire i doveri.

§. *VIII.*
Conſeguenze di tali Regole.
Definizione.

Quì non fa d' uopo provare la verità di coteſte propoſizioni, nè che apparente ſia quella contrarietà che vi ſi potrebbe ravviſare. Chiunque avrà letto con qualche attenzione ciò che ſi è detto finora, ſarà già ſoddisfatto ſu queſti due articoli. In contraccambio egli è eſſenziale al noſtro oggetto d' inferirne:

I. Che la Navigazione ed il Commercio con gli Stati Belligeranti eſſendo nel fondo liberi a' Neutrali, i carichi de' Baſtimenti di queſti ultimi, deſtinati per i primi, e che debbono eſſer reputati come Contrabbando a cagion della Guerra, non ſono tali che in virtù d' una eccezione della regola generale; e che per conſeguenza coteſta qualità non può nè dee cadere, nè ſulla totalità, nè anche ſulla maggior parte delle derrate commerciabili e traſportabili d' un Paeſe Neutrale.

II. Che ſiccome il potere morale de' Belligeranti di nuocere a' loro Nemici col tagliar loro i ſoccorſi ed i mezzi, ſi trova ſempre modificato da' perfetti ed inviolabili Diritti degli Stati

ti Neutrali, ne ſiegue ch' evvi una graduazione in ciò che ſi può chiamare Contrabbando di Guerra; di maniera che il Carico d' un Baſtimento Neutrale può eſſere più o meno ſequeſtrabile o confiſcabile; che val quanto dire più o meno di Contrabbando, ſecondo che i ſuddetti diritti rinferrino o mettano de' limiti più o meno riſtretti al detto potere.

III. Che la terza proporzione conduce altresì al medeſimo riſultato. Perchè le Leggi della Neutralità decidendo definitivamente di quel ch' è Contrabbando in tempo di Guerra, e relativamente ad eſſa, ne ſiegue che i carichi de' Baſtimenti Neutrali poſſono eſser più o meno nel caſo del Contrabbando, a miſura che la loro vendita, la loro ſomminiſtrazione, o il loro traſporto ne' paeſi de' Belligeranti, feriſcano di vantaggio i doveri della Neutralità, o trovinſi più o meno contrarj alle ſue Leggi: Non già che ogni Baſtimento Neutrale, caricato di qualunque Contrabbando, non ſia ſempre ſequeſtrabile; ma perchè la natura del ſuo carico e 'l ſuo deſtino debbono regolar la condotta ulteriore del Sequeſtrante verſo di eſso, e decider della ſua ſorte, come altresì di quella del ſuo carico.

In conſeguenza di tutte le precedenti oſservazioni, conchiudiamo: Che per Contrabbando di Guerra in generale fa d' uopo intendere *tutte quelle coſe che le Nazioni Neutrali non poſſono vendere, ſomminiſtrare, e traſportare ne' paeſi delle Nazioni Belligeranti, ſenza offendere le Leggi della Neutralità.*

§. IX.

Fiſſazione del Contrabbando di Guerra del primo e ſecondo Capo.

Le Oſservazioni della precedente Sezione ci condurranno a disbrigar finalmente tutta queſta materia, e ci ſerviranno a diſtinguere due ſpecie di Contrabbando di Guerra, ſecondo l' Univerſal Diritto delle Genti. Il mancare al primo Dovere della Neutralità quaſsù menzionato è quel che decide della prima: e l' omiſſione o il rifiuto del ſecondo determina e caratterizza l' altra: D' onde ne ſiegue che ſi può e ſi dee ammettere un *Contrabbando di Guerra* del Primo e del Secondo *Capo*; diſtinzione altrettanto più neceſſaria, perchè ſenza il ſuo ſoccorſo non ſi potrà giudicare con qualche preciſione della legittimità delle Preſe, nè della ſorte più o meno rigoroſa che meritano gli equipaggi ed i carichi delle Navi Neutrali ſequeſtrate legittimamente, come

me anche codeſti Baſtimenti medeſimi. Ecco le definizioni ed il dettaglio di queſte due ſpecie di Contrabbando, altrettanto che da' limiti d'un' Opera di tal natura vien permeſso di entrarvi:

I. Noi intendiamo per *Contrabbando di Guerra del primo Capo*, tutto quel che le Nazioni Neutrali non poſsono ſomminiſtrare e traſportare a' Belligeranti, ſenza uſcire da quella intera inazione relativamente alla Guerra ed alle ſue operazioni, che caratterizza eſsenzialmente la Neutralità; che val quanto dire, ſenza prendere evidentemente una parte diretta o conoſciuta negli Atti di oſtilità che ſi eſercitano fralle Potenze Belligeranti. Di tal natura ſono:

A. Le Provviſioni da guerra o di bocca, ed altre derrate o mercanzie, ſpecialmente quelle che ſon compreſe ſotto le due prime Claſſi, determinate quaſsù nel §. V.; quando elleno ſon deſtinate per un Porto, Piazza, Città o Campo aſsediato, bloccato, o inveſtito.

B. Le Truppe, Reclute, Marinari o Mozzi, pel ſervigio degli Stati che ſono in Guerra.

C. I Baſtimenti da Traſporto che ſervono attualmente e volontariamente, o impegnati ſenza forza a ſervire, in qualche ſpedizione ovvero operazione militare.

D. I Vaſcelli da Guerra coſtrutti in un Porto Neutrale per conto o per ſervigio delle Nazioni Belligeranti, facendo cammino per qualche luogo del loro dominio. E finalmente a tutto rigore

E. Le Derrate o Mercanzie della prima Claſse, fiſsate nell' anzidetto §. V., e deſtinate direttamente per le Flotte, Armate, Squadre o Campi delle Parti Belligeranti.

II. Si può e ſi dee conſiderare come Contrabbando di Guerra *del ſecondo Capo*, tuttociò che può eſſere d' un uſo proprio, e neceſſario alla Guerra, e che un Popolo Neutrale non potrà ſomminiſtrare ad una delle Parti Belligeranti, o traſportar nel ſuo paeſe, ſe ricuſa di farlo ben anche per l' altra; ſenza offendere quella perfetta imparzialità che relativamente alla Guerra attuale, il ſuo ſtato la coſtringe a profeſſare: Di maniera che non volendo ella colle ſteſſe condizioni accordare tali ſorte di coſe, ovvero l' uſo di eſſe, rende ſoſpetta la ſua Neutralità. Di tal numero ſono:

a. Le Derrate, Effetti o Mercanzie appartenenti alla prima Claſſe indicata, come ſi è detto, nel quinto §; quando appariſce chiaramente dalle Lettere di Mare, Note, Polizze di carico e

altri

altri Documenti autentici che le accompagnano, che ſono deſtinate per i Porti, Rade, Piazze e Luoghi delle Nazioni Belligeranti, non eccettuati dallo ſtato di Guerra con qualche eſpreſſa Convenzione d' una Neutralità particolare.

b. La maggior parte delle Derrate, Effetti o Mercanzie ſituate nella ſuccennata ſeconda Claſſe ed ivi ſpecificate; allorchè ſono evidentemente e direttamente mandate alle Armate Navali, agli Eſerciti, Campi o Quartieri di accantonamento delle Parti nemiche. Ed a tutto rigore

c. Altresì gli ſteſſi effetti della ſuddetta Claſſe, deſtinati per i Porti del Re dove riſiede la Marina guerriera dello Stato, per le Piazze d' Armi, e Fortezze; in una parola, per i luoghi degli Stati Belligeranti, dove ſi fa per preferenza l' alleſtimento delle Squadre, e l' armamento degli Eſerciti. Finalmente

d. I Baſtimenti di Traſporto, che loro malgrado ſervono attualmente, o ſono impegnati dalla forza a ſervire in qualche ſpedizione militare.

§. X.

Oſſervazione.

Noi abbiam luogo di ſperare che i Giudici competenti su tal materia non riputeranno mal fatto, l' aver noi poſto nell' ordine di ciò che dee eſser reputato Contrabbando, ſecondo i principj del primitivo Diritto delle Genti, alcune coſe che non ſono propriamente nel Commercio; tanto più che la natura della queſtione, preſa in tutta la ſua eſtenſione, lo domanda, e lo rende ben anche neceſsario. Egli è vero che la parola di *Contrabbando*, nell' originaria ſua applicazione ad un negozio illecito, è viſibilmente relativo a quello della *Mercanzia*: Ma ſiccome già da lungo tempo l' uſo ha fatto attaccare a queſto primo termine iſolato, un ſenſo indipendente da una tal correlazione, non veggiamo che vi ſia alcun inconveniente nel chiamar Proibito ovvero *Contrabbando* di Guerra, non ſolo ciò che può formare il carico de' Baſtimenti Neutrali, ma ben anche codeſti medeſimi Baſtimenti.

Non ci ſaremmo preſi la briga di giuſtificarci su queſto punto, ſe nel Secolo in cui viviamo, il mondo intellettuale non abbondaſse prodigioſamente di perſone che ſenza nulla intendere della matteria, s' attaccano ai termini, e cercano di cavillare ſull' eſpreſſioni, per far valere ſe medeſimi a poche ſpeſe. Egli è un danno però che l' impero delle verità che ſono utili, ordinariamente vi perde più che non vi guadagna. CA-

CAPITOLO II.

SE LA BANDIERA COPRE IL CARICO, SECONDO LE DETERMINAZIONI DELLA LEGISLAZIONE UNIVERSALE?

SOMMARIO

§. I. *Ricapitolazione di alcune maſſime.* §. II. *Condotta di alcuni Stati* §. III. *Cagioni d' una tal condotta.* §. IV. *Eſempj di una tale condotta. Rifleſſione.* §. V. *Stato della Queſtione.* §. VI. *Principj e Pruove dell' Affermativa.* §. VII. *Continuazione.* §. VIII. *Altra Pruova* §. IX. *Obbjezione. Riſpoſta.* §. X. *Conſeguenza degli argomenti che decidono in favore dell' Affermativa della Queſtione.* §. XI. *Condotta equa de' Muſulmani su tal Soggetto.*

§. I.
Ricapitolazione di alcune maſſime.

TUtte quelle perſone intelligenti che an potuto avere cognizione delle continue diſpute che ſono inſorte, ſpecialmente in tempo della preſente Guerra fralla Francia e la Gran Bretagna, intorno alla proprietà delle Mercanzie caricate su i Baſtimenti Neutrali, converranno dell' importanza della queſtione che formerà l' oggetto di queſto Capitolo, e del grande utile che ſi ricaverebbe dal vederla ſciolta bene.

Ciaſcuno ſi ricorderà di ciò che ſi è detto di ſopra dello ſtato forzato di alcuni Popoli navigatori i quali, mal dotati d' altronde dalla natura, ſon coſtretti a ricorrere alla ſola induſtria, al ſolo rimedio che reſta loro, cioè di navigare per gli altri, affin di conſervare ſe medeſimi, e di provvedere con una legittima maniera ai loro urgenti biſogni.

Si ricorderà parimenti di ciò che ſi è avanzato intorno alla giuriſdizione che alcune Potenze Marittime e Belligeranti par che vogliano arrogarſi nell' alto mare, e che loro non compete in guiſa alcuna ſu di coloro che non ſono loro Sudditi, nè loro Nemici.

Noi.

Noi vi aggiugniamo quegli argomenti, poco ſuſcettibili di confutazione, che ſono ſtati proferiti per provare la Libertà del Commercio, appartenente aſſolutamente alle Nazioni Neutrali, ſenz' altra modificazione che quella che riſulta dal loro medeſimo ſtato.

Queſte oſſervazioni formano già altrettante pruove dell' affermativa di quella queſtione di cui ora tratteremo, e fan chiaramente vedere che non ſi poſſono nè ſi debbono moleſtare o cavillare i Navigatori Neutrali ſulla proprietà de' loro carichi, o turbare altrimenti la loro navigazione, ſenza che ſi abbiano delle cagioni graviſſime di farlo: D' onde ne ſiegue che il Coſtume che ſi procura d' introdurre ſu tal propoſito, non è giuſto nè ragionevole.

§. II.
Condotta di alcuni Stati.

Ma paſſiamo tutte queſte ragioni e molte altre, egualmente contrarie ai Coſtumi di nuova data che la moderna Politica fabbrica inceſſantemente intorno a tali oggetti. Supponiamo per un momento che le Nazioni, riſolute di vivere in buona intelligenza con tutto il mondo, foſſero obbligate, per oſſervare la più eſatta Neutralità, di proibire a' loro Baſtimenti il traſporto di quelle Mercanzie, che vengon reputate Contrabbando, ne' Porti delle Parti Belligeranti, e che nel caſo di contravvenzione aveſſero queſte effettivamente il Diritto di ſequeſtrarle, ed in certi caſi dichiararle di buona preſa: Con qual ombra di veriſimiglianza puoſſi dunque pretendere che queſte Parti abbiano il diritto di agire riguardo alla Bandiera Neutrale, nella guiſa che hanno agito da qualche tempo in quà? Non contente di ricuſarle una libera navigazione, quando i Baſtimenti ſon caricati di Contrabbando di Guerra, quantunque coteſte Mercanzie foſſero del prodotto del lor Paeſe, ed alcune volte altresì deſtinate per altri Porti Neutrali, ſono giunte al ſegno di diſputar loro la proprietà de' loro Caricamenti. Sotto il preteſto che avrebbero potuto eſſer caricati per conto del Nemico, gli hanno ſequeſtrati in alto Mare e condotti in qualche Porto, dove dopo aver loro fatto un proceſſo per formalità, gli hanno ſpeſſo confiſcati in profitto d' un Armatore che altro non avea a ſuo favore ſe non la violenza del ſuo ſtato, la protezione dell' ingiu-

Digitized by Google

giuſtizia, il favore di alcuni Superiori, e certe ragioni appena ſpecioſe.

§. III.
Cagioni d' una tal condotta.

La Cagione d' una tal condotta, poco conforme alle Regole obbligatorie del Diritto delle Genti, è ripoſta ſenza dubbio nell' eccelſivo raffinamento di quello ſpirito dominante che ſi è impadronito della maggior parte degl' Imperj d' Europa, e che, quantunque ſaggio e bene inteſo nella ſua origine, induce da tempo in tempo alcuni Governi de' noſtri giorni a far coſe dure e diſguſtoſe. Ciaſcun di eſſi ſi sforza di far valere il ſuo Commercio; poichè al giorno d' oggi queſta è la baſe d' una vera potenza politica, una ſorgente non precaria della forza dello Stato e della felicità de' Popoli.

La mancanza d' una neceſſaria intelligenza, l' inconſiſtenza nelle miſure, ne' conſigli o nell' amminiſtrazione, la natura della coſtituzione del Corpo politico, e la natura fiſica altresì de' paeſi, ſi oppongono per verità quaſi che invincibilmente preſſo alcuni Popoli alla riuſcita del diſegno di proccurar loro un gran Commercio. Tuttociò fa ſpeſſo mancare il progetto di rendere uno Stato veramente trafficante: Ma tuttociò non impediſce che i Governi non vi badino inceſſantemente. Ciaſcuno vi travaglia, ſeriamente o ſemplicemente per la forma, ſiccome può e l' intende. Per tal effetto ſi mette tutto in opera; e ſi farebbe bene, ſe ſi foſſe contento d' attenerſi ai mezzi legittimi, ſenza cercare di giugnervi con ingiuſte violenze. Ma ſventuratamente ſi oſſerva, che a guiſa di quegli eruditi bellicoſi che diſtruggono le opinioni degli altri per iſtabilir le proprie ſulle loro rovine, vi ſon delle Nazioni le quali, geloſe del loro Commercio, proccurano di opprimere quello degli altri con tutti i mezzi immaginabili; affine di appropriarſene la totalità ovvero la maggior parte.

Non è dubbioſo che il Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, moltiplicato ſenza miſura e ſpinto oltre i limiti preſcritti dalle Leggi dell'equità, non ſia un mezzo molto proprio per un tal fine, quantunque ſia egli poco legittimo. Pure ſiccome egli è odioſo, e d'altronde ſoggetto al riſentimento delle Potenze, la Bandiera delle quali viene inſultata, così non vi ſono che gli

Stati che hanno un florido commercio, e per conſeguenza molto potenti ſul Mare, che abbiano potuto riſolvere di ſervirſene.

§. IV.
Eſempj d' una tale condotta. Rifleſſione.

Coteſta Oſſervazione ſi trova confermata dall' eſperienza. Nell' ultima Guerra che deſolò l' Europa, dopo la morte dell' Imperator Carlo VI. ſi ſon veduti quaſi cento Baſtimenti Neutrali ritenuti tutti in una volta ne' differenti Porti della Gran Brettagna, ſotto varj preteſti. Ora venivano accuſati d' eſſer caricati di Contrabbando di Guerra; ora di ſervir di ſpie a' Nemici; ed il più ſovente di portar de' Caricamenti appartenenti a' Sudditi della Francia, della Spagna ovvero agli altri Popoli co' quali l' Inghilterra era allora in Guerra. Si fece dichiarare di buona preſa, anche per queſt' ultima ragione, e ſubito che vi fu il menomo preteſto, quel maggior numero di tali Baſtimenti che ſi potè; almeno ſi operò così riguardo ai loro Caricamenti: Ma coſtretti ſpeſſo gl' Ingleſi a riconoſcer la giuſtizia della loro cauſa, gli rilaſciarono alcune volte dopo una detenzione di molti meſi; ſenza indennizzargli in guiſa alcuna delle loro ſpeſe, del ritardo della loro navigazione, e della deteriorazione de' loro Caricamenti.

Quaſi non ſi ſa che dire d' un sì manifeſto abuſo de' Diritti della Guerra, e di queſta ſmoderata voglia di far fiorire ed accreſcere il proprio Commercio con mezzi violenti, alle ſpeſe di tutto il Mondo. Uno Stato vuole ampliare il ſuo Commercio, e farne quel più che ſia poſſibile: Gli ſia pur permeſſo: Purchè però nell' uſare a tal riguardo del ſuo Diritto, riſpetti quello degli altri; ſenza di che il ſuo legittimo Commercio degenera in uſurpazione, l' eſercizio del ſuo Diritto di Guerra in pirateria, e la protezione ch' egli accorda ai ſuoi Armatori, in tirannia.

Nel principio della Guerra preſente già ſi ſtabilì di ſeguitar la ſteſſa condotta ch' erafi tenuta nell' antecedente riſguardo alla Bandiera Neutrale. Molte Porenze marittime ſe ne accorſero, e penſarono ſeriamente a prevenirne le funeſte conſeguenze per mezzo di miſure ſavie e bene inteſe. Vi fu luogo a ſperare che il Trattato d' Unione fralle due Corone del Nord, e la

Con-

Convenzione particolare fralla Spagna e le due Parti Belligeranti, fatta in Madrid, conterrebbero l' avidità de' Corſari, e farebbero loro riſpettare i Diritti delle Potenze Neutrali. Pure il ſucceſſo non ha affatto corriſpoſto alla ſaviezza delle miſure. Non ſi ſono aſtenuti da quella innovazione del Diritto Municipale delle Genti di cui parliamo: ſe pur ſi ha l' ardire di confondere gli abuſi con gli uſi, e s' egli è permeſſo di profanar la parola Diritto coll' applicarla ad alcune ingiuſtizie palpabili. Io mi ricordo d'aver io ſteſſo contato, nel 1757., ſolamente in cinque o ſei Porti ſulla Coſta meridionale ed occidentale dell'Inghilterra, più di cento venti' Baſtimenti Neutrali che vi furono quaſi tutti condotti e ritenuti ſul ſemplice ſoſpetto, o piuttoſto col ſolo preteſto di eſſer caricati per conto de' Franceſi; ſenza che ſi trattaſſe di alcun Contrabbando di Guerra.

Egli è uno ſpettacolo aſſai bizzarro e che non fa molto onore all' integrità de' Popoli, il vedere alcuni Stati Neutrali coſtretti ad unirſi inſieme ed a mettere in ordine delle Squadre per ſoſtenere gl' incontraſtabili loro Diritti; e di vederne altri aſſicurarſi per mezzo di Convenzioni particolari del godimento di quelle prerogative che le Leggi inalterabili della Ragione e dell' Umanità loro concedono nella più preciſa e più ſolenne forma. Dir ſi potrebbe che ſi ha per oggetto il giuſtificare l' erronea opinione di Obbes, ſulla Guerra di ciaſcuno contro tutti.

§. V.
Stato della Queſtione.

Non ſi vuole ancora convenire che *la Bandiera copre la Mercanzia*; quantunque vi ſiano degli Stati Neutrali che ne abbiano formalmente convenuto, per mezzo di alcuni ſolenni Trattati fatti con una delle Parti Belligeranti lungo tempo prima della preſente Guerra. Pure queſta propoſizione ſpiegata ſecondo i principj della ſana Ragione, non ha coſa che non ſia equa e conforme al Diritto Univerſale delle Genti, e ſola obbligatoria da per ſe ſteſſa. Queſto è quel che noi procureremo di pruovare nel ſeguito di queſto Capitolo. Fiſſiamo a bella prima lo ſtato della Queſtione.

Quando noi domandiamo: *Se la Bandiera copre la Mercanzia ovvero il Carico d' un Vaſcello Neutrale*; noi vogliamo ſapere: *ſe baſta il poter provare chiaramente colle ſue Lettere di*

Mare, o altri Documenti, che un Baſtimento ſia veramente Neutrale, per far che il Carico ovvero le Mercanzie su di eſſo caricate, e che non ſono contrabbando in tempo di Guerra, ſiano al coperto d' ogni Sequeſtro; quantunque appartengano a' Nemici, o ſiano caricate per loro conto?

Qui non ſi tratta dunque di Contrabbando di Guerra: Perchè ella è una coſa che da se medeſima s' intende che la ſola Neutralità della Bandiera non potrà eſentare da qualunque Sequeſtro un Baſtimento il di cui carico è compoſto in tutto o in parte, di ciò che dee eſſer reputato di contrabbando in tempo di Guerra. Un tal Baſtimento al contrario è ſequeſtrabile nel tempo e luogo convenevoli e ſotto le condizioni di ſopra accennate nel VII. ed VIII. Capitolo della prima Parte di queſto Tomo. Rimontiamo adeſſo ai principj, donde fa d' uopo partire per riſolvere con ſolidezza la queſtione di cui qui trattiamo.

§. *VI.*

Principj e Pruove dell' affermativa.

I. *La Neutralità e le ſue Leggi dettano i Doveri de' Neutrali verſo de' Belligeranti, e determinano le obbligazioni di queſti verſo di quegli.* Codeſte Leggi riducono i detti Doveri de' primi a queſti due capi, cioè: ad una inazione intera relativamente alla Guerra ed alle ſue operazioni, e ad una perfetta imparzialità in tutto il rimanente della loro condotta. I Popoli Neutrali che fedelmente adempiono queſti due oggetti, poſſono giuſtamente pretendere tutt' i riguardi dovuti alla loro Bandiera; ed i Belligeranti ſono ſtrettamente obbligati a laſciar loro godere pacificamente di tutt' i Diritti anneſſi a quello ſtato di pace, in cui vivono reciprocamente inſieme. Or ſiccome la libertà di eſercitare la ſua induſtria e di navigare innocentemente, ed egualmente per l' una e l' altra delle Parti Belligeranti, è ſenza contraſto del numero di quei Diritti, e non offende nè l' uno nè l' altro dei detti Doveri; così è evidente che i Belligeranti non debbano affatto turbare una tal navigazione, nè inquietare in qualunque maniera i Baſtimenti Neutrali, intorno alla proprietà degli effetti che portano, e che non ſono ciò che chiamar ſi dee Contrabbando di Guerra. Donde ne ſiegue *che la Bandiera Neutrale copre perfettamente la Mercanzia che non è Contrabbando di Guerra*, in tutti que' luoghi che non dipendono incontraſtabilmente dal-

Digitized by Google

dalla Sovranità delle Potenze Belligeranti, in virtù della quale potrebbero esse avere il Diritto di far delle perquisizioni sulla proprietà degli effetti che vi si trovano.

II. *E' libero in generale alle Nazioni Neutrali, secondo il primitivo Diritto delle Genti, il commerciare con gli Stati Belligeranti sullo stesso piede che il fanno in tempo di pace.* Questa libertà non soffre altra modificazione se non quella che nasce dalla natura medesima della Neutralità. Per conseguenza un tal Commercio si può fare per compra, per vendita, per cambio, con prender delle Mercanzie per Commessione, ed altre maniere usate: Perchè non v' è niuno probabilmente che dubiti, che in tempo di pace non sia permesso a tutto il Mondo di trafficare in tutti questi differenti modi. Or ciò essendo, il Commercio in generale essendo libero a' Neutrali, e quello che fassi per Commessione formandone una parte; ne siegue che i Bastimenti liberi debbono render liberi gli effetti caricati su di essi e non proibiti in tempo di Guerra: Che val quanto dire, *che la Bandiera Neutrale dee perfettamente coprire la Mercanzia che non è Contrabbando di Guerra*, in tutt' i luoghi Neutrali, ovvero in que' luoghi la Sovranità de' quali non appartiene ad alcuno.

III. *Gli stessi Nemici, e tutt' i loro effetti, non eccettuandone neppur quei che sono visibilmente di Contrabbando in tempo di Guerra, si trovano in sicurezza, ed al coperto d' ogn' insulto de' loro Avversarj, allorchè s' incontrano, o pur rimangono in un luogo Neutrale:* Di maniera che, per consentimento di tutto il Mondo, un Nemico non dee attaccare il suo avversario in un tal luogo, nè ivi impadronirsi di qualunque cosa siasi che gli appartenga. Or dunque i Bastimenti Neutrali sono senza dubbio de' luoghi Neutrali. Quindi ne siegue che quand' anche fossero incontrastabilmente caricati per conto de' Nemici, i Belligeranti non hanno alcun diritto d' inquietargli intorno al loro Carico; poichè è lo stesso il togliere alcuni effetti su d' un Bastimento Neutrale, o di toglierli su d' un territorio Neutrale: Ben inteso però che un tale Bastimento non si trovi egli medesimo sotto la Giurisdizione, sebben di passaggio, della Potenza Belligerante che giudica a proposito di far fare delle ricerche su tal particolare; nel qual caso il Capitano dee co' suoi Documenti pruovare i Diritti, ch' egli, o altri Neutrali hanno sul Carico del suo Bastimento, per poter efficacemente reclamare a prò d' un somigliante Carico, le immunità dello stato pacifico della sua Patria: Perchè non v' è affatto luogo a dubi-

dubitare che una Potenza Nemica non poſſa legittimamente impadronirſi ne' ſuoi Dominj, cioè in que' luoghi che ſon riconosciuti appartenere alla ſua Giurisdizione, de' beni che chiaramente ſi vede che ſpettano al ſuo Nemico.

IV. *Non v' è in generale che il Contrabbando di Guerra il quale ſia confiſcabile in tempo e luogo, e che una condotta oppoſta ai Doveri della Neutralità dalla parte de' Neutrali, la quale poſſa ſoggettargli a quegl' inconvenienti che ſeco traſcina la Guerra, e ad alcune violenze dalla parte de' Belligeranti.* Or quì non ſi tratta di alcuna coſa che ſia proibita in tempo di Guerra, e parlar non ſe ne può riſguardo a que' Baſtimenti de' quali ragioniamo, allorchè ſon di ritorno ai loro Paeſi, e per conſeguenza deſtinati per Porti Neutrali. Così la Bandiera Neutrale dee eſentare il Carico da ogni Sequeſtro, allorch' egli non ſerve che a rraſportar Mercanzie libere, e per così eſprimermi, innocenti; e quando coloro che non s' ingeriſcono affatto nella Guerra e nelle ſue Operazioni, navigano innocentemente, ſia per eſſi medeſimi, ſia per altri, ed anche per le Parti Belligeranti.

Queſt' Aſſertiva è sì manifeſtamente vera, che ritrovaſi eſpreſſamente ſtabilita ed eretta in Regola dal Diritto Convenzionale delle Genti. Siccome non è ancor tempo di parlare di queſta parte, io nominerò ſoltanto alcuni Trattati fatti fra Potenze Marittime, ne' quali ſi trova. Di tal numero ſono i Trattati che ſuſſiſtono fralla Gran Brettagna e l'Olanda dell'anno 1674. e del 1713; fralla Gran Brettagna e la Francia; fralla Gran Brettagna e la Svezia dell' anno 1667: Al che potrei aggiugnere l' ultimo Trattato di Commercio fralla Danimarca e la Francia.

§. *VII.*
Continuazione.

Si giudichi pure, dopo quanto ſi è detto finora, ſe le Potenze Belligeranti poſſono con ragione inquietare i Baſtimenti Neuttali ſulla proprietà de' loro Caricamenti, compoſti di Mercanzie libere ed innocenti? Se hanno eſſe il diritto d' arreſtargli in alto Mare, ſotto il preteſto che vi ſi trovino degli effetti appartenenti agli Stati Nemici? Se ſono elleno autorizzate a condurre tali Baſtimenti ne' loro Porti e a ritardar così la loro Navigazione? Si dica ſpecialmente: Se i Vaſcelli da Guerra o armati in corſo delle Nazioni che ſono in Guerra, poſſono,

ſenza

ſenza ingiuſtizia, prendere in alto Mare e condurre ne' loro Porti i ſuddetti Baſtimenti, allorchè ſe ne ritornano nel lor Paeſe? Se non è forſe una manifeſta violazione del Diritto delle Genti, e di tutte le Leggi dell' Equità, il ritenergli durante un certo tempo ne' loro Porti, e non rilaſciargli poſcia ſe non dopo averne confiſcato le derrate provenienti dal prodotto degli Stati Belligeranti, ovvero che ſono ſtate in eſſi preparate? Se certi effetti poſſon giammai reputarſi Contrabbando in tempo di Guerra, allorchè ſono prodotti o fabbricati in un paeſe nemico? E ſe baſta il rilaſciar ſemplicemente un Baſtimento Neutrale, arreſtato ſul ſemplice ſoſpetto, o anche per eſſere ſtato convinto di averne al ſuo bordo? Finalmente ſi decida: Se non è forſe una pretenſione violenta, e viſibilmente mal fondata, quando uno Stato Belligerante ſi arroga il Diritto di eſigere dall' Equipaggio d' un Baſtimento Neutrale, che provi come le Mercanzie che ſon ſu di eſſo imbarcate, appartengano in proprietà a Sudditi Neutrali; ch' eſſe non ſiano loro ſtate date in Commeſſione da' Negozianti della Parte avverſa; e che queſti non abbiano ſu di eſſe aſſicurato nulla, ovvero che non ſianſi incaricati de' riſchi, ed altro? Alcune rifleſſioni che ci prenderemo la libertà di tuttavia fare sù tal materia, finiranno di metterla in tutta la ſua chiarezza.

§. *VIII.*
Altre Pruove.

Quella Nazione che pretende di porre oſtacoli al Commercio de' Popoli amici con gli Stati del ſuo Nemico, allorchè un tal Commercio non ha alcuna diretta ed immediata correlazione colla Guerra, nè colle ſue operazioni, uſurpa un' autorità che non compete ad alcuno ſulla Terra; e quella che ſi arroga il Diritto d' impedire che coteſti Popoli navighino innocentemente per la ſua Parte Avverſa, come altresì per eſſa ſteſſa, infrange le Leggi più chiare della Società.

Tutti gli Stati liberi ed indipendenti ſono altrettante perſone morali, che vengon reputate vivere nello ſtato di natura: Per conſeguenza non ricevono eſſi da altri alcune regole di condotta ſe non da ſe medeſimi, per quel che riſguarda l' amminiſtrazione de' loro affari interni; e riſpetto agli altri Stati, ſono ſoltanto obbligati a ſeguitar le Leggi della Giuſtizia univerſale

ſale, il Compleſſo delle quali, in quanto ch' eſſe ſi riferiſcono a Stati interi, chiamaſi Diritto delle Genti. E' pure un incontraſtabile Decreto di queſto Diritto, quello che vuole che ogni Nazione Neutrale goda pacificamente del frutto della ſua induſtria ſe ha il diritto d' eſercitarla. Or ſu qual piede mai negheraſsi che una Nazione Neutrale abbia il Diritto di navigare per le Parti Belligeranti? L' induſtria più naturale d' un Popolo Navigatore è quella di navigare, e gli altri Popoli ſiano, o nò, Belligeranti, ſono obbligati a laſciarlo godere pacificamente del frutto della ſua induſtria, ch' è in parte il benefizio del nolo. Ma potrà egli godere d' un tal benefizio? Potrà egli parimenti navigare interamente ſenza rovinarſi, ſe le Nazioni che ſono in Guerra mancano continuamente ai riguardi dovuti alla ſua Bandiera, ed ogn' iſtante cercano d' inquietare i ſuoi Baſtimenti intorno alla proprietà de' loro Carichi; quantunque queſti medeſimi Carichi non ſiano compoſti che di Mercanzie libere e permeſſe?

Egli è pur chiaro che le Nazioni Belligeranti non ſon neppure autorizzate a turbar la navigazione d' un Popolo Neutrale, e Marittimo, quand' anche i Baſtimenti di coteſto compariſcono o ſono caricati per conto de' Nemici; ch' eſſe non hanno il diritto d' impedire che un Popolo Neutrale e Mediterraneo coltivi i ſuoi campi o le ſue vigne o ne raccolga i frutti, ſotto il preteſto che queſti potrebbero bene eſſer di già venduti agli ſteſsi Nemici innanzi alla raccolta o alle vendemmie; ſiccome ſi pratica, riguardo ai vini, nella Guienna, nella Borgogna ed altrove.

§. IX.
Obbiezione. Riſpoſta.

Ci ſi farebbe un' Obbiezione poco conſiderabile, ſe ci ſi diceſſe: „ Che ſecondo una tal comparazione giuſta, ed in ſe „ medeſima conchiudente, i Popoli Neutrali, e Navigatori non „ an che a coltivare i loro proprj campi, navigando ſoltanto „ per loro medeſimi, ovvero per altri Neutrali; e non già quei „ delle Nazioni Belligetanti, trafficandone i prodotti: Poichè „ allora queſti Popoli non avran nulla a temere per la libertà „ della loro Bandiera, e per la ſicurezza della loro Navigazione.

Io riſpondo: Che in ciò preciſamente conſiſte una buona parte, e riguardo ad alcune Nazioni Marittime, la miglior parte dell' indu-

induſtria di molti Popoli Navigatori. Vi ſon de' Paeſi la poſizion de' quali, ovvero la natura del Suolo s' oppongono quaſi invincibilmente alla coltivazion de' terreni, e che oltracciò ſono ſforniti di produzioni ſufficienti al mantenimento della di loro popolazione; in guiſa che non poſſono nutrire i loro abitanti, ſenza il ſoccorſo di una molto eſteſa Navigazione. Si pretende forſe che coteſti Stati laſcino perir di fame i loro Cittadini, per ſoddisfare alle pretenſioni mal fondate di quegl' Imperj, le contrade de' quali ſono in ſe medeſime fertili, e che non mettendo affatto limiti alla loro avidità, vorrebbero anche impadronirſi del ſolo rimedio che avanza a' primi? Puoſſi forſe eſiger con ragione che queſti rinunzino ai mezzi della loro ſalute, della loro conſervazione, e col progreſſo del tempo, forſe anche alla loro eſiſtenza; perchè una ſtraniera Nazione che ſi ritrova in Guerra, ne ricava vantaggio? La Repubblica d' Olanda, per eſempio, avrebbe un gran torto ſe acconſentiſſe che fino ad un certo ſegno incomodata veniſſe la ſua Navigazione: Perchè avendo eſſa pochi mezzi nel ſuo interno; il di lei Commercio troppo limitato diventerebbe, ſe tolto le veniſſe il ſuo traffico, o pure il ſuo Commercio d' economia che forma la parte principale di quello ch' eſſa trovaſi nello ſtato di fare.

D' altronde le Nazioni Belligeranti ſon quelle preciſamente che hanno il maggior biſogno del miniſtero o della Navigazione de' Popoli Neutrali e Navigatori; e coteſti Popoli an ſenza dubbio il diritto di trar vantaggio da quelle circoſtanze che favorevoli ſono alla loro induſtria, tanto maggiormente che la loro ſuſſiſtenza è ſoventi fiate molto più precaria che quella di quegli Stati felici che da ſe medeſimi ſono realmente ricchi. An dunque eſſi forſe torto di ſervirſi de' loro vantaggi? E dee forſe permetterſi ai Belligeranti che glielo impediſcano? Perchè poi fa di meſtieri convenire che i Neutrali hanno il Diritto di eſercitar liberamente la loro induſtria, quando non ſia però direttamente ed immediatamente relativa alle operazioni della Guerra. Ora l' accordare a qualcheduno il libero eſercizio della ſua induſtria, ſenza permettergli di eſercitarla per ſervigio di coloro che ne an biſogno, è lo ſteſſo che non accordarglielo: anzi è un proibirglielo formalmente.

Del rimanente; ſe accordata veniſſe una volta la pretenſion de' Belligeranti d' inquietare i Baſtimenti Neutrali intorno alla proprietà di que' loro Caricamenti che non ſon Contrabbandi

di Guerra, libero si lascerebbe il campo ai cavilli ed alle mire d'una Politica fraudolente, la quale non mancherebbe di trarne partito, per giugnere alla meta de' vasti suoi disegni.

§. X.

Continuazione degli Argomenti che decidono a pro dell' Affermativa della Questione.

La Neutralità d'uno Stato consiste nel fondo in una perfetta imparzialità, che dee manifestarsi in tutt' i suoi andamenti, relativamente alla Guerra che lacera gli altri: Ma non consiste già nell'obbligo di lasciarsi da questi ultimi opprimere, nè in quello di rinunziare alla sua industria. Subito che uno Stato è perfettamente imparziale, egli è perfettamente Neutrale. Se la Marina trafficante d'una Nazione Neutrale navigasse per una delle due Parti Nemiche, e ricusasse di far lo stesso per l'altra che le medesime condizioni le offerisse, questa avrebbe un qualche diritto di turbare una tal Navigazone; perchè lesa l'imparzialità ne rimarrebbe. Ma quando essa si presta egualmente e colla stessa facilità agli affari di entrambe, può con giusto titolo pretender que' riguardi che dovuti sono alla sua Bandiera.

Lo stato di Guerra dà alle Nazioni che la fanno, il vantaggio d'esser sempre armate, e di comparir da per tutto in forze: ma non dà loro alcun diritto su i Popoli amici ed indipendenti. Abusano esse manifestamente del vantaggio del loro stato, se se ne servono per insultar coloro, che riposandosi sulla disposizione delle Sacre Leggi dell'Umanità, e vivendo in una profonda pace con tutto il Mondo, non pensano ad assicurarsi i loro Diritti colla forza delle armi. E' un' azione ingiusta, ed indegna d'ogni Sovrano, come anche d'ogni uomo, di nuocere a colui, che non pensa ad offenderci: Ma l'empietà dell' azione cresce più, quando con un sacrilego abuso della sua buona fede, e sotto il velo dell'amicizia vien egli oppresso.

§. XI.

Condotta equa de' Musulmani su tal Soggetto.

Par sorprendente che le Nazioni che chiamansi colte, possano indursi a contrastare alla Bandiera Neutrale il Diritto di coprir la Mercanzia che non è Contrabbando di Guerra, mentre

tre che i Popoli dal noſtro orgoglio chiamati Barbari, ne convengono, anche riſguardo a quegli effetti che poſſono reputarſi proibiti in tempo di Guerra.

Egli è pur noto che i Turchi, e ſpecialmente le Repubbliche Barbareſche ſulla Coſta dell' Africa, vivono in una perpetua Guerra col Portogallo, colla Spagna, e con molti altri Stati Criſtiani; di maniera che i Corſali di queſte Repubbliche, montate all' antica, non mancano d' impadronirſi a forza aperta da per tutto dove poſſono, de' Baſtimenti appartenenti a tali Stati, e di metterne altresì gli equipaggi in catena. Nulladimeno però non moleſtano giammai i Baſtimenti amici e Neutrali ſulla proprietà de' loro Caricamenti. Al contrario queſti Baſtimenti medeſimi poſſono in ogni tempo, e con tutta ſicurezza, portare in tutt' i Porti del Dominio Ottomano, le Mercanzie che derivano per eſempio dal prodotto o dalle Fabbriche della Spagna, caricate ne' Porti della Spagna medeſima, e per conto degli Spagnuoli. Parimente, poſſono eſſi, ſenza eſſere affatto inquietati dai Barbareſchi intorno ai loro Caricamenti, traſportare da per tutto dove loro piacerà, effetti di qualunque ſpecie, quantunque appartenenti in proprietà ai ſudditi degli Stati Nemici, come altresì traſportar ne' Porti di tali Stati, indiſtintamente, ogni ſorta di derrate o di mercanzie. In certi tempi critici, ovvero in que' luoghi dove l'animoſità de' Maomettani contro coteſte Nazioni Criſtiane è molto grande, la prudenza vuole aſſolutamente che il nome del Negoziante Spagnuolo, Portogheſe, Napoletano, o altro Nemico che ſia, non compariſca nella tratta. Nelle ſcale del Levante ed anche nella ſteſſa Città di Coſtantinopoli, coteſta precauzione è ſuperflua. Ivi le Bandiere, Daneſe, Franceſe, Svedeſe, Ingleſe, ed Olandeſe cuoprono perfettamente il Carico. Ivi non ſon conoſciute quelle violenze che una ingiuſta finezza produce ſu tal ſoggetto in tutto il rimanente dell' Europa.

Molto ſemplice è la ragione d'una tal condotta ſi diametralmente oppoſta a quella de' noſtri Criſtiani. La Navigazione de' Turchi non eſſendo molto conſiderabile, per far ch'eſſi calpeſtino le Leggi della Ragione riguardo a quella de' loro amici, e la loro Marina non eſſendo molto riſpettabile, per far che poſſano eſſi compromettersi di venire a capo di que' vaſti diſegni ne' quali ſi rovinò Cartagine, che luſingarono Atene, e che occupano attualmente alcuni Europei; ſeguitano perciò del tutto le

Determinazioni dell' Univerſal Diritto delle Genti. Si ſa per altro che il Commercio marittimo de' Suddìti della Porta, che da per ſe ſteſſi fanno, non ſi eſtende più oltre della picciola Navigazion delle Coſte, eſſendo il rimanente, inſieme con una buona parte del grande, abbandonato quaſi a' ſoli Naviganti Criſtiani; e ſi ſa parimenti che la Marina Guerriera di tale Imperio, non meno che de' ſuoi Vaſſalli, è di poca conſeguenza a fronte di quella delle grandi noſtre Potenze marittime. Queſte ſono altrettante ragioni che impegnar debbono i Turchi a comportarſi nella da noi accennata maniera: Laddove gli Stati dell' Europa, ſeguendo altri principj, ſi fortificano ſempre ſulla diſtinzione chimerica che ſi è voluta ſtabilire fra 'l Giuſto e l' Utile. Per queſta conſiderazione l' Uſo di quegli riſguardo alla Bandiera Neutrale, forma una ſpecie di pruova che fortifica la mia teſi; perchè poi non pretendo dall'altro lato formarne il principale mio Argomento. Tuttavolta però Coſtumi per Coſtumi, quei che ſon ricevuti nel vaſto Imperio de' Muſulmani non ſon meno obbligatorj, nè men riſpettabili, di quei che altrove ſi è giudicato a propoſito di addottare.

CAPI-

CAPITOLO III.

DELLA VISITA DE' BASTIMENTI NEUTRALI.

SOMMARIO

§. I. *Rifleſſione. I Belligeranti hanno il Diritto di viſitare i Baſtimenti Neutrali.* §. II. *Prima pruova della realtà di queſto Diritto.* §. III. *Seconda pruova d'un tal Diritto.* §. IV. *Terza pruova della legittimità della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.* §. V. *Definizione.* §. VI. *Gli Armatori debbono eſſer muniti di Lettere d'Impronto, e Perchè? Rifleſſione ſu d'una Legge Militare.* §. VII. *Principio. Conſeguenza di queſto* §. VIII. *Primo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.* §. IX. *Limiti generali della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.* §. X. *Catalogo ragionato de' documenti che ritrovanſi, e che ritrovar ſi debbono in parte, a bordo d'un Baſtimento Neutrale.* §. XI. *Rifleſſioni ſu i Limiti della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Pruove eſigibili da queſti Baſtimenti.* §. XII. *Ultimo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Limiti di queſta Viſita, riguardo ai Luoghi.* §. XIII. *Limiti della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, riguardo ai Tempi.* §. XIV. *Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.*

§. I.

Rifleſſione. I Belligeranti hanno il Diritto di viſitare i Baſtimenti Neutrali.

NOn v'è nulla di più pericoloſo pel ripoſo de' Popoli, quanto l'abuſo de' Diritti anneſſi alle Nazioni Sovrane, quando ſon Belligeranti. Per poco che nel farne uſo, ſi appartino eſſe dalle Leggi dell'equità o dal tenore de' Trattati, le conſeguenze ne ſon troppo conſiderabili. La violenza del loro ſtato influendo ſugli effetti della loro condotta, i più piccioli abuſi prendono una cert'aria di oſtilità, diventano azioni odioſe, e degenerano in ingiuſtizie che opprimono. Lo ſteſſo avviene riguardo al Diritto della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.

Non ſi potrà contraſtare in generale alle Potenze Belligeranti

il

il Diritto di far viſitare, ne' tempi e luoghi convenevoli, i Baſtimenti che appartengono ai Sudditi di quelle che ſon rimaſte Neutrali. Queſto Diritto è una conſeguenza naturale di quello che ſenza dubbio hanno eſſe di far la Guerra. Se è permeſſo dal Diritto delle Genti, ad uno Stato Sovrano di far la Guerra, ha da eſſergli egualmente permeſſo di far viſitare, dove conviene, i Baſtimenti Neutrali. La medeſima Legge della Ragione che autorizza a far l'una, autorizza ben anche a far l'altra coſa. La conſeguenza non è diretta; ma non tralaſcia per queſto d' eſſer vera e giuſta.

§. II.
Prima pruova della realtà di queſto Diritto.

Il far la Guerra non è altra coſa che farſi reciprocamente ogni ſorta di mali, in quanto è neceſſario per giugnere ad una pace ſolida e ragionevole. Que' mali che i Belligeranti ſcambievolmente ſi fanno, chiamanſi *Oſtilità*. Dunque è permeſſo alle Nazioni che ſono in guerra, di commettere Oſtilità verſo i loro Nemici. Il Codice univerſale degli Stati Sovrani ve le autorizza pienamente, ed il perfetto Diritto di cui eſſe godono in conſeguenza, dee eſſer conſiderato come il primo Diritto della Guerra.

Le Oſtilità ſi eſercitano altrettanto legittimamente in Mare, che in Terra. Frattanto però le Parti Belligeranti ſono ſtrettamente obbligate a riſpettar ſul primo di queſti due elementi, quella Bandiera, ch'è veramente Neutrale; che val quanto dire, che debbono eſſe accuratamente impedire che i loro Vaſcelli da Guerra ovvero armati in corſo non facciano alcuna violenza ai Baſtimenti de' Popoli Amici, nè fraſtornino in veruna guiſa la loro Navigazione; purchè queſti Popoli, come altresì i loro Baſtimenti ſi diportino dal canto loro ſecondo quel ch'eſigono le Leggi della Neutralità.

Per ſoddisfare a queſto indiſpenſabile dovere verſo i Baſtimenti delle Nazioni Neutrali; per potere far sì che non vengano confuſi con quei de' Nemici, e trattati oſtilmente ovvero ſullo ſteſſo piede; fa d'uopo neceſſariamente conoſcergli e poter diſtinguerli con tutta ſicurezza da queſti ultimi. Or non potendoſi con qualche ſicurezza fare una ſomigliante diſtinzione, ſe non per mezzo d'una convenevole Viſita, ne ſiegue che le Nazioni

zioni Belligeranti hanno il Diritto di visitare a tal effetto in una conveniente maniera i Bastimenti Neutrali.

§. III.
Seconda pruova di questo Diritto.

Se i Bastimenti portassero sempre la Bandiera delle rispettive lor Nazioni, sarebbe molto men necessario l' accordare un tal Diritto a que' Popoli che sono in Guerra; o almeno i limiti ne sarebbero molto più ristretti: Ma siccome fin da lungo tempo la Politica de' Naviganti ha pensato d' inalberare Bandiere straniere, per mascherarsi o per sottrarsi da' pericoli che gli minacciano, così questa insegna è diventata molto ingannatrice, e non può più servire come un segno certo e sufficiente dello Stato, a cui appartiene il Bastimento; di maniera che sarebbe cosa poco prudente lo starsene alla sola Bandiera, per giudicar con sicurezza a qual Nazione appartenga il Bastimento. Nuova pruova è dunque questa, che ci dimostra esser egli indispensabile di accordare a' Belligeranti il Diritto di visitare i Bastimanti Neutrali, per assicurarsi del loro stato.

§. IV.
Terza pruova della legittimità della Visita de' Bastimenti Neutrali.

Nel ricusare assolutamente alle Parti Belligeranti il poter morale di visitare i Bastimenti Neutrali, si cade in un' alternativa d' inconvenienti, un de' quali è inevitabile: Perchè in tal caso bisognerebbe, o accordar loro il Diritto di trattar egualmente e sullo stesso piede, cioè da Nemici, tutti que' Bastimenti che i loro Vascelli da Guerra ovvero armati in corso incontrerebbero, ciò che sarebbe un autorizzar delle ingiustizie manifeste, ed introdurre una Guerra universale; o bisognerebbe obbligargli a lasciar passare liberamente tutti que' Bastimenti che portassero Bandiera Neutrale, il che sarebbe un contrastar loro il primo Diritto della Guerra, il quale consiste nel poter elleno legittimamenre nuocere si per Mare che per Terra a' loro Nemici; poichè i Bastimenti tutti di questi ultimi non tralascerebbero probabilmente d' inalberar Bandiera Neutrale, sempre che si vedessero esposti a qualche pericolo o violenza della lor Parte av-

versa

verſa. Tutti i Baſtimenti che diceſſero d' eſſer Neutrali dovrebbero allora reputarſi tali, ed i Belligeranti perderebbero aſſolutamente il vantaggio d' indebolir ſul Mare le forze de' loro Nemici, naſcoſti ſotto il manto della Neutralità. Or eſſendo entrambe queſte diſpoſizioni contrarie alle Leggi della Ragione, e per conſeguenza al Codice Univerſale delle Potenze Sovrane, ne riſulta una terza pruova per la neceſſità della Viſita di cui ſi tratta, ed il Diritto di eſſa non potrà diſputarſi alle Nazioni Belligeranti.

§. V.
Definizione.

In conſeguenza di quanto fin quì s' è detto, noi intendiamo ſotto il nome di Viſita de' Baſtimenti Neutrali, *quell' Atto con cui un Vaſcello di Guerra o Armatore, munito di Lettere d' impronto d' una Potenza Belligerante, ſi aſſicura dell' effettiva Neutralità d' un Baſtimento che ne inalbera la Bandiera; affin di poterlo eſentare da' rigori o dalle oſtilità che hanno il diritto, ed anche l' obbligo di eſercitare contro i Baſtimenti de' loro Nemici.*

Coteſta definizione ricavata dalla natura della coſa, e conforme ai Principj dell' Univerſal Diritto delle Genti, ci ſervirà di guida nel ſeguito di queſto Capitolo; e la ſpiegazione che or ne daremo, accennerà i limiti e le Leggi della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, il qual Diritto compete ai Popoli Belligeranti.

§. VI.
Gli Armatori debbono eſſer muniti di Lettere d' Impronto, e Perchè? Rifleſſione su d' una Legge Militare.

S' intende pur troppo che ſe uno Stato Belligerante hà il diritto di far viſitare i Baſtimenti Neutrali, l' eſercizio d' un tal diritto dee appartenere ai Vaſcelli che compongono propriamente la ſua Marina Gueriera: Ma non è lo ſteſſo riguardo agli Armatori. Fa d' uopo che i Baſtimenti che i Cittadini o i Particolari d' un tale ſtato armano in corſo contro i Nemici della Patria, ſiano muniti di Lettere d' Impronto o d' una Commeſſione autentica del Sovrano; ſenza di che poſſono conſiderarſi e trattar gli Equipaggi di eſſe come perſone riprovate, o come pirati che infeſtano i mari, con detrimento della libertà della Navigazione.

La

La ragione n' è ripoſta nella natura parimenti d' ogni Società Civile ; ed ecco come : I membri d' un Corpo Politico, allorchè ſi mettono in Società, rinunziano a prò del Sovrano, a quel ſupremo arbitrio che an naturalmente gli uomini ſulle loro azioni, per produrre quell' unità di volontà e di forze cotanto neceſſaria al pubblico Bene. Così ſi reputa che i Cittadini d' ogni Stato Civile ſi ſian dimeſſi, in quanto il comun vantaggio l' eſige, d' una parte di què' loro diritti, che ſon d' altronde anneſſi all' Umanità. La riunione di coteſti diritti, de' quali ſi ſono ſpogliati i membri del Corpo Politico in favore del capo, o l' unione di queſte parti di volontà e di forze de' Cittadini, a cui ſi ſtima che abbiano eſsi rinunziato, è quella che coſtituisce ciò che noi chiamiamo la *Sovranità*, la quale trasferita nella Perſona Morale, ſcelta ad oggetto di riveſtirnela, rende codeſta ſola Perſona Depoſitaria di tutti queſti Diritti, come altresì del loro eſercizio; di maniera che quel Suddito, che di ſua privata autorità n' eſercita qualcheduno, uſurpa i Diritti della Maeſtà, o della Sovranità, manca a quella ſeconda Convenzione che ha dato l' origine alla Società, ed offende i principali legami della ſua conſiſtenza.

Egli è certo che quello di far la Guerra è nel numero di queſti eminenti, e talvolta terribili Diritti ; e che l' andare in corſo contro i Nemici è un far la Guerra : Donde ſiegue che i Particolari o gli Armatori d'uno Stato, quantunque Belligerante, debbono eſſer muniti di Lettere d' Impronto o d' una Commeſſione eſpreſſa da parte del loro Sovrano ; in mancanza di che poſſono eſſer ſequeſtrati, e venir conſiderati come pirati, poichè ſi rendono colpevoli, non ſolamente verſo il lor Sovrano, la ſuprema autorità del quale uſurpano ; ma ben anche verſo l'intera Società umana di cui turbano il ripoſo, ſenza eſſervi autorizzati, col far uſo d' un Diritto che loro non appartiene.

Su queſto medeſimo principio è fondata la Legge Militare, ricevuta preſſo quaſi tutt' i Popoli, la quale aſſegna pene rigoroſiſſime, ed anche capitali contro quegli Uffiziali delle Truppe che ardiſcono combattere, impegnare un attacco, o intraprender qualche ſpedizione, ſenza un ordine eſpreſſo, mediato o immediato, eſplicito o implicito, del lor Sovrano. Perchè quantunque queſta Legge ſembri a bella prima, e ſia in fatti prodotta dalla neceſſità della Subordinazione, anche più indiſpenſabile nello Stato Militare, e nelle operazioni della Guerra che in ogni altra coſa, o

dal pericolo ch' evvi di far delle impreſe Guerriere ſenza combinazione, e ſenza riuſcita ; pure tutte queſte ragioni non ſon che le cauſe proſſime di eſſa, le quali a vicenda ſi ſoſtengono, e s' appoggiano, finalmente su quel principio di cui abbiam finora parlato.

§. *VII.*
Principio. Conſeguenza di queſto.

E' altrettanto giuſto che i Belligeranti pruovino il loro ſtato di Guerra ed il diritto che an di farla, quanto è giuſto che i Neutrali facciano conſtare la loro Neutralità.

Per conſeguenza riſulta ben anche da quel principio, ſtabilito nel §. precedente, che le Squadre o i Vaſcelli da Guerra delle Potenze Neutrali, poſſono eſigere dalle Navi armate in corſo, e che dicono d' eſſere Armatori degli Stati Belligeranti, che moſtrino loro le Lettere d' Impronto, ovvero la Commeſſione in debita forma de' riſpettivi lor Sovrani in mancanza della quale ſon quelle in diritto d' agire verſo di queſte, come verſo i veri Pirati, i quali ſenza commeſſione e ſenz' autorità, inſultano quell' induſtria degli Uomini, ch' è forſe la più pericoloſa.

§. *VIII.*
Primo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.

Il Primo oggetto della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, non è, e non dee eſſer altro, ſe non quello di verificare, ovvero *d' aſſicurarſi della Neutralità effettiva de' Baſtimenti che ne portano la Bandiera.*

Queſta è la ragion per cui non è giammai permeſſo agli Armatori, come neppure alle Flotte intere delle Potenze Belligeranti di viſitare i Vaſcelli da Guerra di quelle che ſon Neutrali. Il fondamento di codeſta eſenzione non conſiſte nè nella forza di tali Vaſcelli, nè nella fierezza delle perſone agguerite che vi ſi trovano ; ma ſi trova nella natura della coſa. Queſti Vaſcelli avendo tanti ſegni indubitabili della Nazione di cui inalberano la Bandiera, in guiſa che niun potrà ingannarſi o mettere in dubbio il loro ſtato ; non vi rimane più alcuna ragione che autorizzi i Belligeranti a viſitargli. Poichè queſta viſita non aven-

do luogo a lor riguardo, egli è naturale che ceſſi altresì l'effetto di eſſa.

§. IX.
Limiti generali della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.

Se il grande oggetto della Viſita de' Baſtimenti Neutrali non è, e non dee eſſere ſe non quello di aſſicurarſi dell' effettiva Neutralità di eſsi, e ſe per queſta ſola ragione le Leggi inalterabili della Guerra ne accordano il Diritto a' Belligeranti: Ne riſulta, *che la detta Viſita non può giammai eſtenderſi al di là di quel ch' è neceſſario per giugnere ad un tal fine;* il che potendo farſi *colla ſola lettura de' Documenti che trovanſi, e trovar ſi debbono a bordo di detti Baſtimenti*, e nel caſo d' un forte ſoſpetto della loro fallità, *con un leggiero colpo d' occhio ſul Baſtimento e ſul ſuo equipaggio*, egli è pur evidente che i Vaſcelli da Guerra o gli Armatori delle *Potenze Belligeranti non hanno alcun diritto di portare a tal riguardo più oltre le lor ricerche.* Queſti ſono i limiti che preſcrive l' Univerſal Diritto delle Genti per la Viſita in ſe medeſima de' Baſtimenti Neutrali.

Per poco che ſi rifletta ſulla ſolidità del fondamento di queſta Regola, ſarà ognun convinto che i Vaſcelli da Guerra o armati in corſo degli Stati Belligeranti, poſſono legittimamente eſigere da' Baſtimenti Neutrali che ſul Mare incontrano, che moſtrin loro delle Lettere di Mare, o altre Scritture giuſtificative, per compruovare il loro ſtato; che poſſono parimenti informarſi del luogo dov' è ſtato coſtrutto il Vaſcello, di chi ne ſia la proprietà, e del paeſe de' Marinari che il ſuo equipaggio compongono: Ma che non ſono affatto autorizzati a viſitargli più di così. La ſana Ragione fa baſtantemente conoſcere che ſenza ciò, e ſe permeſſo foſse ai Belligeranti d' attaccare a forza aperta i Baſtimenti delle Nazioni Neutrali, di romperne e fracaſſarne le Balle, le Caſſe, ed i Baulli, e di trattargli con violenza, quantunque i loro Documenti foſſero in Regola e provaſſero ſufficientemente il loro ſtato, il Commercio e la Navigazione di codeſte Nazioni non ſarebbero più liberi; il che per altro eſſer dee, ſecondo le Leggi univerſali delle Società Sovrane, ed anche dell' Umanità.

Evvi di più: Se ſi accordaſſe a' Belligeranti un Diritto a tal riguardo altrettanto ſtravagante, quanto è quello che an vo-

luto da poco tempo in quà arrogarsi, le Nazioni Neutrali non potrebbero più affatto trafficare. Le loro perdite sorpasserebbero il guadagno; e non evvi alcun Negoziante che faccia su tal piede il suo commercio. Specialmente se cotèste Nazioni non ottengono alcuna riparazione de' danni, delle spese, e degli oltraggi che avran forse sofferto, siccome pur troppo ne abbiamo recenti esempj.

Gli Statuti del Codice universale delle Potenze Sovrane danno per falsa una somigliante condotta, ed il procedere de' Belligeranti, i quali non contenti della presentazion delle Lettere di Mare e de' Certificati de' Bastimenti Neutrali, ne fanno essi medesimi rigorosamente la visita, merita d' esser valutato come una manifesta violazion del Diritto delle Genti.

§. X.

Catalogo ragionato de' documenti che trovansi, e trovarsi debbono in parte, a bordo d' un Bastimento Neutrale.

Quantunque tutte le Scritture che ordinariamente trovansi a bordo de' Bastimenti trafficanti Neutrali, non sien necessarie per mettergli al coperto d' ogni insulto dalla parte de' Belligeranti, e che soltanto alcuni di essi trovar vi si debbono per provare la Neutralità; pure ne daremo quì la numerazione, affin di far nascere, per quanto è possibile, alcune idee precise su tal materia. Eccole:

I. Il Passaporto. Questo è un permesso del Sovrano Neutrale, il quale autorizza il Capitano, o Padrone del Bastimento a navigare. Per conseguenza questo documento dee render conto del nome del Capitano, del Bastimento, e del luogo dov' è stato costrutto, e dove dimora. Il rimanente è arbitrario. Vi si può indicare il luogo pel quale è destinato il Bastimento, come altresì la qualità e quantità delle Mercanzie che porta: può il detto Passaporto accordarsi per un tempo limitato o illimitato; ovvero queste tali circostanze vi si possono ommettere, perchè nulla contribuiscono alla validità di esso. Talvolta la natura della tratta per la quale è destinato il Bastimento, non permette neppure che vengano in esso determinate. In tal caso son, per esempio, i Bastimenti destinati pel traffico ovvero per un certo commercio d' economia, per la grande, e

per

per la picciola Navigazion delle Coſte, e così del rimanente.

Per altro queſto documento è aſſolutamente neceſſario per la ſicurezza della Navigazion Neutrale. Ciò è cotanto vero, ch' è il ſolo che le Repubbliche Barbareſche eſigono rigoroſamente, ed alla di cui eſibizione i Baſtimenti de' loro amici ſono al coperto degl' inſulti de' loro Corſari.

II. Le Lettere di Mare, le quali contengono una ſpecificazione del Carico del Baſtimento, della ſua portata, del luogo donde parte, della dimora, e del nome del Capitano.

Un tal documento è molto men neceſſario che il precedente, per aſſicurare ai Baſtimenti trafficanti Neutrali la libertà del lor Commercio; poichè il primo quaſi interamente vi ſuppliſce.

III. Le Lettere di proprietà, ovvero *le pruove dell' appartenenza del Baſtimento*, dalle quali rilevar ſi dee che realmente appartiene ai Sudditi d' una Potenza Neutrale. Ciò baſta, ſe il Baſtimento è d' una coſtruzione permeſſa ovvero d' una coſtruzione d' una Nazion Neutrale: Ma s' egli è della coſtruzione de' Popoli Belligeranti, fa di meſtieri che pruovar ſi poſſa che ſia ſtato da eſſi comprato antecedentemente alla dichiarazion della Guerra attuale, ovvero che ſia ſtato ad eſſi preſo, e dichiarato di buona preſa dopo una tal dichiarazione. Nel primo caſo, fa d' uopo che le Lettere di proprietà ſiano accompagnate dal *Contratto di Vendita* o di compra in debita forma; e nel ſecondo, fa d' uopo oltracciò che ſi produca un *Certificato* come il Baſtimento ſia ſtato effettivamente dichiarato di buona preſa, e per conſeguenza legittimamente venduto.

Si conoſce facilmente che tutti coteſti documenti ſono molto eſſenziali per prevenir le frodi de' Nemici, o per iſcoprire il loro maſcheramento; di maniera che i Vaſcelli Neutrali che non gli hanno, non potranno dolerſi, ſe ſono inquietati nella loro Navigazione, o ſe ſi contendono loro i Diritti della Neutralità.

IV. Il Rollo d' Equipaggio, il quale non è altro, ſe non ſe una liſta eſatta di coloro che lo compongono, i loro nomi, l' età, la qualità, i luoghi della loro dimora, e ſpecialmente quei della lor naſcita.

Queſto documento non laſcia d' eſſer molto utile per conſtare la Neutralità d' un Baſtimento. Quando la maggior parte del ſuo equipaggio ſi trova compoſta di perſone dimoranti o nate negli Stati Neutrali, e ſpecialmente ſe ſon native dello

ſteſſo

ſteſſo paeſe ovvero della ſteſſa Nazione di cui è il Capitano, non men che la Bandiera che porta il ſuo Baſtimento, una tal circoſtanza parla fortemente a pro della Neutralità altresì del Baſtimento: Al contrario, ſe la maggior parte delle Perſone dell' equipaggio ſono ſtraniere, ed anche ſuddite nate o attuali delle Potenze Nemiche, ne riſulta un forte ſoſpetto che depone contro una tal Neutralità. Frattanto queſte pruove *pro e contra* non ſono aſſolutamente deciſive, o ſufficienti da per ſe ſole per aſſolvere o condannare il Baſtimento.

V. Il *Contratto di Noleggio*. Egli è un contratto fra 'l Negoziante Caricatore, o Noleggiatore del Baſtimento, ed il Proprietario, o Capitano di eſſo, col quale il primo noleggia il Baſtimento, ed il ſecondo s' impegna a traſportar le di lui mercanzie al lor deſtino, mediante una certa ſomma di cui ſi conviene. Queſta ſcrittura dee contenere i nomi de' Contrattanti, quello del Baſtimento colla ſua portata, il prezzo del nolo, il luogo ed il tempo del caricamento e diſcaricamento, una ſpecificazione di tutte le mercanzie, ovvero degli effetti caricati; finalmente tutte quelle condizioni delle quali le Parti an fra loro convenuto; Se il Baſtimento è noleggiato per un tempo limitato, per un ſolo, o più viaggi, ovvero ſe lo è per tutta la durata illimitata d' una tratta, e così del reſto.

Siccome il Contratto è un documento autentico che ſerve a verificare il contenuto delle Polizze di Carico, le quali ſenza di queſto non poſſono che debolmente far fede; così ne riſulta, ch' egli è molto neceſſario per mettere i Baſtimenti Neutrali al coperto del Sequeſtro. Le Polizze di Carico obbligano ſoltanto il Capitano del Baſtimento, e ſono Atti troppo privati per eſſer d' una pubblica autenticità; laddove il Contratto eſpone tutti quegl' intereſſi che prendono nella Navigazione, tutti coloro che ſono intereſſati nel Baſtimento e nel Carico.

VI. Il Conoſcimento, ovvero come chiamaſi da' Navigatori del mediterraneo, *la Polizza di Carico*, è una Ricevuta con cui il Capitano del Baſtimento confeſſa d' aver ricevuto e caricato per queſto o quel Negoziante, quegli effetti, che ſono in eſſa diligentemente ſpecificati, ch' egli promette di traſportare in queſto o in quel luogo, per ſicurezza di che impegna la ſua perſona, il ſuo Baſtimento ed i ſuoi beni mobili e ſtabili. Un tal documento ſpecifica eſattamente la quantità e qualità delle mercanzie, il riſpettivo loro peſo, le caſſe, le botti, i ſacchi,

e le

e le balle che le contengono. Quando ſi va con tutta l'eſattezza ſi mettono altresì al margine della Polizza di Carico i ſigilli ovvero le marche di tutte le balle; al che ſi aggiugne il prezzo del nolo, facendo molti o per lo meno tre Duplicati d' un tal documento, un de' quali reſta in potere del Noleggiatore, Negoziante, o Fattore che ſpediſce il Baſtimento; il ſecondo reſta al Capitano, ed il terzo è mandato a colui che dee ricevere le mercanzie o gli effetti ſu di quello caricati. Vi ſon de' luoghi ne' quali ſe ne laſcia altresì una copia all' Archivio della Città, ovvero del Porto donde parte il Baſtimento.

Le Polizze di Carico differiſcono dal Contratto di Noleggio, perchè queſto è un Contratto con cui ſi noleggia tutto il Baſtimento e quelle non ſono che Ricevute particolari che da il Padrone del Baſtimento per queſti o quegli effetti appartenenti a queſto o a quel Negoziante ovvero altra perſona che ſia, per eſſer traſportati nell' uno o nell' altro luogo. Per conſeguenza ogni Polizza non riguarda che una parte del Carico; laddove il Contratto di Noleggio ne riſguarda la totalità: Quindi ne ſiegue che non fa d' uopo che d' un ſol Contratto di Noleggio per la partenza, e pel ritorno del Baſtimento; in vece che pel ritorno non ſolo ſon neceſſarie altre Polizze, ma ben anche tante ve ne biſognano, quanti ſono i Particolari Caricatori e Proprietarj delle differenti parti del Carico.

Dalla natura delle Polizze di Carico ſi rileva, non eſſer eſſe aſſolutamente neceſſarie ai Baſtimenti Neutrali; poichè mancandone a queſti, il Contratto di Noleggio può ſupplirvi, e ſoddisfare in occaſion di qualche Viſita a quel che debbono ſapere i Belligeranti.

VII. La Fattura è un' eſpoſizione ovvero una liſta eſatta delle Mercanzie caricate, con un conto della loro quantità e qualità; del prezzo della prima compra di eſſe; come altresì delle provviſioni; del ſalario de' Senſali; del nolo o altro prezzo di traſporto; del prezzo delle Aſſicurazioni; de' Diritti di uſcita; e finalmente di tutte le altre ſpeſe da eſſo loro cagionate, e che debbono entrar nel conto, per fiſſare, unitamente colla taſſa del prezzo del danajo e col benefizio, il prezzo di vendita delle dette Mercanzie.

Le Fatture ſono di due ſpecie: Perchè o le Mercanzie ſono ſtate richieſte; ed allora la Fattura ſi riſtringe ſemplicemente a quel che ſi è detto: O un Negoziante manda delle Mercanzie

canzie al ſuo Fattore o ad altro Negoziante, colla commeſſione di venderle per ſuo conto; ed allora la Fattura dee ſtabilire il prezzo, a cui il Proprietario vuol che il Commeſſionario ſi disfaccia de' di lui effetti. Se però la Commeſſione non ſia illimitata; perchè in tal caſo dovendoſi le Mercanzie vendere al prezzo corrente di quel paeſe in cui giungono, baſta che la Fattura faccia menzione del prezzo della compra, come anche delle altre ſpeſe.

Siccome queſto documento a nulla ſerve per pruovare la Neutralità d' un Baſtimento, ovvero la regolarità della ſua condotta; così ella è coſa molto indifferente, ſe nel caſo di Viſita ſi ritrovi, o nò, a bordo de' Baſtimenti Neutrali.

VIII. Le Lettere di Naturalizzazione o di Cittadinanza, colle quali il Capitano, o Padrone del Baſtimento pruova, ch' egli è realmente membro d' uno Stato Neutrale; il che appariſce anche di vantaggio, s' egli è domiciliato in qualche Città o Borgo Neutrale il di cui Magiſtrato lo riconoſce per Cittadino. In alcuni Stati Marittimi, dove le Lettere di Naturalizzazione non ſono in uſo, come per eſempio in Danimarca, ſi ſoſtituiſcono quelle della Cittadinanza, che debbono allora aver lo ſteſſo effetto.

Un Baſtimento Neutrale può beniſſimo non curarſi di tai Lettere, ſenza che la loro aſſenza faccia alcun torto alle pruove del ſuo Stato, e ſenza che poſſa perciò eſſer condannato d' irregolarità; poichè in ogni caſo il Paſſaporto vi ſuppliſce abbaſtanza.

IX. Il Giornale è uno ſcritto, in cui il Capitano o il Piloto del Baſtimento ſcrive i Porti, le Badie, e le Spiaggie per le quali paſſa ſucceſſivamente il Baſtimento, dal giorno della ſua uſcita dal Porto, fino al ſuo arrivo al luogo dov' è deſtinato, con tutti gli avvenimenti del viaggio, la variazion de' venti, ed altre ſomiglianti coſe. Egli è propriamente una Storia ſuccinta della Navigazione del Baſtimento, la quale può in certe occaſioni eſſer utile, ſpecialmente allorch' è ben fatta, ripiena d' oſſervazioni ben inteſe, fatta con fedeltà, e quando ha per oggetto un viaggio di lunga durata.

Del rimanente, ſiccome queſta non è che una ſcrittura curioſa, e forſe iſtruttiva, ma per neſſun conto neceſſaria o propria a pruovar l' effettiva Neutralità d' un Baſtimento, così pur troppo ſi comprende che la mancanza di eſſa non ſomminiſtra a' Belligeranti alcun motivo per attaccare il Baſtimento e che non

è affat-

è affatto pregiudizievole alla ſicurezza della ſua Navigazione.

X. L' Inventario oſſia *Regiſtro degli effetti*, che oltre il Carico principale, ſi trovano a bordo del Baſtimento, ſpecifica i beni e la roba del Capitano, de' Marinari, e de' Paſſaggieri, collo ſtato delle ſpeſe che ſi fanno in viveri, attrezzi, munizioni, diritti d'ancoraggio, dimora, e pedaggio, e d'altre ſpeſe eſtraordinarie.

Lo Scrivano del Baſtimento è quel che ha l' obbligazione di formare e tenere in ordine queſta ſcrittura di cui ha biſogno, quando ſi tratta di render conto della ſua amminiſtrazione; ma che per altro, non riſguardando ſe non l'economia della Navigazione del Baſtimento, non ha alcuna diretta correlazione colla Viſita de' Baſtimenti Neutrali.

XI. Il Certificato di Sanità è uno ſcritto col quale il Capitano pruova, che viene da un luogo dove, allorchè n'è partito, non regnava alcun male epidemico o contagioſo che impedir poteſſe d' eſſere ammeſſo in quel Porto in cui pretende entrare, e che d'altronde i ſuoi Marinari come altresì le altre perſone che ritrovanſi al ſuo bordo, non erano attaccate da alcun contagio allorchè ſi poſe alla vela.

Queſto documento ſi eſige ſpecialmente dai Baſtimenti che vengono dalle Scale del Levante o dalle Coſte della Barbaria dove la peſte ed i mali epidemici ſon flagelli molto comuni, e vi fanno ſpeſſo orribili ſtragi. Egli è dunque neceſſario, in alcune occaſioni, per il comodo della navigazione d'un Baſtimento e per la facilità della ſua tratta; poich' ella diſpenſa talvolta dalla quarantana: Ma è aſſolutamente indifferente per la ſicurezza de' Baſtimenti Neutrali, in quanto che ſon tali.

§. XI.

Rifleſſioni ſu i Limiti della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Pruove eſigibili da tali Baſtimenti.

Da tutto quel che ſi è detto nelle precedenti Sezioni, ed altresì dal dettaglio che fatto abbiamo de' documenti che ordinariamente ſi ritrovano, e ritrovar ſi debbono in parte, a bordo de' Baſtimenti Neutrali, chiaramente appariſce: Che i Belligeranti non hanno affatto biſogno di viſitar minutamente quelli medeſimi Baſtimenti, per conoſcerne lo ſtato effettivo o per aſ-

Digitized by Google

ſicurarſi della loro Neutralità; che perciò non ne hanno il Diritto; e che in conſeguenza le Potenze Neutrali non ſono affatto obbligate, per mettere in chiaro la regolarità, l'innocenza, e l'imparzialità della condotta de' ſuddetti Baſtimenti, a ſoffrire che gli Stati che ſono in Guerra, gli facciano ſu d'un tal piede viſitare.

Non è ſtato dunque giammai permeſſo alle Parti Nemiche, e non potrà eſſerlo, di rompere, a colpi d'aſcia ovvero altrimenti, le caſſe ed i forzieri che ſono a bordo de' ſuccennati Baſtimenti; di ſconvolgere, per così dire, ſin nel fondo della ſentina, le balle che ne compongono il carico; di aprirle, viſitarle e metterle ſoſſopra; o pure di commettervi delle inſolenze, impertinenze, ed altre ſimili incompetenze. Tutte coteſte violenze ſono ſacrileghi e manifeſti abuſi del Diritto della Guerra.

Tutto quello che il Diritto primitivo delle Genti, cioè il Codice ſacro ed univerſale delle Potenze Sovrane, accorda a tal riguardo alle Nazioni Belligeranti, ſi è ch'eſſe poſſono far eſigere da' loro Vaſcelli da Guerra o armati in corſo, che i Paſſaporti, le Lettere di Mare, i Contratti di Noleggio, ed altre Scritture indiſpenſabili de' Baſtimenti Neutrali, ſiano in regola; per timore che i Baſtimenti de' Nemici non navighino ſotto l'ombra delle Bandiere degli Amici. Debbon queſti eſſer di buona fede, e far ſi, per quanto ſi può, che i Popoli che ſono inſieme in Guerra, non commettano frode alcuna ſotto il lor nome, in pregiudizio riſpettivamente della lor Parte avverſa. A tal effetto, egli è giuſto, che un Baſtimento Neutrale ſia obbligato a pruovare il ſuo ſtato d'una maniera, che ſia ſicura, e non già dubbioſa. Fa di meſtieri che il Capitano o Padrone d'un tal Baſtimento, ſia munito d'una Commeſſione del ſuo Sovrano, o dalla parte di coloro che ſono di ciò incaricati in ſuo nome; per mezzo della quale un tal Capitano o Padrone venga dichiarato e riconoſciuto Suddito d'una Potenza Neutrale, da cui abbia ottenuto il permeſſo di comandare un Baſtimento Mercantile della ſua Nazione. E' altresì giuſto che il Capitano d'un Vaſcello Neutrale, che vuol paſſar per tale, produca le ſue Lettere di proprietà, cioè, ch'egli dimoſtri per mezzo del Contratto di Vendita o d'altre Scritture autentiche, che il Baſtimento che trovaſi attualmente ſotto i ſuoi ordini, appartiene realmente o a lui, o ad altri Sudditi di quella Potenza di cui dic' egli eſſer dipendente.

Se

Se dopo tutto ciò, e per maggior certezza, i due terzi o anche i tre quarti dell' Equipaggio d' un tal Baſtimento, ſono della ſteſſa Nazione del Comandante, noi non veggiamo che le Parti Belligeranti abbiano alcun altro preteſto ragionevole che le autorizzi a viſitarlo, e frastornarlo dal ſuo corſo, ovvero a ſequeſtrarlo; quand' anche il ſuo carico foſſe viſibilmente per conto della l'arte avverſa: ſe però non foſſe caricato di Contrabbando di Guerra, e deſtinato per qualche Porto del Nemico; poichè in ſomigliante caſo ci rimettiamo a quanto ſu di ciò abbiam provato nel primo Capitolo di queſta ſeconda Parte, ed in altro luogo di queſt' Opera.

§. XII.

Ultimo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Limiti di queſta, in quanto ai Luoghi.

L' ultimo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, è quello di mettere i Vaſcelli da Guerra o armati in corſo nello ſtato, *di poter eſentare i medeſimi Baſtimenti da' rigori o dalle oſtilità che hanno il diritto, e che ſon ben anche tenuti ad eſercitare contro i Baſtimenti de' loro Nemici*.

Queſt' oggetto c' inſegna, e fiſſa i limiti d' una tal Viſita, *riſguardo ai Luoghi*. Perchè ſe la Marina Militare d' uno Stato Belligerante non fa, e non ha diritto di fare una tal Viſita, ſe non per metterſi in iſtato di diſtinguer ſicuramente i Baſtimenti de' ſuoi Amici da quei de' ſuoi Nemici, affinchè poſſa ella ſoddisfare ai riguardi dovuti ai primi, allorchè ſono riconoſciuti veramente Neutrali, ed al contrario, in adempimento del ſuo dovere, combatter con ſicurezza e trattare oſtilmente i ſecondi: ne ſiegue che la Viſita de' Baſtimenti Neutrali non può nè dee eſſer permeſſa ſe non ſe in quei luoghi, ne' quali i Belligeranti hanno il diritto di eſercitare la loro oſtilità; che val quanto dire, ne' Porti, nelle Badie, e nelle Coſte che vengon reputate del dominio della Parte avverſa, in que' luoghi che ſono della lor propria dipendenza, ed in quegli finalmente, la Sovranità o la Giuriſdizion de' quali, non appartiene ad alcuno; nel qual caſo ſi trova l'Oceano e l'alto Mare. In tutti gli altri luoghi che dipendono da una Potenza Neutrale ovvero Amica, è aſſolutamente vietato a' Belligeranti di viſitare alcun Baſtimento.

§. XIII.
Limiti della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, riguardo al Tempo.

Riguardo al Tempo, in cui le Nazioni Belligeranti poſſono legittimamente viſitare, in una maniera convenevole i Baſtimenti de' loro Amici, egli è abbaſtanza determinato dalla natura medeſima della coſa. Si eſtende dalla dichiarazione o dalla notificazione autentica della Guerra, fino alla ſoſcrizione o alla ſufficiente pubblicazion della Pace. Perchè quantunque le Potenze che contraſtano inſieme, anticipino talvolta le oſtilità, eſercitandole prima di dichiarar la Guerra; e ſebbene uno Stato offeſo poſſa in tal guiſa agire, ſenza che il vero Offenſore, il quale ricuſa la richieſta ſoddisfazione, poſſa ragionevolmente lagnarſene; pure i Popoli Neutrali non ſono obbligati a ſaper che vi ſia la Guerra, innanzi che venga loro ſollennemente ed autenticamente annunziata dalla parte de' Belligeranti. Fa d'uopo che lo ſtato di Guerra ſia notorio e ben coſtante, per far che le Nazioni tranquille accordino a quelle che vi ſi trovano, i Diritti che anneſſi vi ſono. Or ſiccome quello di viſitare i Baſtimenti de' Popoli Amici, è viſibilmente relativo ad un tale ſtato, egli è evidente che l' eſercizio di eſſo non potrà aver luogo che fin che dura, e fra i due termini quaſsù indicati.

In queſta guiſa nel principio delle preſenti turbolenze, gl' Ingleſi avean di già preſo un gran numero di Baſtimenti Franceſi, e s'erano a forza aperta impadroniti de' due Vaſcelli da Guerra l'Alcide ed il Giglio, ed i Franceſi avean già fatto il loro sbarco nell' Iſola di Minorica, ed anche cominciato l'aſſedio del Forte San Filippo, prima che la Guerra foſſe ſtata dichiarata o notificata da entrambe le Parti. Pure la Marina di queſte due Nazioni non viſitò nè potè viſitare legittimamente i Baſtimenti Neutrali, ſe non dopo una ſomigliante epoca.

§. XIV.
Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.

Per quel che concerne la Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, ovvero il *metodo* con cui conviene ch' ella ſi faccia

faccia, è da saperſi: *Se tocca al Capitano*, o Padrone *del Baſtimento Mercantile*, *di portarſi a bordo del Vaſcello da Guerra o dell' Armatore*, *ed ivi preſentare e far eſaminar le ſue ſcritture?* O pure, *ſe tocca piuttoſto ai Comandanti di queſti*, *di portarſi ovvero mandar qualcheduno a bordo del Baſtimento Neutrale*, per prender conoſcenza del ſuo ſtato, e farſi eſibire le pruove della ſua Neutralità?

Quantunque codeſte queſtioni riguardino un oggetto di pura formalità che al primo aſpetto ſembra molto indifferente in ſe medeſima, pure non ſarà fuor di propoſito il quì diſcuterle: tanto maggiormente che il mondo rigurgira a' noſtri giorni Perſone ſcabroſiſſime le quali s' attraccano facilmente a quel che ſpeſſo v' è di meno eſſenziale, affin di rendere incerti, ed arrogarſi gli altrui Diritti.

Nel conſiderar ſuperficialmente la coſa, par che toccherebbe al Comandante del Baſtimento Mercantile, di paſſare a bordo del Vaſcello Belligerante, e preſentarvi i ſuoi documenti; a cagion delle prerogative dall' uſo anneſſe alle Navi armate in Guerra, e ſpecialmente ai Vaſcelli Regj delle Porenze Marittime. Ma ſiccome la Legislazione univerſale delle Nazioni non conoſce affatto queſte diſtinzioni di pura convenzione, prodotte dall' immaginazione degli uomini riſcaldata dall' ambizione, e che i di lei oracoli non ordinano ſe non quel ch' è giuſto, generalmente utile, e per conſeguenza ragionevole; così non eſitiamo punto a porci dal canto di coloro che ſono di contrario parere ſulla Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Noi fondiamo il noſtro ſentimento ſulle ſeguenti ragioni:

1°. Lo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, è quel di convincere i Belligeranti dell' effettiva Neutralità de' Baſtimenti che ne inalberano la Bandiera. Or queſto ſcopo ſi ottiene molto meglio, quando gli Uffiziali del Vaſcello da Guerra ſi portano a bordo del Baſtimento Mercantile, che allorchè faſſi il contrario. Perchè codeſti medeſimi Uffiziali ſon più in iſtato di riconoſcere allora lo ſtato reale di quello. Trovandoſi eſſi al ſuo bordo, ſono a portata di giudicarne, non ſolo dalle ſcritture che debbon eſſer loro egualmente eſibite; ma ben anche dalla coſtruzione del Baſtimento, dal linguaggio dell' Equipaggio o ſia de' Marinari, e da altri indizj: D' onde naſce che ciò che più eſpediente ritrovaſi, dovendoſi ſempre preferire a quel che l' è meno

ſpecial-

ſpecialmente in queſto genere di coſe che intereſſano i Diritti de' Popoli; codeſto metodo dee all' altro preferirſi.

2°. Fra coloro che ſono eguali tocca a colui che ha intereſſe di ſaper qualche coſa, il fare i paſſi neceſſarj per iſtruirſene. Le Nazioni Sovrane ed indipendenti le une dall' altre, riſguardo a ciò vivono nello ſtato di natura, e conſeguentemente in una perfetta eguaglianza tra loro; ed i Vaſcelli da Guerra o Armatori delle Potenze Belligeranti ſon quei che an premura di ſapere, ſe i Baſtimenti che nel Mare incontrano ſian veramente Neutrali, o no? Onde ne riſulta che ſpetta ad eſſi di operare in guiſa che ne vengano iſtrutti. Il Baſtimento Neutrale manifeſta il ſuo ſtato coll' inalberare la ſua Bandiera. Ei non domanda d' eſſer viſitato. Se i Vaſcelli Belligeranti trovano che an biſogno d' una tale operazione, tocca loro il farla, ed al Baſtimento Neutrale di ſoffrirla, a cagion de' Diritti della Guerra de' quali debbono i primi godere. Frattanto che quei vi ſi diſpongono, queſto non ha di che temere. Non è egli nel caſo di poter eſſere attaccato o trattato oſtilmente. I Diritti della Bandiera che porta, mettono i Vaſcelli Belligeranti nell' obbligazione di riſpettar la ſua Neutralità, finattanto che ſian convinti della ſua incompetenza; e da eſſi dipende l' eſſerne convinti ovvero d' illuminarſi ſul vero ſtato del Baſtimento, col mandar de' Deputati al ſuo bordo.

3°. Una Nave armata in Guerra nulla arriſchia nel far paſſare alcuni de' ſuoi a bordo d' un Baſtimento Mercantile. Non ha di che temere per la loro ſicurezza. Le ſue forze debbono aſsicurarla ſul loro buon trattamento, e ſul lor ritorno: Laddove il Baſtimento Neutrale, alcune volte altrettanto incerto, per lo meno, ſul vero ſtato del Vaſcello che dice d' eſſer Belligerante, quanto queſto eſſer lo può ſulla Neutralità reale del primo, può ſovente aver giuſti motivi di temere che il preteſo Armatore non ſia un Pirata o pure un vero Corſale, maſcherato o naſcoſto ſotto la Bandiera d' una Nazione Belligerante; e che in conformità dell' infame ſua profeſsione, non ritenga prigioniero il ſuo Capitano unitamente alle ſcritture del Baſtimento, e non coſtringa così il Baſtimento medeſimo a renderſi a diſcrezione ſenza rumore, e ſenza tirare un colpo, o far ferita. Le apparenze ſono ſpeſſo ingannatrici, e la prudenza eſige che ſe ne diffidi altrettante volte, quante ſi ritrova la

noſtra

noſtra conſervazione viſibilmente in pericolo per cagion di qualche abbaglio.

D' altronde l' apprenſione di cui quì ſi tratta, è ſi poco chimerica, ch' è ſtata pur troppo giuſtificata nel corſo della preſente Guerra. Quali orrori non ſono ſtati commeſſi dai Battitori di mare, i quali ſotto Bandiera Ingleſe, non an quaſi mai ceſſato di rubare e predare indiſtintamente tutti que' Baſtimenti che nel Mare incontravano, e ſpecialmente in quello del Nord, e nella Mancia, maltrattandone ſpeſſo gli Equipaggi ed anche i Paſſaggieri, per poco che queſti Baſtimenti ſi trovaſſero alla lor portata? Codeſti Scellerati hanno tant' oltre portato i loro attentati, che non an neppure laſciato di predare l' Equipaggio d' un Miniſtro, per tanti riguardi riſpettabile, che portavali a far la ſua reſidenza preſſo del Re da parte di Sua Maeſtà Cattolica. Queſto Equipaggio, imbarcato a Rouen su d' un Baſtimento Olandeſe, e per conſeguenza Neutrale, affin d' eſſere traſportato in Amburgo e di là a Coppenaghen, fu predato ed indegnamente malmenato nella Mancia da quattro di queſt' iniqui Perturbatori della Navigazione.

Il Pubblico male iſtrutto della maniera di penſare del Governo Brittannico, e con più forte ragione il Pubblico parziale, per molto tempo incolpò di tutte queſt' enormità la ſteſſa Marina Ingleſe. Ma finalmente i Pirati avendo depoſta la maſchera, e cominciato a trattar ſul medeſimo piede i Baſtimenti Ingleſi, dee ciaſcuno eſſerſi già diſingannato su tale articolo: ſpecialmente dacchè l' Ammiragliato di Londra promette ſino a cinquecento lire Sterline di Gratificazione a colui ovvero a coloro che ſcopriranno, denunzieranno, o arreſteranno gli Autori, fautori o complici di queſti orribili misfatti; nel tempo medeſimo ch' ella ordina, ſotto pene rigoroſiſsime, agli Armatori muniti da ſua parte di Lettere di Sigillo, o ſia d' Impronto, di mantenere con eſſa una non interrotta corriſpondenza, e di renderle un conto eſatto d' ogni atto d' oſtilità ch' eſerciteranno, e di ciaſcuna Viſita di Baſtimenti Neutrali che faranno nel loro incrociamento, ovvero nel loro corſo. Il Parlamento ha fatto altresì un Atto per prevenire efficacemente queſte ſcorrerie marittime, e per punire nella più rigoroſa maniera quegl' Ingleſi che avranno l' ardire di renderſene colpevoli.

Checchè ne ſia, coſta chiaramente da quel che abbiamo oſſervato, che può talvolta eſſer pericoloſo per un Baſtimento

Mer-

Mercantile Neutrale, ſe il ſuo Capitano paſſa, colle Scritture appartenenti al Baſtimento, a bordo degli Armatori che ſi preſentano per farne la Viſita; e che per conſeguenza, ſiccome non è intereſſe d' un tal Baſtimento ch' eſiga che una tal Viſita abbia luogo, così è giuſto e ragionevole che i Vaſcelli Belligeranti mandino i loro Deputati a bordo di quello, per aſsicurarſi del ſuo ſtato.

605657

Fine del Tomo Primo.

TAVOLA

DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI CONTENUTI IN QUESTO PRIMO TOMO.

PRIMA PARTE.

Introduzione. *Pag.* I.

Cap. I. Della Guerra, e de' ſuoi Diritti, riguardo alle Potenze Neutrali.

§. I. *Definizione.* 7.
§. II. *Cagioni d' una Guerra legittima.* ivi
§. III. *Scopo di ogni Guerra giuſta.* 8.
§. IV. *Diritti della Guerra relativamente ai Popoli Neutrali.* 9.
§ V. *Limiti di tali Diritti.* 10.
§. VI. *Primo Diritto della Guerra. Sua limitazione.*
§. VII. *Secondo Diritto della Guerra. Suoi limiti.* 11.
§. VIII. *Limiti del terzo Diritto della Guerra.*
§. IX. *Confutazione d' una falſa Maſſima.* 13.

Cap. II. Della Neutralità.

§. I. *Definizione. Conſeguenze. Oſſervazione.* 14.
§ II. *Differenti ſpecie di Neutralità.* 15.
§. III. *Oſſervazione.* 16.
§. IV. *Obbligo generale de' Neutrali.* 17.
§. V. *Dilucidazione.*
§ VI. *Spiegazione ulteriore.*
§ VII. *Diritti degli Stati Neutrali intorno ai Diſertori.* 18.
§. VIII. *Primo Dovere delle Nazioni Neutrali.* 19.
§ IX. *Secondo Dovere de' Nautrali.* 20.
§ X. *Terzo Dovere d' un Popolo neutrale.*
§ XI. *Quarto Dovere d' un Sovrano Neutrale.*
§ XII. *Primo Diritto della Neutralità.* 21.
§. XIII. *Secondo Diritto della Neutralità.*

Cap. III. Della Libertà del Commercio in Generale, e del Commercio Marittimo in particolare

§. I. *Introduzione.* 24.
§. II. *Principj. Deduzione della Libertà del Mare.* 26.
§. III. *Conseguenza.*
§. IV. *Altra pruova della Libertà del Mare.* 27.
§. V. *Restrizione di una tale Libertà.*
§. VI. *Libertà della Navigazione, e del Commercio Marittimo.* 28.
§. VII. *Leggi generali del Commercio.*

Cap. IV. Della Libertà del Commercio in tempo di Guerra.

§. I. *Esposizione dell' Oggetto.* 31.
§. II. *Fondamenti di ogni Commercio.*
§. III. *Massima generale. Sua applicazione.* 32.
§. IV. *Il Commercio colle Nazioni Belligeranti è libero alle Neutrali.*
§. V. *Obbjezione. Risposta.* 33.
§. VI. *Riflessione sul Commercio colle Colonie delle Potenze Belligeranti.* 35.
§. VII. *Pruove della Libertà del Commercio dei Popoli Neutrali ricavate dalla Storia.* 36.

Cap. V. Origine, e Fondamento del Diritto delle Nazioni Belligeranti di sequestrare i Bastimenti Neutrali.

§. I. *Doveri universali delle Società Civili.* 40.
§. II. *Conseguenze di tali Doveri.*
§. III. *Fondamento del Diritto di sequestrare i Bastimenti Neutrali.* 41.
§. IV. *Sommario de' Casi, ne' quali può aver luogo l' esercizio d' un tal Diritto.*

Cap.

Digitized by Google

Cap. VI. Limiti Generali del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali, ſecondo il Diritto Univerſale delle Genti.

§. I. *Principj, ovvero Propoſizioni preliminari.* 43.
§. II *Riſultato di tali Propoſizioni.* 44.
§. III. *Baſe del Diritto enunziato de' Belligera nti* 45.
§. IV. *Aſſioma generale per tutta l' Opera. Spiegazione. Oſſervazione.*
§. V. *Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.* 47.
§. VI. *Seconda Regola Generale.* 48.
§. VII. *Caſo in cui le Navi Neutrali non poſſono eſſer ſequeſtrate.*

Cap. VII. Eſame ulteriore de' Caſi, ne' quali i Baſtimenti Neutrali ſono confiſcabili ſecondo i Principj del Codice Univerſale delle Nazioni.

§. I. *Oſſervazione preliminare.* 50.
§. II. *Spiegazione del primo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali ſon confiſcabili.* 51.
§. III. *Secondo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali ſono confiſcabili.* 52.
§. IV. *Terzo Caſo, in cui Baſtimenti Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.* 53.
§. V. *Quarto Caſo del Sequeſtro de' Baſtimenti Neutrali.* 54.
§. VI. *Quinto Caſo, in cui poſſono arreſtarſi i Baſtimenti Neutrali.*
§. VII. *Seſto Caſo, in cui i Vaſcelli Neutrali poſſono eſſer ſequeſtrati.* 56.
§. VIII. *Rifleſſioni ſul ſettimo Caſo, in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſere arreſtati.* 57.

Cap. VIII. Spiegazione ulteriore de' Caſi, ne' quali le Navi Neutrali non ſono confiſcabili, ſecondo la Legge Comune a tutti i Popoli.

§. I. *Principj. Oſſervazione* 60.

§. II. *Primo Caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono affatto confiſcabili.* 61.
§. III. *Secondo Caſo, in in cui i Baſtimenti de' Popoli Neutrali non ſono affatto ſoggetti a poter eſſere arreſtati.* 62.
§. IV. *Conſiderazione ſul terzo Caſo , in cui i Vaſcelli Neutrali debbono eſſere al coperto de' ſequeſtri.*
§. V. *Quarto caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.* 64.
§. VI. *Ricapitolazione di alcuni principj. Quinto Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.* 65.
§. VII. *Pruove del ſeſto Caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non debbono giammai eſſer ſequeſtrati.* 66.
§. VIII. *Oſſervazione. Eccezioni della Regola.* 72.
§. IX. *Altre Rifleſſioni.* 73.
§. X. *Settimo caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.* 74.
§. XI. *Ottavo Caſo. Non poſſono affatto arreſtarſi i Vaſcelli Neutrali prima della Dichiarazione della Guerra.* 75.
§. XII. *Nono caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non poſſono eſſere ſequeſtrati.* 77.
§. XIII. *Decimo caſo , in cui i Baſtimenti Neutrali non ſono confiſcabili.* 78.

SECONDA PARTE.

Introduzione 81.

Cap. I. Del Contrabbando di Guerra , determinato ſecondo i Principj del Diritto Univerſale delle Genti.

§. I. *Conſiderazioni preliminari.* 83.
§. II. *Maſſime , e condotta degli Antichi.* 84.
§. III. *Ragionamento , e condotta de' Moderni. Rifleſſione.* 85.
§. IV. *Stato della Queſtione.* 87.
§. V. *I Carichi delle Navi Neutrali , diviſi in tre Claſſi.* 88.
§. VI. *Oſſervazioni , relative a tale diſtinzione.* 89.
§. VII. *Regole generali , e preliminari.* 90.
§. VIII. *Conſeguenze di tali Regole. Definizione.* 91.

Digitized by Google

§. IX. *Fissazione del Contrabbando di Guerra del primo, e secondo Genere.* 92.
§. X. *Osservazione.* 94.

Cap. II. Se la Bandiera copre il Carico, secondo le Determinazioni della Universale Legislazione?

§. I. *Ricapitolazione di alcune massime.* 95.
§. II. *Condotta di alcuni Stati.* 96.
§. III. *Cagioni d' una tal condotta.* 97.
§. IV. *Esempj di una tale condotta. Riflessione.* 98.
§. V. *Stato della Questione.* 99.
§. VI. *Principj e Pruove dell' Affermativa.* 100.
§. VII. *Continuazione.* 102.
§. VIII. *Altre Pruove.* 103.
§. IX. *Obbjezione. Risposta.* 104.
§. X. *Continuazione degli argomenti che decidono in favore dell' Affermativa della Questione.* 106.
§. XI. *Condotta equa de' Musulmani su tal Soggetto.*

Cap. III. della Visita de' Bastimenti Neutrali.

§. I. *Riflessione. I Belligeranti hanno il Diritto di visitare i Bastimenti Neutrali.* 109.
§. II. *Prima pruova della realtà di questo Diritto.* 110.
§. III. *Seconda pruova d' un tal Diritto.* 111.
§. IV. *Terza pruova della legittimità della Visita de' Bastimenti Neutrali.*
§. V. *Definizione.* 112.
§. VI. *Gli Armatori debbono esser muniti di Lettere d' Impronto, e Perchè? Riflessione su d' una Legge Militare.*
§. VII. *Principio. Conseguenza di questo.* 114.
§. VIII. *Primo scopo della Visita de' Bastimenti Neutrali.*
§. IX. *Limiti generali della Visita de' Bastimenti Neutrali.* 115.
§. X. *Catalogo ragionato de' documenti che ritrovansi, e che ritrovar si debbono in parte, a bordo d' un Bastimento Neutrale.* 116.
§. XI. *Riflessioni su i Limiti della Visita de' Bastimenti Neutrali. Pruove esigibili da questi Bastimenti.* 121.

§. XII.

§. XII. *Ultimo ſcopo della Viſita de' Baſtimenti Neutrali. Limiti di queſta Viſita, riguardo ai Luoghi.* 123.

§. XIII. *Limiti della Viſita de' Baſtimenti Neutrali, riguardo ai Tempi.* 124.

§. XIV. *Formola della Viſita de' Baſtimenti Neutrali.*

ERRORE alla pag. 48.	CORREZIONE.
§. VII.	
Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali poſſono eſſere ſequeſtrati.	Caſo in cui i Baſtimenti Neutrali non poſſono eſſere ſequeſtrati.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google